



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

188^a seduta pubblica (antimeridiana):
mercoledì 11 luglio 2007

Presidenza del presidente Marini,
indi del vice presidente Calderoli
e del vice presidente Caprili

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XVIII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-62
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	63-114
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	115-154

I N D I C E

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		DIVINA (LNP)	Pag. 20
		VALENTINO (AN)	22, 28
		CENTARO (FI)	27
		D'ONOFRIO (UDC)	29
		BOCCIA Antonio (Ulivo)	31
		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	8, 10, 13 e <i>passim</i>
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>			
SUL PROCESSO VERBALE		SULL'ORDINE DEI LAVORI	
PRESIDENTE	Pag. 1, 2	PRESIDENTE	35, 36, 37 e <i>passim</i>
STIFFONI (LNP)	4	CASTELLI (LNP)	35
Verifiche del numero legale	1	FINOCCHIARO (Ulivo)	36
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	SCHIFANI (FI)	37
SULL'ATTO INTIMIDATORIO NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO «NO DAL MOLIN»		BRUTTI Paolo (SDSE)	38, 39
PRESIDENTE	2	MATTEOLI (AN)	40
ROSSI Fernando (Misto-Consum)	2	FORMISANO (Misto-IdV)	41
PER UNA SOLLECITA CALENDARIZZAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 947		STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA)	42
PRESIDENTE	3	ZUCCHERINI (RC-SE)	43
ALBERTI CASELLATI (FI)	3	D'ONOFRIO (UDC)	43
DISEGNI DI LEGGE		BIONDI (FI)	45
Seguito della discussione:		ZANDA (Ulivo)	45
(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario (Relazione orale):		NANIA (AN)	46
PRESIDENTE	4, 5, 6 e <i>passim</i>	* MANZIONE (Ulivo)	47
CALDEROLI (LNP)	4		
VALDITARA (AN)	4	DISEGNI DI LEGGE	
ZICCONI (FI)	5, 6	Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447:	
MASTELLA, ministro della giustizia	6	PRESIDENTE	49, 57
CARUSO (AN)	6, 14, 16 e <i>passim</i>	D'ONOFRIO (UDC)	49, 60
FERRARA (FI)	7, 32, 33	PALMA (FI)	51
PALMA (FI)	9, 15	VALENTINO (AN)	52
CASTELLI (LNP)	11, 12, 14 e <i>passim</i>	* DEL PENNINO (DCA-PRI-MPA)	52
CARRARA (FI)	12, 13, 21	CENTARO (FI)	53
DI LELLO FINUOLI (RC-SE), relatore	17	FERRARA (FI)	54
GASBARRI (Ulivo)	17	* BRUTTI Massimo (Ulivo)	55
MANZIONE (Ulivo)	18, 24, 25	DI LELLO FINUOLI (RC-SE), relatore	58
		MASTELLA, ministro della giustizia	59
		CARUSO (AN)	60
		CASTELLI (LNP)	61
		SODANO (RC-SE)	62

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democratici cristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N. 1447:**Articolo 1 ed emendamento 1.105 e seguenti *Pag.* 63

Articolo 2, tabella A ed emendamenti 76

ALLEGATO B**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-
TUALE NEL CORSO DELLA SEDUTA .** 115**CONGEDI E MISSIONI** 126**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione 126

PETIZIONIAnnunzio *Pag.* 126**MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER-
ROGAZIONI**

Annunzio 62

Apposizione di nuove firme ad interpellanze. 127

Mozioni 127

Interpellanze 131

Interrogazioni 135

Ritiro di mozioni 153

ERRATA CORRIGE 154**N. B.** - *L'asterisco indica che il testo del discorso
è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MARINI

La seduta inizia alle ore 9,35.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore STIFFONI (LNP), il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 5 luglio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,39 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sull'atto intimidatorio nei confronti del presidente del comitato «No Dal Molin»

ROSSI Fernando (*Misto-Consum*). Stante l'atto intimidatorio di cui è stata oggetto la responsabile del comitato «No Dal Molin» auspica che la Presidenza voglia manifestare la solidarietà dell'Assemblea nonché sollecitare conseguenti iniziative da parte delle autorità competenti.

PRESIDENTE. Di fronte ad atti di intimidazione la Presidenza si fa portatrice dell'unanime riprovazione dell'Assemblea ed esprime pieno sostegno alle iniziative che si intendano porre in essere dalle autorità competenti.

Per una sollecita calendarizzazione del disegno di legge n. 94

ALBERTI CASELLATI (*FI*). Sollecita la Presidenza a dare seguito agli impegni assunti di calendarizzare prima della pausa estiva il disegno di legge per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle donne immigrate. L'avvio di tale provvedimento segnalerebbe l'attenzione del Senato per una problematica che investe la salvaguardia dei diritti umani e la difesa delle libertà personali. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Il rilievo che riveste la questione non sfugge alla Presidenza. Nella consapevolezza degli impegni assunti, assicura che la questione sarà portata all'esame della prossima Conferenza dei Capigruppo.

Seguito della discussione del disegno di legge:**(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario (Relazione orale)**

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Ricorda che nella seduta di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

CALDEROLI (*LNP*). Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 1.105.

VALDITARA (*AN*). Dichiaro il voto di astensione sull'emendamento in quanto, con riguardo alla norma inerente l'ammissione al concorso in magistratura dei docenti universitari in materie giuridiche, non ritiene soddisfacente né la scelta operata nel testo né la proposta di cui all'emendamento, mentre sarebbe stato opportuno prevedere un'anzianità di servizio analoga a quella prevista dalla Costituzione per l'accesso al CSM o alla Corte costituzionale.

ZICCONI (*FI*). L'appello rivolto dal ministro Mastella dall'Associazione nazionale magistrati a non scioperare in cambio di modifiche da apportare al disegno di legge mortifica il ruolo del Parlamento chiamato a legiferare in materia. Poiché tale dichiarazione incrina il prosieguo dell'esame in Aula del disegno di legge, il Governo deve chiarire la sua posizione smentendo quell'affermazione o, qualora intenda trattare direttamente con la magistratura, rinviando il testo in Commissione onde consentire la trattativa. (*Applausi dal Gruppo FI*).

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Il riferimento alla possibilità di modificare il disegno di legge era rivolto ai parlamentari di maggioranza e opposizione impegnati nell'esame del provvedimento. Lo sciopero annunciato dalla magistratura, che auspica sia evitato, appesantisce il clima politico ed istituzionale, mentre occorre un clima di sereno confronto, che

del resto ha caratterizzato la discussione parlamentare del disegno di legge.

CARUSO (*AN*). Dichiara il voto favorevole del Gruppo all'emendamento 1.105.

PRESIDENTE. Poiché non è possibile porre in votazione l'emendamento 1.105 non essendo ancora decorso il termine di preavviso, in via eccezionale ha consentito l'intervento del senatore Caruso nonostante sia intervenuto già un altro senatore del Gruppo.

FERRARA (*FI*). Proprio perché non è decorso il termine dal preavviso la seduta dovrebbe essere sospesa.

PRESIDENTE. Pur non essendo d'accordo con tale interpretazione, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,56, è ripresa alle ore 9,59.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CALDEROLI (LNP), il Senato respinge l'emendamento 1.105. Con distinte votazioni elettroniche senza registrazione dei nomi il Senato respinge gli emendamenti 1.106 e 1.211 ed approva l'emendamento 1.107.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.210 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.206.

PALMA (*FI*). Invita l'Aula a considerare favorevolmente l'emendamento 1.108, che elimina la possibilità di svolgere il concorso per magistrato ordinario in sedi diverse, per evitare che il diverso grado di sorveglianza durante le prove d'esame crei alterazioni nei risultati, analoghe a quelle che si registrano per il concorso di abilitazione alla professione forense. Dopo aver sottolineato che la presumibile diminuzione del numero dei partecipanti alla selezione per l'accesso in magistratura, che diventerà un concorso di secondo grado, renderà più semplice far svolgere le prove in un'unica sede, chiede di votare l'emendamento mediante procedimento elettronico.

Con votazione nominale elettronica, è respinto l'emendamento 1.108.

CASTELLI (*LNP*). Dichiara il voto contrario del suo Gruppo all'emendamento 1.109, pur condividendo in parte le preoccupazioni espresse nell'intervento del senatore Palma. Lo svolgimento delle prove in più sedi, previsto anche dalla riforma approvata nella precedente legislatura, renderà infatti le procedure d'esame più agili ed efficienti ed è coerente con una politica di stampo federalista. Inoltre, lo svolgimento in un'unica

sede non è di per sé garanzia del corretto svolgimento delle prove d'esame.

Con votazione elettronica senza registrazione dei voti, è respinto l'emendamento 1.109.

CASTELLI (*LNP*). Invita l'Aula ad esprimersi favorevolmente sull'emendamento 1.110, che mira ad estendere l'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, previsto per i membri del comitato esaminatore, all'intera durata dell'attività del comitato stesso, senza limitarla come fa il disegno di legge proposto dalla Commissione alla sola durata delle prove.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore CARRARA (FI), sono respinti gli emendamenti 1.110 e 1.212.

CASTELLI (*LNP*). Ritira l'emendamento 1.111.

CARUSO (*AN*). Il parere negativo di relatore e Governo sull'emendamento 1.215 è sorprendente, visto che tale proposta emendativa di natura non ostruzionistica mira a rendere più trasparenti le procedure concorsuali. La normativa proposta dalla Commissione esclude dalle commissioni di concorso i soli magistrati e docenti universitari che abbiano prestato attività di docenza nelle scuole per la preparazione al concorso stesso. L'emendamento proposto estende l'incompatibilità a tutti coloro – non solo magistrati e professori universitari – che abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività in enti, società o altri soggetti esercitanti l'attività di preparazione al concorso.

PALMA (*FI*). L'emendamento illustrato dal senatore Caruso migliora il testo della Commissione, che non prevede l'incompatibilità per gli avvocati nominati nella commissione che abbiano insegnato nelle scuole per la preparazione al concorso.

Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, è respinto l'emendamento 1.215.

CARUSO (*AN*). Dichiarando il voto favorevole del Gruppo sull'emendamento 1.214, chiede alla Presidenza di invitare il ministro Mastella a riconsiderare i pareri negativi precedentemente espressi sugli emendamenti dell'opposizione.

Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, è respinto l'emendamento 1.214.

CARUSO (*AN*). Apporta una correzione meramente formale all'emendamento 1.217 al fine rendere più leggibile il testo risultante dall'eventuale approvazione dell'emendamento (*v. Allegato A*).

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Concorda con il testo come modificato.

Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, il Senato approva l'emendamento 1.217 (testo 2).

GASBARRI (*Ulivo*). Invita la Presidenza a controllare con attenzione la regolarità delle votazioni espresse dai banchi del centrodestra. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

CARUSO (*AN*). Esprime il voto favorevole del Gruppo sull'emendamento 1.213, finalizzato a rendere più trasparente lo svolgimento delle procedure concorsuali e ne chiede la votazione mediante procedimento elettronico.

Con votazione nominale elettronica, è respinto l'emendamento 1.213.

MANZIONE (*Ulivo*). Il voto favorevole della maggioranza all'emendamento 1.216 evidenzia la disponibilità, già ampiamente evidenziata in Commissione, ad accogliere le proposte migliorative dell'opposizione, quale l'estensione agli avvocati dell'incompatibilità, prevista per i magistrati ed i professori universitari componenti della commissione esaminatrice che abbiano svolto attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso.

CASTELLI (*LNP*). Parziali miglioramenti tecnici non modificano il giudizio negativo su un disegno di legge che è complessivamente umiliante per il Parlamento perché scritto sotto la dettatura del Consiglio superiore della magistratura. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

Con votazione elettronica, senza registrazione dei nomi, il Senato approva l'emendamento 1.216.

CARUSO (*AN*). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo all'emendamento 1.218 che prevede un limite di età, pari a settantasette anni, per i professori universitari a riposo componenti della commissione esaminatrice.

DIVINA (*LNP*). In relazione allo sciopero indetto dall'Associazione nazionale magistrati, sottolinea che la magistratura è tenuta ad applicare le leggi, non spettandole il compito di elaborare né quello di valutare le norme. La giustizia, al pari di altri settori dell'amministrazione pubblica,

deve infatti rispondere alle esigenze dei cittadini e non può modellarsi sugli interessi di una categoria professionale. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CARRARA (FI), è respinto l'emendamento 1.218. Con distinte votazioni elettroniche senza registrazione dei nomi, sono quindi respinti gli emendamenti 1.112 e 1.219.

VALENTINO (*AN*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 1.220, in base al quale i magistrati ordinari nominati per concorso, prima di partecipare al tirocinio, dichiarano se intendano svolgere prevalentemente funzioni requirenti o giudicanti. Non si tratta di introdurre surrettiziamente la separazione delle carriere, che richiede una riforma costituzionale, ma di dare un segnale agli avvocati, che continuano ad essere preoccupati della commistione di funzioni.

CASTELLI (*LNP*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 1.220 che non è prodromico alla separazione delle carriere, ma consente di acquisire informazioni per coprire le sedi vacanti. (*Applausi LNP*).

Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, è respinto l'emendamento 1.220.

MANZIONE (*Ulivo*). Nel dichiarare voto favorevole all'articolo 1, rileva che la contrapposizione sull'ordinamento giudiziario, molto aspra nella scorsa legislatura, è stata superata: lavorando con spirito costruttivo, nell'esame del primo articolo sono stati accolti circa venti emendamenti dell'opposizione, che hanno modificato in particolare la composizione della commissione di concorso per l'accesso in magistratura. La maggioranza ha deciso invece di eliminare il test psico-attitudinale, che aveva suscitato vivaci proteste nella scorsa legislatura, e di sopprimere l'opzione preliminare tra funzione requirente e giudicante, che è incompatibile con l'impianto costituzionale. La circostanza che il disegno di legge provochi l'agitazione, per opposti motivi, dei magistrati e degli avvocati dimostra che il testo non asseconda interessi di categoria ma è costruito in funzione dell'efficienza della giustizia. (*Applausi dal Gruppo Ulivo e dai banchi del Governo*).

CENTARO (*FI*). Il Gruppo di Forza Italia voterà contro l'articolo 1, che, nel riformare l'accesso in magistratura (penalizzando, tra l'altro i componenti delle forze armate e della pubblica amministrazione), non tiene debitamente conto delle trasformazioni intervenute nella società, che sono all'origine di nuove tipologie di controversie; in particolare, il richiamo alle lingue straniere appare blando e, limitandosi alle sole lingue europee, non consente ai futuri magistrati di confrontarsi adeguatamente con le problematiche dell'immigrazione. Il testo, inoltre, non dà seguito in maniera chiara ed efficace alle dichiarazioni di intenti in merito alla di-

stinzione delle funzioni e sopprime la possibilità di orientare fin dall'inizio la formazione e la carriera di un magistrato in base all'opzione prescelta. L'atteggiamento dell'ANM, che nonostante le obiezioni è stato condizionante, ha dimostrato la consueta propensione all'autoreferenzialità della magistratura italiana e la totale chiusura verso qualsiasi riforma. (*Applausi del senatore Biondi*).

VALENTINO (*AN*). Le procedure di selezione dei magistrati, con l'introduzione del concorso di secondo grado, costituiscono un'innovazione solo apparente e non rispondono alle reali esigenze della società; la previsione di un tirocinio non è sufficiente a compensare la mancanza di esperienza, in conseguenza della quale i giovani magistrati non saranno in grado di confrontarsi adeguatamente con situazioni complesse e delicate. Il dibattito in Aula ha registrato la chiusura verso qualsiasi proposta dell'opposizione; l'accoglimento da parte del relatore – che ha svolto un lavoro apprezzabile – di alcuni rilievi della minoranza appare parziale e circoscritto ad ambiti ristretti, escludendo istanze politiche di più ampio respiro. Per i motivi esposti, annuncia il voto contrario all'articolo 1.

D'ONOFRIO (*UDC*). Prevedendo la totale chiusura della maggioranza verso le proposte migliorative dell'UDC che saranno discusse all'articolo 2, annuncia il voto contrario all'articolo 1, che rappresenta l'inizio di una riforma assolutamente inadeguata.

CASTELLI (*LNP*). Le affermazioni del senatore Manzione, che hanno descritto una maggioranza aperta al dialogo, non corrispondono alla realtà: la maggiore serenità con cui si sta svolgendo il dibattito, rispetto alla discussione della precedente riforma dell'ordinamento giudiziario, dipende esclusivamente dal comportamento civile tenuto dall'opposizione. Pur essendo apprezzabile il parziale accoglimento di alcune proposte dell'opposizione, che ne mitiga il giudizio negativo, il voto contrario all'articolo 1 si motiva con l'abolizione dell'opzione preliminare obbligatoria da parte del candidato tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Il perdurare della pratica dell'espressione di voto da parte di senatori fisicamente non presenti in Aula dovrebbe sollecitare l'intervento della Presidenza, richiesto anche da esponenti dell'opposizione. Al fine di consentire un'agevole valutazione delle presenze, suggerisce che la Presidenza assegni posti definiti, distinguendo almeno tra maggioranza e opposizione, affinché i Gruppi si possano poi autodisciplinare.

FERRARA (*FI*). Si interroga sulle reali motivazioni dell'intervento del senatore Boccia, che appare come un tentativo ostruzionistico da parte della maggioranza. (*Applausi del senatore Amato*).

PRESIDENTE. I senatori Segretari hanno elaborato una proposta in merito alla questione sollevata dal senatore Boccia, che però deve essere ancora definita in tutti i suoi aspetti.

FERRARA (*FI*). Elogia la diplomazia con cui il Presidente ha saputo rispondere alla richiesta del senatore Boccia.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CARRARA (FI), il Senato approva l'articolo 1, nel testo emendato. (Vivaci commenti dai banchi del centrosinistra sulla regolarità della votazione. Proteste dei senatori Garraffa e Legnini. Richiami del Presidente).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.126, 2.128, 2.149, 2.150 e 2.153.

CARUSO (*AN*). Gli emendamenti di cui è primo firmatario tendono a risolvere una situazione di incompatibilità, generata dalla previsione che tutti i magistrati, anche quelli fuori ruolo, siano soggetti alla valutazione di professionalità da parte del CSM. In particolare, con l'emendamento 2.201, si escludono dalla valutazione il primo Presidente e il procuratore generale della Cassazione, membri di diritto del CSM, che altrimenti si troverebbe a giudicare i propri componenti. Gli ulteriori elementi di criticità rilevati nel testo dell'articolo relativamente al trattamento dei componenti di diritto ed elettivi del CSM non si possono correggere tramite emendamenti, ma richiederebbero la presentazione di un provvedimento a parte.

Sull'ordine dei lavori

CASTELLI (*LNP*). Dal punto di vista politico l'articolo 1 del provvedimento di riforma dell'ordinamento giudiziario è stato approvato con un voto inquinato sotto il profilo della legittimità democratica. Infatti, le recenti notizie di brogli elettorali perpetrati in occasione delle elezioni politiche dello scorso anno nell'esercizio del voto all'estero rimettono in discussione la composizione dell'Assemblea e quindi il risultato elettorale. Inoltre, ancora una volta per l'approvazione è stato determinante il voto di un senatore a vita che non è espressione della sovranità popolare. (*Ap-*

plausi dal Gruppo LNP. Commenti del senatore Garraffa. Scambio di battute tra i senatori Castelli e Garraffa).

FINOCCHIARO (*Ulivo*). La rimessa in discussione da parte del senatore Castelli della legittima composizione dell'Assemblea è un fatto grave. Con riferimento ai parlamentari eletti in Italia, le risultanze della Giunta hanno smascherato le menzogne a suo tempo avanzate dal centrodestra mentre, con riguardo al voto all'estero nelle elezioni politiche 2006, l'Ulivo chiede un dibattito pubblico per fare chiarezza in ordine alle mistificazioni che coinvolgono parlamentari di entrambi gli schieramenti politici. Quanto a volontà di prevaricazione, ricorda quella esercitata dal centrodestra nella scorsa legislatura, allorché impedì la composizione del *plenum* della Camera negando l'ingresso di undici deputati eletti legittimamente. Quanto al voto del senatore Andreotti, ribadisce che i senatori a vita hanno pari prerogative e piena libertà di voto. (*Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, SDSE e Aut e dai banchi del Governo*).

SCHIFANI (*FI*). Il voto con cui si è giunti all'approvazione dell'articolo 1 assume rilevanza sotto il profilo politico. Nella consapevolezza delle identiche prerogative assegnate dalla Costituzione ai senatori a vita e a quelli eletti, il voto determinante del senatore a vita Andreotti ha fatto emergere ancora una volta il dato anomalo per cui la sopravvivenza della maggioranza è affidata ai senatori a vita. Le recenti notizie di brogli elettorali nell'esercizio del voto all'estero per le elezioni politiche 2006 gettano inoltre nuove ombre sulla legittimità delle elezioni. Al riguardo sarebbe auspicabile un atteggiamento collaborativo della maggioranza teso alla revisione di tutte le schede elettorali. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, LNP e DCA-PRI-MPA*).

BRUTTI Paolo (*SDSE*). Si associa alla richiesta di un dibattito pubblico sulle modalità di esercizio del voto all'estero nel corso delle ultime elezioni politiche. Conferma le pari prerogative dei senatori a vita e, quanto alla legittimità del voto, invita l'opposizione ad una verifica di quello espresso ai propri senatori nel corso delle votazioni. È altresì testimone dell'espressione da parte della senatrice Pisa di un voto favorevole, che non è stato registrato dal sistema elettronico. Invita pertanto ad opportune verifiche in proposito. (*Applausi dai Gruppi SDSE, Ulivo e RC-SE*).

PRESIDENTE. Anche riferimento ad altri episodi di mancata registrazione del voto da parte del sistema elettronico, sottolinea come alcune imprecisioni da parte dei senatori nell'utilizzo della tessera determinino l'annullamento del voto che pure era stato espresso.

MATTEOLI (*AN*). In ordine alla vicenda ricordata dalla senatrice Finocchiaro degli undici deputati che nella scorsa legislatura non furono proclamati eletti, sottolinea che la gran parte di essi apparteneva allo schieramento di centrodestra e che quindi la decisione assunta con l'ordine

del giorno approvato penalizzò l'allora maggioranza. Quanto all'apporto determinante di un senatore a vita, sarebbe stato auspicabile che su un provvedimento di tale rilevanza si fosse registrato il pieno concorso della maggioranza. Il problema infatti risiede nelle divisioni politiche interne alla maggioranza ed al Governo sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, senz'altro acuite dall'annunciato sciopero della magistratura. (*Applausi dal Gruppo AN*).

FORMISANO (*Misto-IdV*). Precisa di non aver partecipato alla votazione dell'articolo 1 non per questioni politiche ma in quanto impegnato con altri senatori ad un'iniziativa pubblica concomitante. Stante la nota esiguità di numeri della maggioranza al Senato è evidente che possano verificarsi esiti di votazioni come quella precedentemente svolta. (*Applausi dal Gruppo Misto-IdV*).

STRACQUADANIO (*DCA-PRI-MPA*). Con riferimento a quanto affermato dalla senatrice Finocchiaro, precisa che la Giunta delle elezioni sta ancora procedendo alle verifiche; circa le modalità di esercizio del voto all'estero risulta che gran parte dei verbali non sia stato debitamente compilato. Le notizie di brogli peraltro investono eletti nelle file della maggioranza. Con riguardo ai senatori a vita, stigmatizza la loro utilizzazione politica da parte del centrosinistra. (*Applausi dal Gruppo FI*).

ZUCCHERINI (*RC-SE*). Lo *status* dei senatori a vita è analogo a quello di tutti gli altri senatori e per questo non può essere messa in dubbio la legittimità dei voti da loro espressi. Ciò è dimostrato, ad esempio, dal fatto che proprio all'inizio della presente legislatura un senatore a vita è stato indicato dal centrodestra per ricoprire il ruolo di Presidente del Senato, che la maggioranza parlamentare è stata a volte battuta in Aula anche a causa del voto contrario dei senatori a vita e che l'Aula è stata chiamata a votare, in maniera forse discutibile, sulle dimissioni di un senatore a vita. Ritiene inoltre che non ci sia alcun motivo per mettere in discussione la regolarità delle elezioni politiche, che si sono svolte in maniera libera e democratica. (*Applausi dai Gruppi RC-SE e Ulivo*).

D'ONOFRIO (*UDC*). Non c'è nessun dubbio sulla legittimità delle deliberazioni assunte dal Senato anche grazie al voto dei senatori a vita. Si pone però un problema, sollevato con autorevolezza dal Presidente della Repubblica in occasione delle dimissioni del Governo Prodi, quando si riscontra la mancanza di una maggioranza politica autosufficiente, che deve ricorrere al loro voto per far approvare i provvedimenti che sostiene. Del resto l'assenza al momento del voto del collega Formisano, rappresentante di un Gruppo che non ha lesinato critiche al ministro Mastella, legittima il sospetto della presenza di un problema politico all'interno della maggioranza. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN e del senatore Morando*).

BIONDI (*FI*). Si scusa per la sua assenza durante la precedente votazione, dovuta soltanto ad un problema di salute e alla conseguente necessità di assumere dei medicinali. (*Applausi*).

ZANDA (*Ulivo*). Il senatore Formisano ha giustificato la sua assenza dall'Aula al momento delle votazioni con la necessità di partecipare ad una conferenza stampa, che si è effettivamente tenuta in contemporanea alle votazioni. Sebbene a tale conferenza fosse presente anche la senatrice Burani Procaccini, i tabulati delle votazioni riportano il voto di quest'ultima: viene così a cadere ogni motivo di discussione e di polemica, che è stata tra l'altro supportata da argomentazioni volgari e irrispettose nei confronti dei senatori a vita come quelle sostenute dal senatore Stracquadanio. (*Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE*).

NANIA (*AN*). Intervenendo come Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sottolinea che non è mai stata messa in discussione la validità del risultato elettorale relativo ai collegi italiani per l'elezione del Senato, in cui è chiaramente prevalsa la Casa della libertà, ma che ad essere fortemente messa in dubbio, anche dal video recentemente divulgato dal quotidiano «La Repubblica», è la correttezza delle procedure di votazione nella circoscrizione Estero, da cui è derivata l'esigua vittoria della coalizione di centrosinistra. Occorre dunque procedere ad un controllo puntuale, specifico e preciso dei voti nella circoscrizione Estero, per sapere se la composizione del Senato rispecchia realmente la scelta effettuata dagli elettori. La legittimità del voto dei senatori a vita, infine, non è certo contestabile: manca però in maniera palese quella maggioranza politica autosufficiente alla cui necessità aveva fatto esplicito riferimento il Capo dello Stato. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

MANZIONE (*Ulivo*). È necessario prevedere un dibattito sulle modalità con cui il Senato utilizza la prerogativa dell'autodichia da parte: lo dimostrano da una parte le polemiche suscitate dalle dimissioni del senatore Vernetti e dalla proclamazione al suo posto del senatore Bobba (decisa dalla Giunta per le elezioni, invadendo così la competenza in materia della Commissione elettorale regionale del Piemonte) e dall'altra i casi di denegata giustizia da parte della stessa Giunta, che non ha ancora dato risposta ai ricorsi presentati da un candidato che reclama la propria elezione nella circoscrizione estero e dal partito della Rosa nel pugno.

PRESIDENTE. Sottolinea come, stante l'esiguità della maggioranza, l'approvazione o la reiezione di un provvedimento può derivare anche dai meccanismi di turnazione dei vicepresidenti in Aula e dunque da un fatto del tutto aleatorio, il che non rientra nel fisiologico funzionamento del Parlamento. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LNP*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

D'ONOFRIO (*UDC*). Illustra l'emendamento 2.101, che ha la mera finalità tecnica di individuare, attraverso uno specifico richiamo normativo, i tribunali di sorveglianza citati nel disegno di legge e l'emendamento 2.138, che mira a rendere effettiva la separazione delle funzioni dei magistrati. Il testo proposto dalla Commissione, infatti, prevede la possibilità di modificare la propria funzione per ben quattro volte nell'arco della propria carriera: l'emendamento proposto dispone, proprio al fine di creare una reale separazione, che tale passaggio possa essere compiuto per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera, trascorsi 10 anni dalla nomina a magistrato. Le deliberazioni sul presente emendamento, su cui si auspica una larga intesa, e sul 2.134 (testo 2), la cui non auspicabile approvazione renderebbe invece solo apparente la separazione delle funzioni, sono dunque di grande rilevanza e su di esse si misurerà l'autonomia del Senato rispetto alle ingiunzioni dell'Associazione nazionale magistrati. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

PALMA (*FI*). Condivide le osservazioni del collega D'Onofrio sull'emendamento 2.134, che deciderà l'orientamento del disegno di legge. Riformula l'emendamento 2.103, sostituendo le parole «in nessun caso» con le altre «salvo il caso di errore macroscopico».

VALENTINO (*AN*). Segnala in modo particolare l'emendamento 2.202^a che prevede l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere agli atti che si trovino nella fase pubblica del processo.

DEL PENNINO (*DCA-PRI-MPA*). Gli emendamenti 2.140 e 2.143 prevedono che il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti possa avvenire una o due volte nell'arco dell'intera carriera. Infatti, nonostante il divieto di rimanere in distretti della stessa regione, la possibilità di quattro passaggi vanifica la separazione delle funzioni. (*Applausi del senatore Amato*).

Presidenza del vice presidente CAPRILI

CENTARO (*FI*). Gli emendamenti 2.128 e 2.129 prevedono un concorso per titoli ed esami riservato, in luogo di una procedura valutativa riservata, per l'accesso anticipato alla Corte di cassazione. Gli emendamenti 2.141 e 2.142 prevedono che il passaggio di funzioni avvenga una sola volta o due volte dopo i primi dieci anni di esercizio delle fun-

zioni nell'arco dell'intera carriera. L'attuale previsione di quattro opzioni è priva infatti di rispondenza nella vita professionale dei magistrati.

FERRARA (*FI*). Secondo notizie di agenzia, il ministro Amato ha reso dichiarazioni offensive per il popolo italiano nell'ambito di un convegno sull'Islam. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, LNP e DCA-PRI-MPA*).

PRESIDENTE. Non è questa la sede idonea a discutere l'argomento.

BRUTTI Massimo (*Ulivo*). Reformula l'emendamento 2.134 per migliorarlo tecnicamente e linguisticamente. La proposta, già richiamata all'attenzione da altri colleghi, merita di essere discussa con serenità e misura, non essendo in gioco modelli alternativi di organizzazione della giustizia. Il centrodestra, infatti, non ha proposto una riforma costituzionale per introdurre la separazione delle carriere e la discussione si svolge nel perimetro della distinzione delle funzioni. Personalmente ritiene che la possibilità di frequenti passaggi tra funzioni requirenti e giudicanti arricchisca l'esperienza professionale e giovi alla formazione del pubblico ministero; in ogni caso si tratta di trovare una soluzione ispirata da criteri di opportunità e di equilibrio, non dall'ossessione punitiva nei confronti dei magistrati. (*Applausi dal Gruppo Ulivo e dai banchi del Governo*).

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 2.102, 2.104, 2.105, 2.135 sono stati ritirati e che gli emendamenti 2.110 e 2.111 sono inammissibili, perché privi di portata modificativa.

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.201, 2.202^a, 2.108, 2.800, 2.119, 2.120, 2.154 e 2.157. Invita il presentatore a ritirare l'emendamento 2.101. Sull'emendamento 2.134 (testo 2) si rimette all'Assemblea. Il parere è contrario sui restanti emendamenti. Ritira l'emendamento 2.160.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Concorda con il parere del relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 2.134 (testo 2) dei senatori Brutti e Magistrelli invita la maggioranza a riflettere e a chiarire la propria posizione, riconoscendo peraltro la responsabilità e la compattezza del comportamento dell'opposizione. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, LNP e DCA-PRI-MPA*).

CARUSO (*AN*). Ringrazia il Ministro per aver riconosciuto la correttezza dell'opposizione e, alla luce delle altre dichiarazioni del Ministro relative alla spaccatura della maggioranza sul tema della separazione delle funzioni, chiede alla Presidenza di rinviare la discussione alla seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. Invita un Capogruppo della maggioranza ad esprimersi sulla proposta del senatore Caruso.

D'ONOFRIO (*UDC*). Supponendo di interpretare la volontà dell'Aula, in considerazione delle affermazioni del Ministro, concorda con la richiesta di anticipare la chiusura della seduta.

CASTELLI (*LNP*). Sollecita un ulteriore chiarimento da parte del Ministro su affermazioni che richiedono un'attenta valutazione e lo ringrazia per l'obiettività con cui ha giudicato l'atteggiamento dell'opposizione. La recente normativa ha dimostrato la commistione tra l'attività civile e quella penale, pertanto l'emendamento del senatore Brutti risulta superato dai fatti e rappresenta un passo indietro rispetto alle timide aperture che si erano registrate durante l'*iter* del provvedimento, che comunque appare pesantemente condizionato dalla volontà dell'Associazione nazionale magistrati. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Ricorda che il Ministro si è rimesso all'Aula per il parere sull'emendamento 2.134 (testo 2).

SODANO (*RC-SE*). Rilevando la necessità di un ulteriore approfondimento in merito all'articolo 2, si dichiara favorevole alla proposta del senatore Caruso.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta del senatore Caruso e di altri senatori, rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana. Dà annuncio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,20.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,35*).

Si dia lettura del processo verbale.

PISTORIO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta *antimeridiana del 5 luglio*.

Sul processo verbale

STIFFONI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (*LNP*). Buongiorno, Presidente; come al solito le chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

Senatore Garraffa, c'è un giornale malandrino nei suoi dintorni. No, il senatore Legnini non è molto malandrino.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,39*).

Sull'atto intimidatorio nei confronti del presidente del comitato «No Dal Molin»

ROSSI Fernando (*Misto-Consum*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Fernando (*Misto-Consum*). Signor Presidente, in apertura di seduta vorrei segnalare a lei e ai colleghi che è stato inviato, per posta, un proiettile a Cinzia Bottene, la responsabile del comitato «No Dal Molin». Al di là delle idee che possono essere presenti nel Senato, credo sia giusto che lei le esprima la nostra solidarietà e che si segnalino alle autorità competenti tutti i necessari provvedimenti. Confido, per i buoni rapporti esistenti sul territorio, che già prefettura e questura siano intervenute; mi riservo di segnalare ai nostri Servizi delle indicazioni e supposizioni, e lo farò in giornata.

PRESIDENTE. Mi pare che non ci siano dubbi: atti come questo sono riprovati decisamente e unanimemente da tutti i senatori. Per quanto riguarda eventuali iniziative da assumere, ci sarà il sostegno della Presidenza.

Per una sollecita calendarizzazione del disegno di legge n. 947

ALBERTI CASELLATI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (*FI*). Signor Presidente, nella scorsa settimana, durante la Conferenza dei Capigruppo, ho richiesto che fosse programmata prima della sospensione estiva la discussione del disegno di legge n. 947, concernente «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia».

Ebbene, signor Presidente, questo disegno di legge non è stato inserito nel calendario. La comunità delle donne immigrate è composta da 1.344.000 persone, il doppio della popolazione immigrata maschile. Le donne immigrate oggi soffrono di una doppia discriminazione: quella di essere donne e quella di essere donne immigrate. Non si tratta tanto di una questione di Islam o di donne, ma della salvaguardia dei diritti umani e delle libertà; non è questione di poco conto.

Credo che anche nella scelta delle priorità si evidenzino alcune sensibilità. Oggi viviamo in una società nella quale spesso la questione della salvaguardia dei diritti civili, come in questo caso, viene ignorata, nel presupposto di una sorta di rispetto verso una determinata cultura e una determinata identità; ma apprendiamo purtroppo, talora, attraverso fatti di cronaca, di crimini che vengono commessi a danno di queste donne e non possiamo limitarci a guardare.

La pregherei, signor Presidente, poiché lei si era impegnato personalmente a mettere in calendario questo disegno di legge, ad inserirlo prima della chiusura dei lavori in vista della pausa estiva. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Senatrice, ricordo benissimo la sua richiesta e la mia risposta; non mi sfugge assolutamente il rilievo della questione che viene posta con la sua richiesta, un rilievo enorme sotto il profilo umano, morale, ma anche economico per il nostro Paese.

Il calendario dei lavori di questa e della prossima settimana è stato deciso rigidamente; c'è l'impegno della Presidenza che, alla Conferenza dei Capigruppo di martedì prossimo, decideremo, assieme ai Capigruppo, sulle priorità che ci restano fino al momento della presumibile chiusura. Ovviamente, senza averne discusso con i Capigruppo, non mi posso impegnare a dirle di sì; le dico però che all'interno di queste priorità sarà certamente valutata e discussa la richiesta che oggi ha reiterato.

Seguito della discussione del disegno di legge:**(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario (Relazione orale) (ore 9,45)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1447.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Riprendiamo dalla votazione dell'emendamento 1.105.

CALDEROLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LNP*). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

VALDITARA (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (*AN*). Signor Presidente, intervengo per esprimere il mio voto di astensione sull'emendamento 1.105, che vorrei brevemente motivare.

Considero sbagliato il testo del disegno di legge, che tra l'altro, parlando di ruolo del personale docente, non distingue tra le varie fasce; al tempo stesso, però, credo che l'emendamento sia in contrasto con la Costituzione, là dove richiede cinque anni di anzianità di servizio indistintamente (quindi con riferimento anche ai professori ordinari) per l'accesso al concorso per uditore giudiziario.

L'articolo 104 della Costituzione prevede che i professori ordinari per poter accedere al CSM non debbano avere alcun altro requisito, mentre gli avvocati devono avere esercitato per almeno quindici anni. L'articolo 135, per l'accesso alla Corte costituzionale, non prevede, anche qui, alcun requisito particolare per i professori ordinari, mentre per gli avvocati prevede venti anni di esercizio. Vi è dunque un evidente conflitto tra quanto proposto con l'emendamento e quanto previsto alla successiva lettera *f*) del medesimo comma, laddove si dice che gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari possono automaticamente accedere al concorso per uditore giudiziario, mentre per i professori ordinari, con l'approvazione dell'emendamento, si richiederebbero almeno cinque anni di anzianità di servizio.

Con questi presupposti, dichiaro il mio voto di astensione, perché non condivido il testo del Governo ma ritengo che anche l'emendamento sia in qualche modo viziato.

ZICCONI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZICCONI (*FI*). Signor Presidente, vorrei rivolgermi al Ministro o, in sua assenza, al Sottosegretario per far presente il grave imbarazzo che io personalmente e credo molti altri senatori della Repubblica sentono in questo momento.

Signor Presidente, ho avuto modo di sapere, attraverso le rassegne stampa, che il Ministro avrebbe compiuto un atto: quello di chiedere all'Associazione nazionale magistrati di sospendere lo sciopero (penso parlasse a nome del Governo, se l'intervista è vera e fino a quando non viene smentita anche in quest'Aula dal Ministro o dal Sottosegretario), perché non c'era niente di deciso e di determinato e la riforma dell'ordinamento giudiziario poteva cambiare.

Signor Presidente, quando molti anni fa ero sui banchi dell'università si studiava in diritto costituzionale che esistevano due Costituzioni, o meglio, che esiste una sola Costituzione, ma che oltre alla Costituzione formale vi è anche la cosiddetta Costituzione materiale, che non deriva necessariamente dall'iniziativa della sola politica o del Parlamento. E tuttora ancora oggi, secondo i costituzionalisti, abbiamo una Repubblica che si chiama, che si definisce Repubblica parlamentare.

Le chiedo allora, signor Ministro (e mi rivolgo anche al signor Sottosegretario e ai colleghi presenti in quest'Aula), pregandola caldamente di considerare la questione, proprio per il rapporto di stima ed anche per l'apprezzamento del difficile sforzo che ha compiuto per portare avanti un discorso, per così dire, conciliante ed istituzionalmente accettabile sulla riforma dell'ordinamento giudiziario: se la sua dichiarazione è fedelmente riportata dalla stampa, cosa stiamo a fare noi, qui, in questo momento? (*Applausi dei senatori Amato e Amato*). Riprenda lei l'iniziativa, nell'interesse dello Stato, delle istituzioni e della dignità del Parlamento, perché oggi i cittadini italiani non considerano seriamente né il Parlamento, né la classe politica, né tutto quello che sta avvenendo: chiedo che venga sospesa questa discussione e che il provvedimento (come avevamo richiesto noi, ma in modo diverso) torni in Commissione.

E se la nuova Costituzione materiale va intesa nel senso che in Italia non si possono fare leggi senza che queste vengano trattate con l'Associazione nazionale magistrati io non mi meraviglio, signor Ministro, però non ci chiedo di stare qui a votare, a discutere e ad approvare, qualunque sia la proposta che andrà avanti, una riforma dell'ordinamento giudiziario con una dichiarazione impegnativa da parte sua nel senso di «non fate sciopero, perché vi prometto che questa riforma cambierà».

Questa è la ragione e la motivazione per cui ho chiesto di parlare.

PRESIDENTE. La ringrazio: è stato chiaro, senatore Ziccone.

ZICCONE (*FI*). Chiedo al Ministro di farsi autore della richiesta di sospensione e di ritorno in Commissione del provvedimento, in modo da consentire la trattativa che ha dichiarato o quantomeno, in alternativa, di smentire le dichiarazioni apparse su un importante organo di stampa nazionale. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il Ministro della giustizia. Ne ha facoltà.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Informo il senatore Ziccone che quando ho fatto riferimento alla possibilità di emendabilità e di miglioramento non mi rivolgevo a chi era fuori da quest'Aula, ma alla mia maggioranza e all'opposizione, nella normale, corretta dialettica parlamentare, pur nel rispetto delle autonomie di poteri e di compiti, e quindi giurisdizioni diverse.

Se poi vuole la mia opinione da questo punto di vista, di uno che è un po' indisciplinato, sono dispiaciuto per quanto accade all'esterno, nel senso richiamato ieri, a bagliori di guerra che mi auguro non permangano, che finiscono per appesantire l'atmosfera politica e istituzionale del nostro Paese. Quindi chiedo a tutti di ragionare con molta severità, scevri da pregiudizi ideologici, e di discutere con serenità. La stessa serenità che sto vedendo – e di questo ringrazio le parti in causa – in questo luogo, nella dualità del Parlamento italiano, e spero che l'incamminamento vada soltanto in tale direzione. Eventuali correttivi erano quindi richiesti ai senatori della Repubblica e non all'esterno. Che poi dall'esterno si possa fotografare, sindacare, censire, esprimere giudizi e valutazioni mi sembra appartenga al novero delle cose e del giudizio emesso da qualsiasi cittadino della Repubblica.

Se posso rivolgere ancora un invito, utilizzando questa occasione, faccio un appello affinché possibilmente non ci sia il ventilato sciopero, perché questo appesantisce e crea problemi sul piano di rapporti, che io – dal mio punto di vista – ho tentato di determinare in maniera più serena e moderata, mitigando le asprezze, smussando gli angoli, levigando gli spigoli, perché ritengo che questo sia il modo di fare, rivendicando anche a me stesso il primato della politica.

CARUSO (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Le do volentieri la parola, anche se sull'emendamento 1.105 è già intervenuto il senatore Valditara, perché abbiamo ancora cinque minuti prima di arrivare al momento in cui sarà possibile procedere alla votazione, altrimenti dovrei tenere fermo il principio che può intervenire un parlamentare per Gruppo. Ha facoltà di parlare.

CARUSO (*AN*). Intervengo solo per annunciare che, contrariamente all'opinione del senatore Valditara, il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore dell'emendamento 1.105, presentato dal senatore Palma.

Per non proseguire proprio nella maniera identica di ieri, chiedo che venga disposta la votazione con sistema elettronico.

PRESIDENTE. La votazione nominale a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico è stata già chiesta.

FERRARA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per tre minuti.

FERRARA (*FI*). Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento, non so se tre minuti sono sufficienti.

PRESIDENTE. Perché non lo sa?

FERRARA (*FI*). Certo, perché un richiamo al Regolamento è possibile che sia fatto per un tempo che non corrisponde a quello usuale per motivi di dissenso.

PRESIDENTE. Va bene, vada avanti.

FERRARA (*FI*). Ella, Presidente, ha sospeso i lavori dell'Aula nell'attesa che trascorran i venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, affinché la votazione venga effettuata mediante procedimento elettronico. La seduta è sospesa, per cui non capisco come possano essere svolti interventi da parte dei colleghi.

PRESIDENTE. Non ho sospeso la seduta. Non ho voluto creare un precedente. Avevo il tempo per dare la parola al senatore Caruso perché siamo condizionati dalla prescrizione regolamentare solo per il voto. Data la delicatezza del momento, ho voluto richiamare la motivazione per cui consentivo l'intervento del senatore Caruso, per evitare di dare la parola a più di un parlamentare per Gruppo.

FERRARA (*FI*). Signor Presidente, mi dispiace, ma nel momento in cui si verificano le condizioni per la richiesta del voto elettronico la seduta va sospesa. In questo momento la seduta è sospesa e non capisco come ella stia dando ai colleghi facoltà di intervenire. Se ciò sta avvenendo, che non costituisca precedente, perché la seduta in questo momento è sospesa.

PRESIDENTE. Non sono d'accordo con lei, senatore, ma è un chiarimento che daremo anche con il Regolamento alla mano.

FERRARA (*FI*). Nell'attesa del chiarimento, la prego di procedere alla sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Orami mancano tre minuti! Comunque, in attesa che decorrano i venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,56, è ripresa alle ore 9,59).

Riprendiamo i nostri lavori.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calderoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.105, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

PRESIDENTE. Per comodità di computo dei voti, metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.106, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.107, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.211, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva.

Ricordo che l'emendamento 1.210 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.206.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.108.

PALMA (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI*). Signor Presidente, desidero iniziare il mio intervento dicendo al senatore Calderoli che ho usato volutamente il termine «Peppiniello» anziché «Ninnillo» in primo luogo perché si trattava di una licenza poetica che sostanzialmente poteva essere consentita all'oratore per ragioni strumentali rispetto all'oggetto; in secondo luogo, perché volevo dare al senatore Calderoli la possibilità di comprovare la conoscenza della cultura non solo italiana, ma anche napoletana, sfatando così un mito negativo che da sempre – ahimè – accompagna la Lega.

Non capisco perché il relatore si sta agitando su questa storia, ricordando io un suo intervento tanto tempo fa che creò un certo dispiacere al senatore Manzione quando lui, parlando di me, disse: «Anche il centro-destra ha il suo Manzione». Il senatore Manzione si inquietò ed io rimasi onorato di questa comparazione. Ora vorrei parlare con la serenità anche del relatore.

Signor Presidente, veniamo al problema. Secondo il testo di legge varato dalla Commissione il concorso in magistratura, cioè gli scritti, si possono svolgere in più sedi, il che rappresenta una novità rispetto alla disciplina attuale, che prevede che nel concorso in magistratura le prove scritte si svolgano in una sola sede. Evidentemente vi sono ragioni di tipo logistico: in considerazione del fatto che numerosissimi sono i candidati al concorso in magistratura, immaginare più sedi è un modo di rendere più facile l'esecuzione pratica della prova scritta. Benissimo. Però, come ho già avuto modo di evidenziare ieri durante il mio intervento in sede di illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1, si finisce con l'immaginare un concorso non più di primo grado a cui possono accedere tutti i laureati in giurisprudenza, bensì di secondo grado, cioè sostanzialmente un concorso per cui il mero diploma di laurea in giurisprudenza non sarà sufficiente.

In ragione di questo (come dimostra l'esempio, sottosegretario Scotti, dell'esperienza dei concorsi per la giustizia amministrativa e per quella contabile), il numero dei candidati è destinato inevitabilmente a ridursi e ulteriormente a contrarsi in relazione agli esiti della prova quiz.

La domanda che pongo è allora la seguente: a fronte della prevedibile diminuzione del numero dei candidati e della indubbia possibilità di pre-

vedere lo svolgimento dei compiti scritti (che sono gli unici – diciamo così – francamente – in ordine ai quali non può intervenire alcuna segnalazione) in un'unica sede, perché si propongono più sedi? Dico questo anche sulla base dell'esperienza degli esami di procuratore, oggi di avvocato, in cui spesso vi erano, in passato, alcune sedi che producevano una stragrande maggioranza di vincitori del concorso e sedi che non ne producevano. Ad esempio, non so quali fossero i dati statistici di Catanzaro in relazione all'esame di procuratore, ma ponendo che registrasse una percentuale intorno all'80-90 per cento di esiti positivi, Milano o Venezia magari registravano il 10-15 per cento: non potendosi immaginare che tutti coloro che sostenevano l'esame a Catanzaro fossero geni rispetto a coloro che sostenevano l'esame a Milano e a Venezia, evidentemente il problema era la sorveglianza nel corso delle prove scritte. Non riesco allora davvero a comprendere, non essendovi una necessità di tipo logistico e pratico, perché dovete correre il rischio di consentire che lo svolgimento delle prove scritte, le uniche sicuramente in ordine alle quali non può intervenire alcuna raccomandazione, debbano avvenire in più sedi e quindi con sorveglianze e vigilanze completamente diverse, creando indubbiamente una disparità di trattamento.

Inutile dire, senza che nessuno me ne voglia, che anche in questo caso, ove si dovesse abolire la previsione di più sedi, non vi sarebbe alcun disastro di natura politica, né vi sarebbe un ulteriore irrigidimento da parte dell'Associazione nazionale magistrati.

Signor Presidente, sull'emendamento 1.108 chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Palma, in particolare per l'aggiunta di *certamen* napoletano, dove però lei ha gioco facile con un padano come il senatore Calderoli.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Palma, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.108, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.109.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, per coerenza voteremo contro l'emendamento in esame, tra l'altro perché ricordo al senatore Palma, il quale nella scorsa legislatura è stato relatore alla Camera del testo poi diventato l'ossatura portante della riforma, che allora venne inserita la previsione di più sedi; evidentemente in questi mesi c'è stato un ripensamento, assolutamente legittimo, da parte del senatore Palma, che ha ritenuto fosse meglio la sede unica.

Personalmente continuo a pensare che invece sia meglio perseguire la via della diffusione nel Paese di queste attività. Certo, c'è il problema che il senatore Palma ha denunciato e io stesso ho evidenziato ieri, e cioè che in periferia purtroppo a volte vi è meno serietà di quanto non accada altrove. Credo però che noi dovremmo legiferare cercando di superare le stranezze di questo Paese, per le quali viene considerato normale, ad esempio, in alcuni concorsi di fondamentale importanza, mantenere un certo lassismo.

Abbiamo superato, o quantomeno edulcorato, il problema esistente sul concorso per l'accesso all'avvocatura e quindi ritengo che abbiamo anche gli strumenti per poter superare eventuali discrasie che si presentino in un concorso per l'accesso alla magistratura da tenersi in una sede diversa da Roma, che sarebbe, come diceva il senatore Palma, una novità. D'altro canto, un federalista come me non può non cercare di introdurre anche grani, magari piccoli, di federalismo; chissà che non si possa fare (anche questo potrebbe essere) un concorso per l'accesso alla magistratura a Milano: sarebbe una novità simbolica, però anche molto significativa.

Inoltre ho segnalato ieri che, anche tenendosi un unico concorso in quel di Roma, vengono fuori dei risultati che, quantomeno dal punto di vista statistico, sono curiosi e sarebbero meritevoli di un qualche approfondimento.

Dunque, ritengo che la possibilità che viene data al Ministero di stabilire varie sedi comporti in primo luogo il vantaggio di avere comunque esami più snelli; per di più, in quest'Aula siamo tutti, credo, molto esperti di esami e di concorsi e sappiamo che quando si è in pochi si lavora meglio, sia da parte degli esaminandi che da parte degli esaminatori. In secondo luogo, mi pare che vi sia un significato simbolico che, almeno per quanto riguarda noi, è abbastanza importante cogliere.

Quindi, con un certo rincrescimento voteremo contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.109, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.110.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, questo emendamento è abbastanza corposo ma in realtà comporta una differenza minima rispetto al testo del disegno di legge in esame. Sostanzialmente propone che la durata del fuori ruolo dei magistrati impegnati nel comitato di controllo sia prevista per la durata dell'attività del comitato e non per la durata dalla prova, perché, essendo una novità questa del comitato che svolgerà le sue funzioni in altra sede, come facciamo ad essere sicuri che non ci sia una qualche coda di qualsiasi natura per la sua attività? Finite le prove, invece, il magistrato deve tornare ad esercitare la giurisdizione. È chiaro che, se ci fosse bisogno di qualche attività postuma, non potrebbe svolgerla perché è evidente che un magistrato che torna in ruolo non può svolgere altre attività.

Credo pertanto che l'emendamento che noi abbiamo proposto sia più conservativo e invece la vostra versione più pericolosa perché pone una misura cogente oltre la quale non si può andare. Si tratta semplicemente di una questione di natura tecnica che pregherei il Governo e il relatore di valutare.

CARRARA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (*FI*). Signor Presidente, avevo richiamato la sua attenzione prima, ma lei probabilmente non mi ha visto.

PRESIDENTE. No, non l'ho vista.

CARRARA (*FI*). Affinché rimanga agli atti, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.110, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.212.

CARRARA (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.212, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*). (*Commenti. Vivaci proteste del senatore Ranieri*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

PRESIDENTE. Colleghi, ma è possibile che non riusciamo a non urlare? Senatore Ranieri, se lei scusandosi mi chiedesse la parola sarebbe meglio, anziché urlare in questo modo che, foneticamente, sembra un ulu-

lare. (*Applausi dal Gruppo FI*). Se la pensate diversamente, continuate pure ad ululare, magari fino a quando non toglierò la seduta.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.111.

CASTELLI (*LNP*). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.215.

CARUSO (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (*AN*). Signor Presidente, questo è uno di quegli emendamenti su cui il parere contrario del relatore e del Governo è assolutamente sorprendente.

Il tema in discussione è quello dell'incompatibilità di coloro i quali sono chiamati a svolgere la funzione di commissario d'esame per l'accesso in magistratura con coloro i quali hanno in precedenza svolto attività di docenza – così recita il testo – nelle scuole di preparazione agli esami.

Credo sia assolutamente intuitiva la buona ragione che ha indotto non ricordo chi dei colleghi a presentare l'emendamento che, approvato dalla Commissione, ha modificato il testo originario del Governo. Le parole chiave di questo comma – che non sto a leggere interamente per non perdere tempo – sono le seguenti: «Non possono essere nominati componenti della Commissione di concorso i magistrati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario».

Ora, mi spiace che siano stati aggiunti anche i professori universitari (se ne risentirà il senatore Valditara): probabilmente a questi l'incompatibilità dovrebbe essere tolta, perché ontologicamente al di sopra di ogni sospetto; ma tant'è. Nell'emendamento che propongo, chiedo che siano operati nella sostanza, sottosegretario Scotti, due interventi: che siano sostituite le dizioni «professori universitari» e «magistrati» e che siano sostituite con una più generica riferita a coloro i quali hanno prestato non attività di docenza – che mi sembra assolutamente limitativo – nelle suddette scuole, ma qualsiasi tipo di attività, anche per esempio di carattere amministrativo, insomma che abbiano preso parte a quel fenomeno scuola.

Chiedo inoltre – e questa è la terza questione che ritengo debba essere oggetto di perfezionamento dell'intervento normativo, che peraltro condivido – che sia stabilito che la scuola può essere organizzata in qualsivoglia maniera. Poiché quella della scuola di preparazione al concorso in magistratura non è un'attività tipica, spesso capita che si tratti di attività estemporanea od organizzata in maniera estemporanea, per esempio attraverso la costituzione di associazioni, fondazioni e quant'altro.

Dunque, tre sono gli interventi richiesti: in primo luogo, l'introduzione del riferimento sostitutivo a «coloro i quali» (quindi, non importa

se siano magistrati, avvocati o che cosa) abbiano prestato la loro collaborazione alle scuole; in secondo luogo, che la collaborazione sia di qualunque tipo e non limitata alla pura e semplice docenza; in terzo luogo, che si estenda alla scuola, in qualunque maniera essa sia organizzata.

Si tratta di un emendamento che non ha alcun carattere ostruzionistico, che credo abbia semplicemente contenuti di perfezionamento di una – ripeto – condivisibile disposizione introdotta dalla Commissione. Mi domando per quale ragione sia il Governo sia il relatore abbiano espresso parere contrario, peraltro senza fornire alcuna motivazione, con la conseguenza che la mancanza di motivazione sembra essere una sorta di consenso alla non trasparenza, posto che l'emendamento, al contrario, genera maggiore trasparenza.

PALMA (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI*). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione l'intervento del senatore Caruso. Faccio presente che il testo che il senatore Caruso vuole emendare costituisce un emendamento all'originario testo a seguito di una mia proposta emendativa in fase referente.

Condivido pienamente le affermazioni del senatore Caruso, perché il suo testo è sicuramente, nell'unicità dell'obiettivo, migliore di quello della Commissione. Vorrei aggiungere solo che ciò è tanto vero che probabilmente taluno (non so chi, non importa), nell'esprimere parere contrario a questo emendamento, nella stesura del testo varato dalla Commissione, ha dimenticato di avere inserito nella commissione di concorso tre avvocati: per costoro non scatterebbe la mannaia, di cui al testo che si vuole emendare, proprio perché quel testo fa riferimento ai magistrati e ai professori universitari e non anche agli avvocati, che invece sono chiamati a far parte della commissione di concorso.

In definitiva, poiché sostanzialmente lo scopo che si vuole raggiungere è assolutamente comune e siccome non v'è dubbio che nella sua scrittura più completa, per un verso, e più specifica, per altri versi, la formulazione proposta dal senatore Caruso è a mio avviso più idonea al raggiungimento dello scopo di quella della Commissione, esprimo voto favorevole sull'emendamento 1.215.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.215, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.214.

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (AN). Annuncio il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale sull'emendamento posto in votazione.

Signor Presidente, su interventi come quello relativo all'emendamento precedente mi permetto di chiederle di sollecitare il Governo e un Ministro, timido e silente, a voler riconsiderare i propri pareri quando, in tutta evidenza, le motivazioni offerte lo meriterebbero. Credo sia cosa assolutamente non dovuta da parte sua, signor Presidente; tuttavia, lei che certamente ascolta le motivazioni che tutti noi ci sforziamo di offrire, quando si trova a condividere, come immagino abbia condiviso, quelle motivazioni, forse potrebbe sospingere il silente Ministro a riconsiderare il proprio parere, salvo poi confermarlo se egli lo ritiene necessario.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, lei sa che il ministro Mastella di solito non ha quel difetto; voglio comunque sottolinearle la delicatezza della sua richiesta.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.214, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.217.

CARUSO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (AN). Signor Presidente, dell'emendamento 1.217 sia il «neotimido» ministro Mastella (perché fino a qualche tempo fa condivido nel modo assoluto la sua opinione, presidente Marini, che egli non fosse né timido né silenzioso), sia il relatore hanno proposto l'accoglimento all'Assemblea, esprimendo un parere eccezionalmente favorevole.

Mi limito a dire – i collaboratori della Presidenza se ne saranno già avveduti – che il testo non è straordinario dal punto di vista della leggibilità, ma forse le parole: «cinque professori universitari» dovrebbero essere sostituite con le seguenti: «materie oggetto di esame». Il contenuto dell'emendamento sarebbe identico, ma la leggibilità complessiva della disposizione, una volta che lo stesso fosse approvato, ne guadagnerebbe. Chiedo scusa ai colleghi per avere non volontariamente procurato questo disagio all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
Chiedo al relatore il suo parere.

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Concordo con tale modifica.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.217 (testo 2), presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.213.

GASBARRI (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASBARRI (*Ulivo*). Con molta pacatezza, signor Presidente, per evitare che lei mi possa rimproverare, vorrei segnalare la necessità di aiutare il senatore Ruggeri nella sua grandissima capacità di votare con tutte e due le mani e di girare contemporaneamente il giornale. Le chiedo un suo autorevole intervento. *(Applausi dal Gruppo Ulivo)*.

PRESIDENTE. Chiedo ai senatori segretari di operare un attento controllo ovunque, in tutti i settori dell'Aula.

CARUSO (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (*AN*). Signor Presidente, questo è un emendamento sul cui merito non mi dilungo essendo assolutamente coerente, se non identico, all'emendamento 1.215, che invocava maggiore trasparenza.

Invito il collega, testé intervenuto richiamando l'Assemblea a qualcosa di molto simile alla trasparenza, di fare lui un esercizio di voto con riferimento a questo emendamento votando a favore e quindi impedendo che vi possano essere imbarazzanti situazioni di partecipanti ai concorsi per accesso alla magistratura nella veste di commissari d'esame che abbiano fino al giorno prima preparato i candidati all'esame stesso, nelle materie, per l'appunto, oggetto d'esame.

Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di quest'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.213, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.216.

MANZIONE (*Ulivo*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, vorrei testimoniare che quando le proposte dell'opposizione sono condivisibili è giusto accoglierle.

Nella specie, questo emendamento 1.216 del collega Caruso interviene su quella parte dell'articolo 1 che detta le norme per la nomina della commissione prevista per i concorsi in magistratura. L'emendamento del collega Caruso interviene in maniera puntuale su quella parte della norma in oggetto che limita la possibilità di nomina dei componenti della commissione per coloro che abbiano svolto, a qualsiasi titolo e modo, nei dieci anni precedenti attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato onorario.

Questa forma di anomala innominabilità l'avevamo già prevista per le altre categorie che compongono la commissione, cioè i magistrati e i professori universitari; l'intervento del collega Caruso è molto puntuale perché prevede di integrare la norma con l'altra categoria che fa parte della commissione di esame, cioè gli avvocati, che si aggiunge quindi alle altre due.

Signor Presidente, chiaramente preannunciando il voto favorevole a tale proposta, penso di poter dire di tutta la maggioranza e comunque di tutto l'Ulivo, mi consenta anche di sottolineare che questa è la testimonianza di come – ricorrendo ancora una volta alla commedia «Natale in casa Cupiello» – non ci sia un atteggiamento dispotico, dispettoso o preconcetto. Questa maggioranza, in Aula, come in Comitato e in Commis-

sione, ha accolto moltissimi emendamenti dell'opposizione e non si è trattato di una concessione gentile: è stato il riconoscimento di una partecipazione convinta, competente ed effettiva ad un percorso di costruzione di un testo che, mi fa piacere sentirlo dire anche dal Ministro, è largamente condiviso da tutti. Quindi, possiamo in merito sgombrare il campo: il pre-sepe è bello e quando è bello siamo pronti a riconoscerlo.

In questo caso il collega Caruso ha confezionato un ottimo emendamento e siamo felici di poterlo votare.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, l'intervento del collega Manzione mi costringe a precisare alcune questioni, in particolare la posizione della Lega Nord rispetto a questo testo. Ora, se non ho capito male il collega Manzione ha dichiarato che ci troviamo di fronte a un testo largamente condiviso; vorrei aggiungere: sicuramente non da noi. Anzi, riteniamo questo testo una sciagura; lo abbiamo detto molte volte. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

È una sciagura perché non fa fare alcun passo in avanti rispetto al testo del 1941. Lasciamo perdere la riforma della scorsa legislatura, che porta il mio nome e che va cancellata perché ha il gravissimo peccato originale di essere stata scritta dal Parlamento e non dal CSM e dall'Associazione nazionale magistrati, quindi è uno scandalo e pertanto va assolutamente cancellata, ma questo testo non è un passo in avanti nemmeno rispetto alla riforma del 1941. Anzi, lo vedremo esaminando l'articolo 2, è un testo che renderà assolutamente succubi i singoli magistrati e quindi è assolutamente anticostituzionale.

Ovviamente questo non ci ha impedito di cercare di migliorare da un punto di vista tecnico ciò che era migliorabile, ma ciò non implica in alcun modo un'adesione al testo, che riteniamo assolutamente sbagliato e soprattutto umiliante per il Parlamento. Infatti, vedere un Parlamento che sottoscrive pedissequamente ciò che è stato scritto da altri è per me umiliante.

In merito vorrei rendere una testimonianza all'Aula. Ho partecipato ad una seduta dell'Ufficio di Presidenza in cui veniva audita l'Associazione nazionale magistrati. Ad un certo momento, dato anche il clima assolutamente informale che caratterizza le sedute dell'Ufficio di Presidenza, il relatore, evidentemente perdendo un po' di vista i diversi ruoli, ha chiesto – ed anche ottenuto – spiegazioni sul testo dai rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati. Questa è una testimonianza personale, è la verità dei fatti e stiamo legiferando su testi di questa natura. Continuo a dire che ritengo anche umiliante il fatto che né il relatore né, soprattutto, il Governo quando rilasciano, a termini di Regolamento, i pareri sugli emendamenti dell'opposizione si degnano di dare una motivazione. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.216, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.218.

CARUSO (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (*AN*). Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà in tutta evidenza a favore dell'emendamento 1.218 che si propone – anche in tal caso in chiave non ostruzionistica, ma di semplice proposta di perfezionamento del testo – di introdurre un limite di età massimo indipendentemente dal periodo che è decorso dal momento in cui il componente della Commissione è stato collocato a riposo.

La finalità è assolutamente evidente; non vi è alcuna ragione per precludere la possibilità di svolgere la funzione di commissario a colui il quale sia stato collocato a riposo, al pensionato, anzi, mi sembra un'idea pregevole perché recupera risorse anche importanti e di rilievo. Tuttavia introdurre un limite massimo di età mi sembra opportuno, anche per chiudere ad un certo livello, ad un certo punto, la forbice di distanza tra l'esaminato e l'esaminando, che diversamente potrebbe diventare incongrua.

DIVINA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LNP*). Signor Presidente, vorrei capire una questione.

Il precedente intervento del collega Manzione, in modo un po' ipocrita, voleva sfalsare il modo di operare, dicendo che, se qualche emendamento intelligente viene proposto, può essere anche accolto. Mi pareva che questo secondo emendamento fosse più che ragionevole nel senso di porre un tetto a settantasette anni, anche per non incorrere nello sfruttamento senile e non più minorile: lasciamo a riposo questi professori universitari che hanno quasi raggiunto la soglia dell'ottantesimo anno di età. Perché prima si poteva accettare, quello di prima probabilmente era tanto acqua di rose, *tamquam non esset*, non cambiava la sostanza della norma, mentre questo un piccolo vincolo lo pone. A questo punto viene da chiedersi una cosa; abbiamo letto tutti questa mattina le testate nazionali che riportano che l'Associazione nazionale magistrati non condivide questa legge e ha già indetto per il 20 luglio prossimo una giornata di sciopero.

È emerso dal dibattito che c'è stata una grossissima ingerenza dell'Associazione nazionale magistrati; mi pare che del resto il sottosegretario Scotti sia un autorevole esponente. Non riusciamo, tuttavia, a capire se questa legge è stata fatta dall'Associazione nazionale magistrati, che in parte dice di non condividere; il ministro Di Pietro fa operazione lobbistica dicendo che sta con i magistrati e lo vedremo probabilmente partecipare in piazza a qualche manifestazione, però abbiamo sentito un altro magistrato che è seduto in quest'Aula e che ha seguito la legge nel corso dell'*iter* istruttorio in Commissione giustizia. Mi riferisco al collega Casson, che ha affermato che c'è stata la totale chiusura da parte dell'opposizione nel collaborare alla stesura del testo finale. Ma delle due l'una: o c'è stato il grande inciucio e ha ragione Di Pietro – e forse lo metto in dubbio, anzi sicuramente – o ha ragione Casson e Di Pietro è una persona che non dice il vero.

Veniamo al punto della situazione: è possibile che lasciamo che l'Associazione nazionale magistrati decida quali sono le leggi buone e quelle che non lo sono? Ma qual è il ruolo dell'Associazione nazionale magistrati e, a questo punto, della magistratura in questo Paese? Applicarle, le leggi, o partecipare al processo formativo giudicando e impedendo, a questo punto, leggi che non sono gradite? Ma il ruolo di quest'Aula qual è? È forse quello di fare sentenze? E se noi non possiamo fare leggi perché chi dovrebbe applicarle ed emettere sentenze si sostituisce a noi, cosa è, una sovversione dell'ordine costituito?

Vorrei riproporre Montesquieu a tanti magistrati che si permettono di agire in totale libertà in questo frangente. C'è un reato che è imputabile soltanto al Capo dello Stato ed è l'attentato alla Costituzione, è così specifico da non potersi estendere o applicare per analogia, ma l'insubordinazione di un ordine, di un potere all'interno dello Stato non rischia di invadere la sfera di un reato, appunto, di insubordinazione, di attentato alla Costituzione? Qua si stravolgono addirittura i ruoli.

Mi rivolgo al Di Pietro politico adesso, non più Ministro: come fa un esponente politico a dire: «Io sto con i magistrati»? Non ha certo ricevuto i voti dai magistrati, Di Pietro, è un libero eletto con i voti degli italiani e dovrebbe dire: «Io rappresento il popolo italiano» e il popolo italiano ha bisogno di una giustizia fatta per il popolo, non a misura dei magistrati (*Applausi dal Gruppo FI*), come ha bisogno di una sanità a misura degli ammalati, di chi ha bisogno dell'assistenza e non a misura dei sanitari, altrimenti qui non ci capiamo più, ma un ripristino dei ruoli è senz'altro necessario. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

CARRARA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.218, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.112, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.219, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.220.

VALENTINO (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO (*AN*). Signor Presidente, noi trattiamo dell'ordinamento giudiziario, altrettanto abbiamo fatto nel corso della legislatura passata, ma sullo sfondo della trattazione di queste materie aleggia sempre il grande tema fortemente avvertito non soltanto dagli operatori della giusti-

zia, ma anche dall'opinione pubblica: quello della separazione delle carriere.

La separazione delle carriere però è un argomento che viene rifiutato, il Parlamento da tempo si tormenta su tutte le ipotesi possibili, ma questo tema è un tema rifiutato, è un tema che comporterebbe fatalmente anche una riforma costituzionale, certamente distante dalle argomentazioni delle quali oggi stiamo discutendo. Però è il problema, il vero problema della condizione magistratuale, questa commistione tra accusa e giudizio rifiutata dalla norma costituzionale e comunque sussistente nonostante le pulsioni culturali contrarie.

E allora, l'emendamento non intende assolutamente costituire il prodromo di una riforma che prima o poi certamente si farà ma che io vedo ancora molto lontana. Credo tuttavia sia non inopportuno che un giovane magistrato che si appresta ad affrontare una complessa attività possa rappresentare quali siano le sue attitudini di massima, quale attività intenda prevalentemente svolgere, quella requirente o quella giudicante, senza che ciò possa minimamente turbare lo svolgimento della sua attività o le valutazioni che in ordine a questa attività si faranno successivamente.

Voglio ricordare che la legge Castelli, che con tanta pervicacia si vuole abrogare, su questo tema stabiliva in termini netti una dichiarazione da parte del soggetto che accedeva alla magistratura. La formula che si adotta in questa sede è molto più cauta, molto più blanda, è una dichiarazione di intenti che certamente potrebbe essere sostanzialmente modificata nelle valutazioni più intime dello stesso candidato nel momento in cui, nel corso della sua attività, si rendesse conto che l'una condizione o l'altra siano più apprezzabili rispetto a quelle ipotizzate all'inizio della carriera. Credo che ciò non cambi nulla nella sostanza, che si tratti di un elemento che può essere introdotto; potrebbe essere un segnale, signor Presidente, ai 200.000 avvocati che reclamano la separazione delle carriere e che invano attendono un segnale dal Parlamento.

Rassegno queste mie riflessioni all'Assemblea, perché le consideri e possa fare delle valutazioni che non siano del tutto distoniche rispetto ad un'area della società non secondaria come l'avvocatura italiana.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole della Lega sull'emendamento 1.220, che mi pare possa far aggiungere qualche riflessione alle considerazioni, già di per sé esaustive, del collega Valentino.

Come giustamente diceva il presentatore di questo emendamento, con esso non si vuole certo anticipare o stabilire un prodromo della separazione delle carriere, tema quest'ultimo che aleggia sempre in queste aule e nell'opinione pubblica quando si parla di ordinamento giudiziario. Più semplicemente l'emendamento aveva l'intenzione, almeno io credo, di

consentire l'introduzione di una qualche informazione di natura statistica; perché è del tutto evidente che esiste questo problema, è del tutto evidente che l'attività di pubblico ministero è completamente diversa da quella di giudice. Quindi, questo tipo di informazioni poteva servire anche al CSM (anzi, soprattutto a quest'ultimo) per valutare in che modo potessero essere coperti i ruoli vacanti. Ebbene, la cosa fa talmente paura all'Associazione nazionale magistrati e alla magistratura organizzata che non può essere nemmeno evocata: fa venire in mente quelle frasi che compaiono in certi libri di fantascienza di serie B, quando il mostro o il diavolo non può nemmeno essere evocato ma basta l'evocazione del nome perché in qualche modo esso si materializzi.

A questo punto siamo giunti ad una sorta di iconoclastia. Questa maggioranza prona e succube ai voleri di un quarto potere va avanti imperterrita sul tema, non si capisce neanche più perché, in quanto nella scorsa legislatura si pensava che in qualche modo potesse avere un qualche vantaggio politico a farlo. Oggi la divulgazione di alcune intercettazioni ha dimostrato che ormai (giustamente, da questo punto di vista) la magistratura è fuori controllo: la sinistra, che forse si illudeva di controllarla, di averla alleata si è dovuta amaramente risvegliare da questo tranquillo sogno.

Stiamo creando un mostro che ci mangerà tutti. Questa, purtroppo, è una profezia da Cassandra ma – vedete – c'è un piccolo problema: Cassandra aveva ragione. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.220, presentato dai senatori Valentino e Losurdo.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo emendato.

MANZIONE (*Ulivo*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, voglio ricordare ai reduci della scorsa legislatura come me il clima che vivevamo in quest'Aula quando, nella XIV legislatura, si stava esaminando l'altra riforma, quella che portava la firma dell'allora ministro Castelli. Lo voglio ricordare non per fomentare polemiche o climi di contrapposizione, ma soltanto perché c'è una storia che lega le cose e i comportamenti. Se quella storia in qualche modo resta libera nella mia memoria, ritengo necessario intervenire come maggioranza per evitare di commettere quello che all'epoca, secondo me, fu un errore che commise la maggioranza di allora, attuale op-

posizione, ovvero sia blindare un testo, non consentire alcun tipo di confronto, e allo stesso tempo... (*Numerosi senatori escono dall'emiciclo. Brusio. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Senatore Manzione, la prego di interrompersi solo per un attimo, perché poi non gradisco ricevere le reprimende indirizzate al Presidente. Chi deve uscire lo faccia.

La prego di attendere ancora un altro momento, senatore Manzione: è meglio anche per lei, perché i colleghi le passano davanti. Ora la prego di proseguire, perché il brusio si è attenuato.

MANZIONE (*Ulivo*). Sì, signor Presidente, perché sono usciti tutti i neofiti; probabilmente soltanto i senatori presenti nella scorsa legislatura ritengono giusto rivisitare quei tempi.

PRESIDENTE. Vada avanti.

MANZIONE (*Ulivo*). Come dicevo, la storia della passata legislatura ci induce invece a cercare di essere costruttivi negli atteggiamenti, a discutere approvando anche gli emendamenti che condividiamo, perché è evidente che la maggioranza deve farsi carico di realizzare attraverso i disegni di legge il programma di Governo per il quale è stata eletta. Però il clima – signor Presidente, lei non c'era, perché all'epoca era stato eletto nell'altra Camera – è completamente diverso, se è vero (come è vero) che arriviamo in Aula con un testo complessivamente condiviso.

Capisco che il collega Calderoli, gli amici della Lega – e nella specie ancora di più il collega Castelli – abbiano la necessità di dimostrare che c'è una forma di contrapposizione, però i dati reali restano tali ed è un dato reale incontrovertibile, per esempio rispetto all'articolo 1, che a parte i due o tre incontestabili emendamenti approvati in Aula (chiaramente questo rende merito e onore al relatore ed al Governo), nell'arrivare ad indicare la strada, il percorso, la proposta dell'articolo 1 sono stati accolti, tra Comitato e Commissione, almeno venti emendamenti dell'opposizione.

Questo è il metodo di una maggioranza responsabile, che è pronta a misurarsi concretamente e non ha bisogno d'imporre in qualche modo i muscoli per cercare di accreditare una convergenza che sia effettivamente condivisa. Questo perché, è innegabile, siamo una maggioranza abbastanza plurale, ecco perché il lavoro proficuo svolto in Commissione ha prodotto il testo condiviso che abbiamo in Aula.

Occorre però anche ragionare di quello che significa questo testo rispetto al decreto legislativo n. 160 che è stato modificato. Le novità più rilevanti – ne hanno parlato in pochi fra i colleghi – sono due, a mio parere.

In primo luogo, è stato soppresso l'assurdo obbligo di scegliere in via preliminare l'area funzionale, giudicante o requirente, cui essere assegnati dopo l'espletamento del concorso. Una piccola traccia di questo grande contenuto – secondo l'allora maggioranza – era rinvenibile nell'ultimo

emendamento che il collega Valentino ci ha chiesto di votare e che è stato respinto. Abbiamo ritenuto che questa opzione preventiva non fosse assolutamente compatibile con l'impianto complessivo previsto dalla Costituzione.

In secondo luogo, abbiamo cancellato – e nessuno l'ha detto – nell'ambito delle prove orali il contestatissimo *test* psicoattitudinale.

Su questi due punti, che sono stati gli argomenti sui quali l'Associazione nazionale magistrati ha fatto una campagna durissima nella scorsa legislatura (e penso che queste cose le dirà anche il collega Centaro che interverrà dopo di me), ho l'impressione che qualcuno abbia la memoria corta, perché se l'ANM avesse la capacità di conservare una nitida memoria del recente passato, probabilmente apprezzerrebbe molto di più il presente e non minaccerebbe azioni – come dire – «ritorsive» – tra virgolette – per il futuro.

Come affermava poco fa il collega della Lega, ci si accusa di avere subito la dettatura del provvedimento da parte dell'Associazione nazionale magistrati, poi da altri subiamo l'accusa di essere contestati dall'Associazione nazionale magistrati: questa doppia lettura in qualche modo indica che siamo sulla strada giusta. Avrei comunque gradito da parte dell'Associazione nazionale magistrati una valutazione molta più convinta, consapevole di quello che era e di quello che invece è lo scenario che si prefigura.

Per fortuna non tutti i magistrati la pensano nello stesso modo: per esempio c'è una intervista a Pierluigi Vigna sul «Corriere della Sera» in cui in qualche modo dà conto che il lavoro svolto in Parlamento è apprezzabile e indica una direzione di marcia che assolutamente non deve essere censurata in via preventiva.

Il nuovo concorso, così come previsto dall'articolo 1, si configura come una prova di secondo grado, che dovrebbe evitare così tutti i problemi che sono sempre nati con l'obbligo di snellire il quadro dei partecipanti con la preselezione, con tre prove scritte. Abbiamo eliminato la previsione di un quarto elaborato pratico proprio recependo delle indicazioni e degli emendamenti che venivano anche dall'opposizione.

Tra le altre novità di rilievo che è giusto lasciare agli atti – e mi avvio a concludere, perché sono il contenuto preciso dell'articolo 1 – c'è da ricordare sicuramente la modifica circa la composizione della commissione per l'accesso in magistratura. Abbiamo lavorato molto su questa parte del provvedimento, abbiamo contemperato diverse esigenze, abbiamo accolto moltissimi emendamenti dell'opposizione, alcuni proprio in questa materia anche in Aula, e su questo voglio dire – per essere equanime – che per la prima volta nella commissione di concorso per l'accesso in magistratura sono presenti gli avvocati accanto ai docenti universitari. Come ho detto poc'anzi per l'ANM, il dispiacere è che anche in questo caso, pur avendo introdotto una novità assoluta, che poi coincide con la filosofia complessiva di tutto il provvedimento, dobbiamo riscontrare che anche gli avvocati sono in agitazione.

Probabilmente se riscontriamo, da una parte, l'agitazione degli avvocati, dall'altra, quella dei magistrati possiamo essere consapevoli che, fino

a questo punto, il provvedimento va in un'unica direzione: quella di recuperare l'efficienza della giustizia, senza guardare a nessuna categoria se non a quella principale, che è poi quella che ci interessa. Mi riferisco alla categoria degli utenti della giustizia che necessita che vi sia un servizio che funzioni.

Per queste ragioni dichiaro sull'articolo 1 il voto favorevole del mio Gruppo. (*Applausi dal Gruppo Ulivo e dai banchi del Governo*).

CENTARO (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, Forza Italia voterà contro l'articolo 1 perché, in realtà, il problema non era quello indicato dal collega Manzoni, cioè un elenco di negatività, di incongruenze e di prove che appesantivano il concorso. Il vero problema era quello di prevedere un concorso che innovasse e modernizzasse l'accesso in magistratura attraverso una selezione diversa e che, soprattutto, costituisse un punto di partenza ai fini della distinzione delle funzioni che, tra l'altro, compare in maniera assolutamente esplicita nel programma dell'Unione.

Si parla di distinzione accentuata delle funzioni, ma in realtà così non avviene perché, a differenza del testo della riforma Castelli in cui già dal concorso si ipotizzava una divaricazione, attraverso una manifestazione di volontà del concorrente nei confronti dell'una o dell'altra funzione, in questo modello di concorso tutto ciò non avviene. C'è un pasticcio – di cui parleremo in seguito – per quanto attiene alla distinzione delle funzioni e noi riteniamo che già dal concorso si debba delineare la carriera professionale del magistrato proprio affinché egli possa svolgere un tirocinio e possa conseguire una specializzazione consona alla funzione che intende svolgere, tra quelle requirente e giudicante.

Allora, ci si rende conto di come poi, alla fine, questo concorso sia rimasto pressoché identico a quello precedente. È vero, si tratta di un concorso di secondo grado, ma tra le categorie elencate è scomparsa quella dei rappresentanti delle Forze armate dello Stato, con una certa incongruenza, perché se vengono ammessi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con qualifica dirigenziale – e tali sono, in realtà, anche coloro che militano nelle Forze armate dello Stato raggiunto un certo livello o grado che viene equiparato alla qualifica dirigenziale – ci si rende conto di come poi alla fine ciò che è stato tolto esplicitamente rientri dalla finestra; però, l'averlo tolto ha avuto come significato una sfiducia nei confronti dei rappresentanti di queste categorie.

La stessa problematica relativa all'anzianità maturata in diversi rami dell'amministrazione e le stesse materie indicate danno conto di un concorso rimasto vecchio. Nel momento in cui materie come il diritto industriale, il diritto d'autore e tutte le espressioni di un'economia sempre più avanzata (che deve essere presente, perché si deve fare in modo che

questo tipo di controversie venga reintrodotta e ricompresa nel confronto giudiziario e nelle aule dei tribunali) sfuggono alle aule dei tribunali attraverso arbitrati, è evidente che non vi è la possibilità di preparare preventivamente coloro che tentano di accedere alla magistratura su materie che sono il futuro, o meglio il presente dell'economia.

Lo stesso dicasi per le problematiche relative alle lingue straniere. Si introduce finalmente un timido accenno alle lingue straniere, però si rimane sempre, tutto sommato, nell'ambito dell'Unione Europea. Nulla vietava che anche la lingua araba vi potesse entrare, considerato che l'Italia è zona di frontiera e si confronta con problematiche (tra cui l'immigrazione, la presenza di gruppi clandestini e non all'interno del premio territorio) di Paesi a prevalenza assoluta di lingua araba. Ebbene, sicuramente anche questa possibilità di scelta avrebbe potuto essere un modo per rendere più moderno e più consono alla realtà il concorso.

In realtà, il problema che ha sollevato il collega Manzione non è stato tanto quello di disconoscere una forza condizionante da parte della Associazione nazionale magistrati e del CSM; certamente c'è stata e la verità è che forse costoro hanno chiesto troppo, come è loro abitudine d'altra parte. Infatti, ricordo che anche nella XIII legislatura, nell'ambito della riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale e nella riforma costituzionale dell'articolo 111, con posizioni di maggioranza e minoranza identiche a quelle attuali, la magistratura cominciò ad agitarsi spauracchi dicendo che il Parlamento stava per abrogare per legge la mafia, la lotta alla mafia e quant'altro: non è avvenuto nulla di tutto ciò.

Ci si deve allora rendere conto che, nella migliore delle ipotesi, c'è una ritrosia culturale nei confronti del nuovo, nella più realistica delle ipotesi, una assoluta chiusura contro qualsiasi riforma che possa comportare un mutamento dello *status quo*, un venir meno di incrostazioni di potere e di controllo, anche fin dall'accesso al concorso in magistratura, utile a far vivere le correnti, utile a quella autoreferenzialità che la magistratura italiana continua sempre ad avere e che la porterà inevitabilmente ad una delegittimazione. (*Applausi del senatore Biondi*).

VALENTINO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO (AN). Signor Presidente, voteremo contro l'articolo 1 del disegno di legge in esame. Voteremo contro questo concorso in magistratura (di questo tratta l'articolo 1), che apparentemente si pone come fatto innovatore, essendo un concorso di secondo grado rispetto a quello precedente, ma che nella sostanza non risponde ad una serie di esigenze fortemente avvertite rispetto ad alcuni temi importanti.

La selezione va effettuata tra soggetti di assoluta qualità e questa qualità deve emergere sulla base delle attività precedenti, delle pregresse esperienze, delle attività svolte: non vi è manifestata un'esigenza del genere.

Le funzioni che si vanno ad affrontare dopo aver vinto il concorso certamente non possono essere opportunamente tutelate da quel simulacro di tirocinio che si svolge. Non vi è un tirocinio adeguato. Eppure di lì a poco, questi giovani, che non hanno una particolare esperienza, non hanno maturato nella vita di relazione contatti utili ad un esame più compiuto e più sereno delle complesse realtà con le quali si confronteranno, assumeranno un ruolo di grande responsabilità: saranno magistrati, decideranno della libertà delle persone e dei loro patrimoni: come qualcuno ha detto, decideranno delle anime dei soggetti dei quali dovranno occuparsi.

Francamente, avevo confidato che nel corso della discussione in Aula queste esigenze sarebbero state avvertite maggiormente e che vi sarebbe stato un dialogo più aperto; invece no: ci troviamo di fronte agli schemi tradizionali, le nostre proposte vengono sistematicamente rigettate, non si discute.

Ma tra i colleghi della maggioranza non c'è alcuno che su questo tema così sensibile, significativo ed importante, determinante nella storia degli ultimi anni di questo Paese avverta un'esigenza da sottoporre alla nostra valutazione? Va tutto bene così? Francamente, resto perplesso. Vi sono realtà che prescindono dalla contrapposizione tradizionale degli schieramenti: qui si tratta delle garanzie dei cittadini. Stiamo discutendo delle garanzie dei cittadini e degli uomini che di queste garanzie si debbono rendere interpreti e non si leva una voce a proporre una soluzione?

È stato il compito del relatore, certamente apprezzabile. Egli ha valutato anche con favore talune proposte che sono giunte dall'opposizione; però, devo dire che sono stati tutti momenti residuali rispetto ad un'esigenza così vasta che qui, nel dibattito in Aula, avrebbe potuto rivelare i suoi aspetti più significativi.

Le discussioni nei Comitati ristretti, le discussioni in Commissione sono prevalentemente tra addetti ai lavori e sono certamente utili ad un impianto tecnico, ma è in questa sede che le funzioni più avvertite dall'opinione pubblica debbono trovare i loro interpreti e i loro adeguati proponenti. Così non è stato e quindi verrà votato un documento pallido, un documento non particolarmente adeguato alle necessità delle quali sempre abbiamo discusso e che, con un colpo di maggioranza (perché la maggioranza è fatta soltanto di qualche soggetto in più), contribuirà a fare un passo avanti. Bene, non avete reso un buon servizio al Paese.

D'ONOFRIO (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, il Gruppo UDC voterà contro l'articolo 1. Le ragioni le indicherò con maggiore precisione in riferimento all'articolo 2 se, come temo, la bocciatura degli emendamenti essenziali che abbiamo presentato, non concorrendo in alcun modo a fare ostruzionismo su questa legge, renderà chiaro che la nostra delusione è molto grande. Lo diremo dunque dopo che saranno stati bocciati i nostri

due emendamenti. Comunque, il Gruppo UDC, che non ha presentato emendamenti a questo articolo, vota contro l'articolo 1 perché è l'inizio di una riforma che ritengo assolutamente inadeguata per risolvere i problemi della giustizia italiana.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, c'era un bellissimo film orientale, «Rashomon», nel quale lo stesso episodio veniva raccontato da persone diverse e ciascuno vedeva una realtà completamente diversa. In questo caso non so se stia accadendo la stessa cosa o se semplicemente stiamo facendo il gioco delle parti, ma l'intervento del senatore Manzione, francamente, è abbastanza sconcertante. Ha dipinto una realtà che io, almeno personalmente, non ho assolutamente letto, e cioè quella di una maggioranza che ha dialogato con l'opposizione, che ha aperto alle ragioni dell'opposizione, ha accolto emendamenti dell'opposizione. Non è stato assolutamente così.

Una cosa è vera: il clima che si respira in Aula è molto diverso da quello che si respirava quando veniva discussa la cosiddetta riforma Castelli, ma ciò è merito di questa opposizione; ricordo infatti la guerra scatenata, in Aula e fuori, addirittura con insulti e con attacchi personali, e portata avanti dall'attuale maggioranza nei nostri confronti. Se oggi il clima è migliorato, ciò forse va ascritto esclusivamente alla maggiore civiltà che noi manteniamo nei rapporti da tenersi in quest'Aula. Questa è l'unica verità.

Per il resto, continuiamo a dichiarare *apertis verbis* l'assoluta e totale contrarietà a questo disegno di legge per la genesi con cui si è formato. L'articolo 1 è quello sul quale sicuramente siamo meno distanti, perché la sua *ratio* fondamentale è quella che avevamo posto e che questa maggioranza ha accettato. In pratica, il problema fondamentale è che si passa da un concorso di primo grado ad un concorso di secondo grado.

Questo è il dato ed il *core* di questo articolo: è quindi evidente che, avendo la maggioranza accettato la nostra impostazione, la contrapposizione su di esso è inferiore a quella che può verificarsi su altri articoli. Certo, in sede di Comitato ristretto e di Commissione la maggioranza – bontà sua – ha accettato qualche piccolo emendamento tecnico, ma questo credo sia inevitabile, atteso che abbiamo cercato di migliorare ciò che era comunque migliorabile.

Quanto ai tempi, vorrei ribadire quanto abbiamo già rilevato e continueremo a rilevare nel corso di questo dibattito, ossia l'assurdità delle argomentazioni portate avanti dall'Unione. Siamo stati accusati – l'ha fatto anche oggi il senatore Manzione – di aver bloccato e blindato il provvedimento, mentre abbiamo impiegato soltanto tre anni e otto mesi per portarlo a termine; credo che dovremmo fare un *mea culpa* e capire perché il provvedimento è restato anni e anni nelle Commissioni quando noi era-

vamo al Governo, mentre vi è rimasto soltanto qualche mese in quelle gestite dall'Unione. È una colpa che abbiamo e un merito che dobbiamo riconoscere all'Unione: evidentemente, sono molto più determinati di noi quando intendono portare avanti un qualche provvedimento.

Che la chiusura sia totale, però, lo dimostra il fatto che sui dati fondamentali non vi sia stata alcuna modifica di questa norma. Qual è, allora, il punto basilare che ci induce a votare contro? Evidentemente, l'abolizione della previsione in base alla quale il candidato, all'atto dell'iscrizione, doveva dichiarare se intendeva poi percorrere la carriera requirente o quella giudicante.

Questo è il punto dirimente sul quale, evidentemente, il nostro disaccordo è profondo e pertanto esprimeremo voto contrario. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Signor Presidente, stiamo per esprimere un voto importante sull'articolo 1. Già questa mattina ho segnalato al segretario del Consiglio di Presidenza, il collega Barbato, e poi anche agli uffici, il verificarsi, a volte, della votazione da parte di alcuni colleghi in banchi che non risultano occupati.

Ora, signor Presidente, dal momento che fra qualche istante voteremo – e si tratta di un voto importante, perché riguarda l'articolo 1 del disegno di legge in esame – torno sulla questione relativa alla sistemazione dei posti in Aula e alle votazioni effettuate con il sistema elettronico, su misure finalizzate ad evitare che accada quanto ho detto.

Per quanto riguarda la sistemazione in Aula, sarebbe sufficiente che la Presidenza assegnasse i posti almeno per divisione tra maggioranza e opposizione. Questo *minimum* di assegnazione di posti consentirebbe alle stesse di autodisciplinarsi: già questo sarebbe un vantaggio sia per la maggioranza che per l'opposizione (perché così chi intende farlo lo fa e chi non intende farlo non lo fa). Meglio sarebbe assegnare i posti a ciascun Gruppo; altrimenti, che almeno si delimiti il campo tra maggioranza e opposizione: questa soluzione sarebbe d'aiuto.

Signor Presidente, anche nel quadro delle iniziative assunte, molto lo devolmente, dalle Presidenze del Senato e della Camera in relazione ai costi sostenuti dalle due Amministrazioni, credo che questo sia, per il Consiglio di Presidenza, il momento giusto per affrontare la questione del voto sotto il profilo amministrativo. La questione è davvero delicata. Infatti, come tutti sanno, questo è un modo di essere presenti ed avere diritto alla diaria senza votare. È arrivato il momento che della materia, già affrontata dal collega Malan e da altri senatori nella passata legislatura, se ne occupi il Consiglio di Presidenza.

Signor Presidente, la mia opinione è che se un collega non vota non può risultare presente. La semplice introduzione della scheda per aver di-

ritto alla presenza amministrativa ed evitare la sanzione per l'assenza, anche quando non si è materialmente presenti e votanti, reca un danno economico alle casse del Senato e fa venire meno la funzione stessa della sanzione, che rappresenta più che altro un modo per invogliare i colleghi ad essere presenti.

Credo quindi che la questione vada affrontata essendo un problema di trasparenza e di risparmio per l'Amministrazione. Poiché si tratta di un tema caro sia alla maggioranza che all'opposizione e sul quale siamo tutti d'accordo, proporrei di eliminare questo piccolo privilegio affinché nell'opera saggia fin qui portata avanti dalla Presidenza del Senato anche una tale piccola questione possa contribuire a dare un segnale positivo.

Ho voluto cogliere questa occasione, signor Presidente, perché fra qualche istante ci sarà una votazione importante ed è giusto che lei richiami tutti i colleghi a votare ognuno per sé.

FERRARA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*FI*). Signor Presidente, vorrei fare un appello alla proverbiale e universalmente riconosciuta onestà intellettuale del senatore Boccia per capire il reale motivo del suo intervento. Infatti, poiché tale intervento presenta connotazioni di ostruzionismo interno alla maggioranza, dal momento che ripete un argomento che in quest'Aula è stato più volte avanzato da suoi predecessori, anche esperti di Regolamento, nella passata legislatura nonché in questa, chiedo alla Presidenza di interrogare il senatore Boccia al fine di capire il reale motivo dell'estemporaneità del suo intervento. Ne saremo tutti molto soddisfatti e credo che l'Aula potrebbe uscirne confortata nella qualità e nella quantità. (*Applausi del senatore Amato*).

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, cercherò di capire meglio la questione e non escludo che lei possa toccare qualche punto che meriti dei chiarimenti.

Vorrei dire al senatore Boccia che per i posti in Aula i senatori segretari hanno avanzato un'ipotesi, che però si è fermata di fronte alla costituzione di un nuovo Gruppo in queste ultime settimane, che ha fatto sorgere qualche problema che stiamo cercando di risolvere.

Per quanto riguarda le altre questioni da lei avanzate, abbiamo proceduto ad affrontarle in seno al Consiglio di Presidenza fornendo a tutti i Capigruppo gli elementi essenziali. Lunedì prossimo probabilmente si giungerà ad un momento conclusivo.

Per quanto concerne, poi, i risparmi che si potrebbero realizzare, trattandosi di materia amministrativa, sulla quale sono poco ferrato, provvederò a farmi spiegare bene i dettagli della sua richiesta per capire se merita un'azione finalizzata a procedere in tale direzione.

FERRARA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (*FI*). Signor Presidente, mi permetto di apprezzare l'elevato livello della risposta da lei fornita al senatore Boccia, che ci consente di promuovere la sua candidatura anche a Segretario generale dell'ONU, proprio per l'arte e la diplomazia contenute nel suo intervento.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, dovete fare spazio ai giovani, non ai vecchi come me. Questa proposta e altre di livello minore non esistono per l'esigenza di dare spazio ai giovani.

CARRARA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Proteste dei senatori Garraffa e Legnini).

Prego i senatori segretari di fare attenzione alla votazione.

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

GARRAFFA (*Ulivo*). È andata per uno, Presidente! Guardate ed aprite gli occhi! Ci sono i pianisti! Anche per questo sono pagati i senatori segretari!

PRESIDENTE. Bisogna controllare meglio; d'accordo, lo faremo. Ha ragione, senatore Garraffa, ma ormai abbiamo votato. Raccogliamo il suo richiamo perché entrambi i senatori segretari siano più attenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,25)

CARUSO (*AN*). Come ho fatto con gli emendamenti proposti all'articolo 1, così farò in relazione a questi: spenderò poco del mio tempo ora per illustrarli nel loro complesso, riservandomi di intervenire successivamente una volta che potrò avere nuovamente la parola in sede di dichiarazione di voto. (*Il senatore Garraffa dà indicazioni al senatore segretario Barbato, sopraggiunto presso i banchi dell'Ulivo*).

Signor Presidente, perché non si occupa di sedare gli animi? (*Richiami del Presidente*). Grazie, Presidente.

Soffermo la mia attenzione e richiamo quella del relatore e del Governo in particolare sull'emendamento 2.201, che interviene sul primo capoverso dell'articolo 11 richiamato nel testo. Siamo al comma 2 dell'articolo 2. Recita la disposizione, in tema di valutazione della professionalità, che tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio, a decorrere dalla data della nomina: tutti i magistrati vuol dire, ovviamente, tutti, nessuno escluso; quindi, compreso, ad esempio, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Non ho fatto, signor Presidente, due esempi a caso. Ho parlato di due magistrati, uguali a tutti i magistrati, che hanno, tuttavia, rispetto a tutti i magistrati una peculiarità: sono componenti di diritto del Consiglio superiore della magistratura.

L'emendamento che propongo limita le valutazioni di professionalità a tutti i magistrati che sono pervenuti a subire o comunque a sostenere la settima valutazione e quindi non a quelli di maggiore anzianità di età e di età nella magistratura. Quindi, di fatto, viene ad escludere quantomeno questi due soggetti. È opportuno che questi due soggetti vengano esclusi dalla valutazione di professionalità, sembrandomi incongruo che il Consiglio superiore della magistratura, cui è deputata la valutazione di professionalità dei magistrati, possa valutare suoi componenti. Non si capisce che cosa dovrebbero fare il procuratore generale e il primo presidente della Cassazione nel momento in cui scatterà anche nei loro confronti la scadenza ciclica della valutazione di professionalità.

Lo stesso problema, peraltro, si pone in qualche maniera per tutti gli altri magistrati che sono componenti del Consiglio superiore in quanto eletti. La legge non dice da nessuna parte che vengono sospese le valutazioni di professionalità nei confronti di questi magistrati e quindi si deve

supporre che anch'essi vi siano sottoposti. Richiamo la sua attenzione, signor Presidente, e quella del Governo e del relatore, sul fatto che proprio sul punto vi è anzi una previsione esatta e contraria, contenuta al comma 16 della stessa disposizione di cui parliamo, ove si precisa che la valutazione di professionalità ha luogo anche con riguardo ai magistrati collocati fuori ruolo (e dobbiamo affermare che i magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura sono tecnicamente magistrati fuori ruolo).

Pertanto, sollecito l'approvazione di questo emendamento, che non ha carattere di assoluta risolutività. Credo infatti che il problema del trattamento dei magistrati componenti di diritto e componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura debba essere affrontato nelle nostre Camere e probabilmente e in modo più ordinato ridiscutendo del Consiglio superiore della magistratura, quindi esaminando un provvedimento *ad hoc* che di questo si occupi. Sono però del parere che l'approvazione di questo emendamento, che, come dicevo prima, limita le verifiche di professionalità fino al superamento della settima valutazione, mi sembra una ragionevole approssimazione che non reca danno ulteriore.

È vero che gli esami non finiscono mai (e non citerò l'autore di tale citazione, signor Presidente, per non sfidarla su un terreno che ho visto le è congeniale), ma credo che dopo trent'anni di carriera, perché di questo stiamo parlando, si possa anche esonerare senza danno il magistrato da valutazioni di professionalità ulteriori. In tal modo, si consegue il risultato indotto di cui ho parlato di non creare imbarazzanti ragioni di incompatibilità all'interno del Consiglio superiore della magistratura, facilitandone quindi il funzionamento.

Sull'ordine dei lavori

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, vorrei fare una riflessione sulla votazione cui abbiamo testé assistito, nella quale sarebbe bastato un solo voto contrario in più per bocciare l'articolo, perché, come sappiamo, la parità tra voti favorevoli e voti contrari al Senato è considerata come un voto contrario. Questo ci costringe – o almeno costringe me – a fare alcune riflessioni, anche alla luce di quanto accaduto in questi giorni.

Abbiamo visto tutti con quali modalità sono stati eletti alcuni senatori all'estero, che ora votano per l'Ulivo e quindi sono decisivi per far passare certe norme. Lo avevamo detto già in tempi passati, ma oggi c'è il dato dimostrato: sono stati eletti con l'imbroglione. Qualche senatore che è qui, patentemente eletto con brogli elettorali, contribuisce in maniera decisiva a far passare provvedimenti vitali per la vita dello Stato. (*Applausi dal Gruppo LNP*). Questa è la prima questione.

Quanto alla seconda questione – ci voglio tornare – è ovvio, e l'abbiamo detto mille volte, che sotto il profilo istituzionale, regolamentare e costituzionale i senatori a vita hanno tutto il diritto di votare, ma è altrettanto ovvio che, dal punto di vista della volontà democratica, anche oggi questo provvedimento è passato non per il voto degli espressi dalla volontà popolare ma perché un senatore a vita ha dato il voto decisivo affinché questo provvedimento passasse. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

Signor Presidente, mi rendo conto di dire delle parole gravi, ma dobbiamo cominciare a pensare quale sia il titolo di rappresentatività di questa Camera, se veramente sta rappresentando il voto popolare o se, da un punto di vista sostanziale, dobbiamo pensare che essa è illegittima. È un punto sul quale dobbiamo meditare attentamente, perché non è possibile far passare provvedimenti di questa importanza con un voto che si sa *a priori* essere in qualche modo inquinato da brogli o da altri elementi che non rispettano la volontà popolare. Questo dobbiamo dirlo perché dobbiamo tener conto di tali questioni, dobbiamo pensare alle leggi che stiamo emanando in questo ramo del Parlamento, che sicuramente non hanno l'*imprimatur* di natura democratica che dovrebbero avere. Mi pare un'osservazione doverosa ed avevo l'obbligo di farla. (*Commenti del senatore Garraffa*).

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, si sono già iscritti a parlare due esponenti del suo Gruppo. Lei non ha titolo, quando vuole, per il volume della sua voce, di intervenire così! Senatore Garraffa, per cortesia.

CASTELLI (*LNP*). Vorrei ricordare al senatore Garraffa che il collega che ha a destra ha votato per due quando ha garantito il numero legale all'inizio della seduta. E comunque, vedo che lei non perde occasione per dimostrare il suo grande acume e la sua grande intelligenza; perché gli interventi non li fa al microfono, anziché farli sempre fuori? (*Commenti del senatore Garraffa*).

PRESIDENTE. Si rivolga a me, senatore Castelli.

CASTELLI (*LNP*). Non abbiamo mai il piacere di sentire gli alati interventi del collega al microfono; invece interviene sempre fuori sacco. Ma intervenga al microfono, dica la sua, ci faccia partecipi della sua grande e profonda cultura e intelligenza! (*Applausi dal Gruppo LNP*).

FINOCCHIARO (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*Ulivo*). Signor Presidente, le parole pronunciate in quest'Aula dal senatore Castelli sono le più gravi che possono ascoltarsi da un parlamentare. Egli ha in questo minuto – dovrebbe investire ciascuno di voi, colleghi – contestato la legittimità di quest'Aula e lo ha fatto

sulla base di alcune considerazioni che vorrei sottoporre a rapidissima verifica.

La prima è che quest'Aula è composta da soggetti che sono stati eletti sulla base di brogli elettorali. È un'accusa che conosciamo dall'inizio della legislatura; la conosciamo per quanto riguarda i colleghi che sono stati eletti in questo Paese sul territorio nazionale e la Giunta delle elezioni ha provveduto, con un lavoro attentissimo, a sbugiardare questa menzogna! (*Applausi dai banchi della maggioranza*). E più a fondo andremo, più menzogna apparirà! Per quanto concerne i brogli per gli italiani eletti all'estero, è l'Ulivo che chiede formalmente un dibattito pubblico su questa mistificazione e su questa macchinazione che non riguarda né l'Ulivo né la maggioranza; riguarda, colleghi, e dovrebbe preoccuparvi, esattamente tutti voi. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

Vorrei ancora ricordare ai colleghi che sono così attenti in questa legislatura che nella scorsa legislatura ben 11 deputati eletti restarono fuori dalla Camera, che mai raggiunse il suo numero perfetto, per un atto di protervia e di arroganza che nella Giunta delle elezioni impedì che 11 eletti sedessero e consentì che un non eletto prendesse il posto per tutta la legislatura del collega Faggiano, che era stato regolarmente eletto, come la Giunta delle elezioni certificò. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*). Non prendiamo lezioni da nessuno su questo.

Per quanto riguarda il voto del senatore Andreotti, l'argomento è frusto e inutile e ancora una volta – io ritengo – assolutamente offensivo della lettera della Costituzione, che dice che il Senato è composto da senatori eletti e da senatori a vita e non opera nessuna distinzione tra le funzioni, le attribuzioni, i poteri e i doveri degli uni e degli altri. (*Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, SDSE e Aut e dai banchi del Governo*).

BALDASSARRI (AN). Vediamo il film in Aula!

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, quello che è successo poc'anzi in occasione dell'approvazione dell'articolo 1 di questa riforma è un fatto che ha una rilevanza politica. Non mi aggiungo al coro di coloro i quali sostengono che il voto dei senatori a vita è un voto affievolito e privo di valenza parlamentare (è la Costituzione che lo prevede e nessuno di noi ha messo in dubbio il significato, l'attuazione e la validità dei nostri principi costituzionali), ma nell'attuale legislatura viviamo un dato anomalo: in quest'Aula del Parlamento, questa maggioranza sopravvive grazie al voto determinante, spesso e volentieri, com'è successo poc'anzi, dei senatori a vita, questo è il dato politico. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Conosco, stimo e rispetto la collega Finocchiaro e ho imparato a capire che quando i suoi toni pacati, che le fanno onore, vengono sostituiti dai toni dell'aggressività, ciò nasconde uno stato di difficoltà politica della

collega. Ha la mia solidarietà, nella difficoltà politica, ma le cose stanno così. (*Appalusi dal Gruppo FI*).

Quello che è successo poc'anzi va analizzato, non va contestato sotto il profilo costituzionale, ma quello che dice il collega Castelli è importante e a questo noi ci aggiungiamo: il senatore a vita Giulio Andreotti, che rispettiamo (è stato il senatore Andreotti come poteva essere il senatore Colombo, il senatore Ciampi e altri), privo di un mandato elettorale, privo di una rappresentatività dei cittadini, si è assunto la responsabilità di fare in modo che questa riforma probabilmente entri in vigore in assenza di un mandato rappresentativo dei cittadini. I cittadini italiani, quindi, vedranno arrivare, probabilmente entro la fine di luglio, una controriforma rispetto a una legge che era stata approvata da un Parlamento sovrano, con una maggioranza elettorale rappresentativa dei cittadini e che poi è stata congelata da un Governo che non ha una maggioranza in Senato, il quale poi non soltanto la sospende ma addirittura impone una controriforma che svuota una riforma legittimamente votata. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Le notizie di queste ore, colleghi della maggioranza, sui presunti – mi innamorò della parola presunti – brogli elettorali per i parlamentari eletti all'estero gettano un'ombra di ulteriore preoccupazione, di ulteriore dubbio sulla legittimità di quest'Aula; non dico che quest'Aula è illegittima, ma che vi sono ombre che si accentuano sempre di più quando assistiamo alla proiezione di video con mani che compilano schede inviate alle case dai patronati o da altri, per realizzare per la prima volta un sistema di voto che andava tutto monitorato e analizzato, in assenza della possibilità di una verifica della legittimità dei voti all'estero e in assenza anche della possibilità di un'operazione di controllo di tutte le schede dei voti espressi alla Camera.

Signor Presidente, se la maggioranza desse una mano realmente affinché si facesse chiarezza, attraverso la Giunta delle elezioni alla Camera, su tutti i voti, e non lavorasse sull'ostruzionismo, saremmo tutti più tranquilli. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Andremo avanti, signor Presidente, su questo testo importante, assumendoci la responsabilità di una opposizione che è consapevole di non essere più minoranza in quest'Aula e di non essere più minoranza nel Paese, perché abbiamo un'ambizione: quella di dimostrare agli italiani con il nostro comportamento, con le nostre denunce, di essere maggioranza nel Paese e futura maggioranza di Governo. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, LNP e DCA-PRI-MPA*).

BRUTTI Paolo (*SDSE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (*SDSE*). Signor Presidente, innanzi tutto voglio associarmi alla richiesta che qui è stata avanzata di una discussione pubblica

sui risultati delle elezioni, per tutte le cose che si sentono dire e che sono manifestamente prive di ogni fondamento.

BALDASSARRI (*AN*). Non si sentono dire, si vedono in televisione,!

BRUTTI Paolo (*SDSE*). In secondo luogo, l'argomento che ha sollevato il senatore Schifani è francamente frusto: abbiamo già affrontato la questione dei senatori a vita, è inutile tornarci sopra, hanno piena legittimità di voto in quest'Aula, votano come hanno diritto di fare, e nessuno può sollevare questo problema.

Terza questione: si chiamano sicofanti, senatore Castelli, nell'antico linguaggio della democrazia di Atene, coloro che raccontano dei fichi. Nella Repubblica di Atene i fichi costituivano un tesoro che veniva custodito, appunto, dalla Repubblica come uno strumento per sopportare gli assedi (i fichi sono notoriamente dei frutti dotati di grande potere nutritivo) e venivano pertanto tenuti in celle riservate, segrete. Si chiamavano dunque sicofanti coloro che raccontavano dove si trovavano i fichi, cioè che raccontavano ai possibili ladri dove andare a derubare il tesoro della Repubblica. Dunque, la sicofantia è esattamente il tentativo di appropriarsi, attraverso siffatti strumenti, dei tesori della Repubblica. In questo caso, il sicofante Castelli dovrebbe guardare da quella parte per sapere chi ruba sul voto, perché lì, in quei banchi, ci sono moltissimi che rubano sul voto e fanno poi quei risultati che abbiamo visto.

Quarto ed ultimo argomento: la senatrice Pisa, che è qui dietro di me e può poi testimoniare, risulta tra quei senatori che non hanno partecipato al voto che ha portato al risultato di 152 a 151. Ora, la senatrice ha partecipato al voto: lei lo dichiara, io e il senatore Iovene, che siamo seduti davanti a lei abbiamo visto il voto della senatrice Pisa, espresso in senso favorevole; ciò nonostante, la macchina non lo ha registrato. Così stando le cose, i voti non sarebbero 152 a 151, ma 153 a 151 e molto del castello di carte che qui è stato sollevato cadrebbe con un soffio. Prego pertanto il Presidente di verificare sul punto e semmai di chiedere alla senatrice Pisa, che è presente qui alle mie spalle, come siano andate effettivamente le cose. (*Applausi dai Gruppi SDSE, Ulivo e RC-SE*).

PRESIDENTE. Sul problema dei voti espressi, un conto è che un senatore abbia espresso il voto, e ovviamente non ho alcun problema a ritenere che sia così, altro conto è che il voto sia stato espresso al momento della chiusura della votazione. Taluni infatti toccano i tasti per leggere il risultato sul *monitor*: questa operazione, se si sbaglia, determina la cancellazione del voto se viene effettuata prima della chiusura, e lo dico anche in riferimento ad altri episodi che si sono verificati. Il movimento della tessera o il toccare due tasti contemporaneamente determina l'azzeramento del voto.

MATTEOLI (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (*AN*). Signor Presidente, avrei evitato di parlare se la collega Finocchiaro non avesse ricordato una vicenda che riguarda la Camera dei deputati nella precedente legislatura, accusando in maniera del tutto generica per il fatto che 11 deputati non poterono entrare alla Camera dei deputati. Non vorrei che restasse il dubbio da parte di alcuni che questi 11 deputati che dovevano entrare fossero tutti del centro-sinistra, perché non è così: otto di essi erano del centro-destra e tre soltanto del centro-sinistra. Quindi, se una decisione fu presa, perché fu approvato un ordine del giorno in questo senso, essa penalizzò quella che allora era una maggioranza.

Ma fatta questa considerazione, a me pare che tutte le volte che in una votazione si vince o si perde per un voto, entrino sempre in campo le polemiche sul voto dei senatori a vita. L'ho detto fin dal primo momento e lo voglio confermare anche in questa occasione: i senatori a vita hanno gli stessi diritti e doveri di tutti noi e non è che diventino bravi quando votano per il centro-destra mentre esprimano un voto illegittimo quando votano per il centro-sinistra; sarebbe uno sbaglio ragionare in questi termini, perché hanno il diritto di votare come meglio credono.

In questa circostanza, però, trattandosi di un voto sulla magistratura, rispetto al voto del senatore a vita che ha determinato la vittoria da una parte pensavamo che potesse esservi una diversa considerazione sotto il profilo politico, però è legittimo che abbia fatto questa scelta. È inutile nascondersi, colleghi della maggioranza (ancora per poco, spero), che il problema è però politico, al di là delle questioni di lana caprina che ogni volta, polemizzando, volete tirare in ballo. Il problema è politico, perché anche questa mattina una televisione ha mandato in onda una intervista di un Ministro in carica che polemizzava contro questo provvedimento. Dovete riuscire a chiarire al vostro interno se questo ordinamento debba passare o no: è un problema che deve essere risolto al vostro interno. Noi certamente lo avversiamo, perché vogliamo che resti in vigore il provvedimento varato nella precedente legislatura.

È quindi legittimo uno scambio di polemiche tra di noi, ma il problema resta fortemente ancorato alla politica. Su questo provvedimento c'è uno scontro tra Ministri e se ne risente anche qui, nell'Aula parlamentare. C'è uno scontro che molto probabilmente si risolverà con il ricatto della caduta del Governo, ma lo scontro è in atto tra di voi, tra gli stessi Ministri. Non è un mistero che il Ministro della giustizia sia contro il Ministro delle infrastrutture, che tra l'altro è un *ex* magistrato e quindi conosce questi problemi.

Inoltre, dovete prendere atto di una questione politica. La magistratura sta minacciando uno sciopero: ebbene, rispetto a questo siamo del parere che la magistratura debba operare e non scioperare. (*Applausi dal Gruppo FI*). Il fatto che la magistratura scioperi è un atto politico. Ci mancava, in questo anno di governo, lo sciopero della magistratura, così tutte le categorie produttive del Paese avranno scioperato contro di voi;

mancava la magistratura, ma ora si assisterà anche allo sciopero della magistratura. (*Applausi dal Gruppo AN*). Dovete prendere atto di questo e non potete soffermarvi sul perché nella precedente legislatura non sono entrati 11 deputati, perché non è questo l'argomento. Chiarite, ripeto, i problemi politici che avete al vostro interno. (*Applausi dal Gruppo AN*).

FORMISANO (*Misto-IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMISANO (*Misto-IdV*). Ero fra coloro che non hanno partecipato al voto sull'articolo 1. Entrando in Aula sono rimasto allibito, perché si ripeteva un dibattito surreale. Spiegherò anche i motivi per i quali non ho partecipato al voto, perché probabilmente danno o daranno una mano per il futuro a non costruire castelli in aria.

Intanto ringrazio il presidente Matteoli, perché ha riportato nel clima giusto la discussione che deve esserci tra di noi. Avevo comunicato ai nostri amici dei Gruppi dell'Unione che, insieme alla senatrice Levi-Montalcini e a un importante senatore del centro-destra, ero in sala stampa a presentare «Una casa per la vita», una iniziativa che... (*Commenti dai banchi dell'opposizione*).

FORMISANO (*Misto-IdV*). Non dirò chi era quel senatore; d'altro canto, la conferenza stampa è pubblica e vi sono i resoconti. Dico soltanto, però, che dopo un anno di discussioni sulle stesse questioni, pare che non ci si ricordi che la nostra maggioranza è di due voti e che quindi, teoricamente, su ogni provvedimento potremmo registrare solo e soltanto due voti di maggioranza. Se questo ritornello lo dobbiamo sentire fino alla fine, non facciamo un buon servizio ai lavori. Vi sono Parlamenti di altre Repubbliche in cui per un voto l'intera legislatura si è portata a compimento fino al suo normale esaurimento.

Quando si intende invece attaccare ripetutamente ed ossessivamente su questo aspetto – e, ripeto, ero tra i non partecipanti al voto, non perché non condivida il provvedimento del ministro Mastella, ma perché ero ad una conferenza stampa insieme con altri parlamentari presenti, perciò chiarisco e sto intervenendo in questo senso – mi pare non si possa andare avanti all'infinito senza ricordarsi che la nostra è una maggioranza per due voti, quindi senza che desti scandalo se su un articolo, un provvedimento o un singolo atto vi siano uno o due voti di maggioranza: è successo e succederà ancora. Perciò consideravo surreale la discussione e sono rimasto allibito; poi ho guardato i tabulati e ho pensato che probabilmente da qualche parte qualche mano aveva funzionato meglio di un'altra.

Grazie per avermi consentito di esporre questo contributo per la chiarezza dei nostri lavori. (*Applausi dal Gruppo Misto-IdV*).

STRACQUADANIO (*DCA-PRI-MPA*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRACQUADANIO (*DCA-PRI-MPA*). Signor Presidente, intervengo innanzitutto come membro della Giunta delle elezioni per fare presente alla presidente Finocchiaro che quanto lei ha detto è quantomeno impreciso. Capisco la foga che ha portato la collega ad alcune considerazioni un po' demagogiche: è il nervosismo del magistrato in aspettativa, oggi presidente di un Gruppo parlamentare, nella discussione di questo provvedimento.

Non si può però affermare che ci sia stata una campagna di menzogne sui brogli elettorali e che questa campagna sia stata sbugiardata, per almeno una semplice ragione: che, intanto, il lavoro di accertamento sul voto degli italiani in Italia si sta svolgendo e non è ancora giunto a nessuna conclusione, quindi non c'è nessuno sbugiardamento di alcuna menzogna ai fini delle nostre acquisizioni.

Per quanto riguarda poi il voto degli italiani all'estero, è fatto conclamato tra i membri della Giunta – ma penso anche di tutto il Senato e da tutto il Paese – che la maggior parte dei verbali che ci sono giunti dalle sezioni di scrutinio del voto degli italiani all'estero sono in bianco, non sono compilati ed è impossibile compilarli, quindi abbiamo avuto sei colleghi eletti sulla base di riscontri incerti, approssimativi ed inadeguati.

Quanto, infine, alla campagna orchestrata ad arte, faccio presente alla collega Finocchiaro che fonte della medesima è un candidato dell'Udeur, un partito dell'Unione, ed è oggi documentata da un video sul sito del quotidiano «la Repubblica», giornale notoriamente sostenitore dell'Unione. Allora, è un problema di famiglia, mi consenta, senza citare quanto ha pubblicato Deaglio su «Diario». Il problema, cara collega Finocchiaro, non è la velenosa campagna che proviene dal vostro velenoso interno semmai in questo caso, ma che vi comportate come se aveste vinto le elezioni senza averle vinte. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Quanto ai senatori a vita, non è un problema di legittimità del voto, ma il fatto che normalmente sul piano politico la maggioranza considera quello come il suo esercito di riserva e si impegna a mobilitarlo come un partito della coalizione nei momenti difficili, e si assistono i senatori a vita sinanche nelle loro funzioni basilari, curandoli come i badanti curano degli anziani non in grado di essere autosufficienti. Questa non è libertà di determinazione, questa è prevaricazione anche sul diritto dei senatori a vita, dove poi in Commissione si procede a sostituzioni illegittime che non potrebbero essere fatte. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e LNP*).

I colleghi della maggioranza prendano atto che stanno prevaricando sulla base di una serie di fatti e di incertezze in questa fase la vita parlamentare e il Paese e che da parte dell'attuale opposizione era giunta loro una mano per condurre le istituzioni nell'alveo di un rapporto democratico che loro hanno rifiutato e morso, e tutti gli abusi che stanno commettendo non possono che chiamarsi tali. (*Applausi dal Gruppo FI*).

ZUCCHERINI (*RC-SE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCHERINI (*RC-SE*). Signor Presidente, potremmo definire ciclica questa polemica che, invece, bisognerebbe chiudere definitivamente, non solo sui senatori a vita.

Ricordo che un senatore a vita è stato candidato alla presidenza del Senato, perciò legittimamente, nel pieno delle sue funzioni. Ricordo, inoltre, che il Governo, forse, è stato sconfitto anche per il voto dei senatori a vita in alcuni passaggi e, ancora di più, ricordo che, forse sbagliando, quest'Aula ha deciso di votare le dimissioni di un senatore a vita. Dico «forse sbagliando» perché non era proprio, ma con ciò sottintendendo che il senatore a vita è esattamente come qualsiasi altro senatore eletto. E né in questo senso si può parlare di una costruzione di una maggioranza diversa – è la maggioranza dell'Aula – né intendo fare una polemica – è già stata fatta – su chi vota e non c'è: in un'altra votazione ha votato un senatore del centro-destra che, secondo prove documentate, presiedeva in un altro luogo un'altra riunione. Ma questo attiene al Presidente e ai segretari che controllano l'andamento del voto.

È stata qui sollevata, invece, una questione più grave che attiene alla legittimità della votazione ed è stata posta anche nell'ultimo intervento. È più grave per chi, come me, fa parte della Giunta delle elezioni che ha controllato le schede.

STRACQUADANIO (*DCA-PRI-MPA*). Non ancora, non dire bugie.

ZUCCHERINI (*RC-SE*). Ha controllato le schede bianche e nulle. Quindi, farebbe bene il Capogruppo di Forza Italia ad invitare i suoi a presenziare alle riunioni della commissione della Lombardia, così si accelerano i tempi del controllo.

Molti hanno concluso il lavoro, esprimendo un giudizio. Questa polemica tra l'altro risale a molti anni fa, quando Salvemini definì Giolitti «ministro della malavita» per avere controllato attraverso i prefetti i voti. Io invece credo che i vostri Ministri abbiano garantito al Paese una libera e democratica elezione. (*Applausi dai Gruppi RC-SE e Ulivo*).

D'ONOFRIO (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, anche l'UDC vorrebbe che fosse conclusa la valutazione sulle due questioni di fondo sulle quali si è intrattenuta la collega Finocchiaro. Non vi è mai stato alcun dubbio da parte del centro-destra, e neanche ovviamente da parte del collega Castelli, sulla legittimità del Senato in quanto tale come organo rappresentativo dell'ordinamento costituzionale italiano. Le deliberazioni assunte anche con il voto determinante dei colleghi senatori a vita sono valide e nessuno lo ha messo in dubbio.

La questione politica che il Capo dello Stato ha indicato o ha fatto ritenere indicata quando il Governo Prodi si è dimesso è un'altra e invito i colleghi del centro-sinistra a considerarla anche in riferimento all'ultimo voto: occorre che la maggioranza, politicamente, non legittimamente, sia autosufficiente rispetto ai senatori a vita. Si è detto che devono essere 158 i senatori della maggioranza eletti rispetto a noi dell'opposizione che siamo 156.

Invito dunque in particolare i colleghi che ora sono un po' più agitati, quelli dell'Italia dei Valori facenti capo al senatore Di Pietro, a stare molto attenti quando si vota. Infatti, l'assenza del collega Formisano al momento del voto concorre a far venir meno quella regola politica – non di legittimità – del voto sulla quale noi siamo particolarmente sensibili. Sappiamo che la maggioranza è tale in quest'Aula per soli due voti, ma deve essere capace di reggere il confronto parlamentare. Se non lo regge non è più maggioranza politica, non legittima. I senatori a vita devono legittimamente aggiungersi al voto dei 158 o, se sono meno di 158, ai voti politici.

In quest'Aula i voti politici non erano in maggioranza rispetto all'opposizione. Questo è il dato politico che fa emergere l'ultima votazione. Non ne traggio conseguenze drammatiche. È ovvio che giorno dopo giorno l'opposizione altro non chiede che di tornare a votare. Mi auguro che ciò possa essere fatto con una nuova legge elettorale, con quelle riforme costituzionali che avevamo varato, per le quali siamo stati aggrediti e giudicati malfattori e che ora vedo che tutti vogliono fare. Sono molto lieto di vedere che Lorenzago trionfa come spirito innovatore dopo che il Parlamento è stato considerato una specie di luogo di malfattori. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

Dunque, ovviamente, il dato del voto di un attimo fa – lo dico alla senatrice Finocchiaro e ai colleghi del centro-sinistra – dimostra che la maggioranza non era autosufficiente rispetto all'opposizione senza i senatori a vita, i quali hanno pieno diritto di votare come vogliono: eravamo 151 pari ed è importante l'assenza del senatore Formisano, che stranamente era attento ad altre cose in questo momento essendo il capogruppo del Gruppo che fa capo al ministro Di Pietro, che notoriamente non ama il ministro Mastella. Vorrei che il senatore Formisano fosse più presente in quest'Aula: per evitare il sospetto, caro Formisano! (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN e del senatore Morando*).

PRESIDENTE. Colleghi, ho ricevuto ulteriori richieste di intervento da parte dei senatori Berselli, Biondi e Zanda. Chiedo se intendono intervenire sul medesimo argomento, perché fino ad ora sono intervenuti i Capigruppo o un esponente per Gruppo e se do la parola ad altri esponenti di Gruppi che sono già intervenuti dovrò poi dare la parola a chiunque me la chieda sull'ordine dei lavori.

Chiedo quindi ai colleghi se insistano per intervenire o meno.

BERSELLI (*AN*). Signor Presidente, se gli altri senatori rinunciano, rinuncio anch'io.

BIONDI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI (*FI*). Signor Presidente, desidero scusarmi con il mio Gruppo e con tutti i colleghi, perché ho letto che non ero presente al momento della votazione. Sono dispiaciuto, perché credo che tra le poche qualità di cui possa vantarmi ci siano quelle della diligenza e anche della coerenza e non avrei mancato in un momento delicato. Non avevo la visione complessiva dei problemi.

Devo confessare che soffrono d'asma e, purtroppo, ogni tanto ho bisogno di allontanarmi e non avevo in tasca quel che sono andato a recuperare poco fa, che mi serve anche per poter parlare con maggiore serenità. (*Il senatore Biondi estrae dalla tasca e mostra una confezione di medicinale*).

Chiedo scusa al mio Gruppo, perché so che in queste situazioni si verifica una sorta di legittima suspicione, come mi è parso anche poco fa di capire, circa le presenze e le assenze. Siamo parlamentari, però abbiamo, anche nella funzione di rappresentanza, gli stessi limiti e talvolta gli stessi acciacchi che hanno coloro che ci mandano qua. Perciò chiedo scusa e vorrei che fosse considerato quel che ho detto una giustificazione fisica e politica, e vi ringrazio per l'attenzione e il rispetto con i quali seguite sempre le mie parole. (*Applausi*).

ZANDA (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (*Ulivo*). Signor Presidente, intervengo brevemente sull'ordine dei lavori per ristabilire un poco anche un criterio di linearità in questa discussione.

Il senatore Formisano, illustrando i motivi per i quali non ha partecipato ai lavori dell'Aula, ha dichiarato che ha partecipato ad una conferenza stampa. Tale conferenza stampa effettivamente si è tenuta in Palazzo Madama e ad essa era presente, insieme al senatore Formisano, la senatrice Burani Procaccini. Vedo dal tabulato relativo alla votazione che la senatrice Burani Procaccini, mentre si svolgeva la conferenza stampa, ha votato e credo che questo vada detto, perché mi sembra che ristabilisca la verità dei numeri. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

Mi permetto anche di dire al senatore Stracquadanio che le sue osservazioni sui senatori a vita, che vengono accompagnati di qua e di là, e l'uso del termine «badanti» mi sembrano veramente argomenti – mi scuso per l'espressione – un po' volgari. (*Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE*).

NANIA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatore Nania, il suo sarà l'ultimo intervento, quale presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

NANIA (AN). Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei dire che quando si è cominciato il lavoro sui risultati elettorali nessuno ha mai messo in discussione, né nella maggioranza, né nell'opposizione, la regolarità del voto per il Senato in Italia. Questo problema non si è mai posto e il risultato, in Italia, era perfettamente regolare, tant'è che ha vinto la Casa delle Libertà, ottenendo oltre 200.000 voti e due senatori in più. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

Il problema si è posto quando, in conseguenza del voto estero, è stata ribaltata la maggioranza elettorale che ha vinto le elezioni in Italia e quindi tale problema, nonostante quello che dice la senatrice Finocchiaro, diventa serio, molto serio. Quando si è trattato di controllare i voti per il Senato in Italia, questo non è avvenuto perché l'ha richiesto la maggioranza o l'opposizione o perché l'ha richiesto il presidente Berlusconi, le cui osservazioni si riferivano sempre ai 24.000 voti in più alla Camera e al fatto che, mentre al Senato la CDL aveva vinto di oltre 200.000 voti, alla Camera c'era stato un risultato diverso. Il conteggio, al Senato, Regione per Regione, si è fatto in conseguenza della circostanza che il noto Deaglio ha sostenuto che si era verificato un falso elettorale, quindi noi siamo stati «costretti», per difendere l'istituzione Senato, a fare un controllo che, di fatto, ha dimostrato la verità del risultato elettorale. Ha ragione la collega Finocchiaro: in Italia al Senato ha vinto la Casa delle Libertà e quindi il controllo è perfettamente regolare.

Come si è posto allora il problema? Si è posto, in conseguenza della decisione presa da noi al Senato, per la Camera: sarebbe stato naturale, se davvero la maggioranza crede nella correttezza del processo democratico, che alla Camera avessero proceduto immediatamente al riconteggio delle schede perché, fatte le simulazioni, non bisogna mai dimenticare che 24.000 voti di differenza credo che corrispondano a quattro voti in un Comune di 5.000 abitanti, più o meno. Cioè, in qualunque Comune, da qualunque parte, di fronte ad uno scarto così esiguo, si sarebbe proceduto al riconteggio delle schede.

Orbene, alla Camera quel conteggio è stato avviato in conseguenza della delibera presa al Senato, perché sarebbe stato veramente grave che il presidente Bertinotti, una volta che al Senato si era deciso di ricontare le schede, non avesse proceduto in tal senso alla Camera.

Sicché oggi – lo dico ai colleghi e sarei contento che si facesse questo dibattito pubblico sul tema – il problema è che al Senato non si procede, a causa di una precedente delibera, al controllo puntuale, specifico e preciso, dei voti nella circoscrizione estero.

Per questo, di fronte a ciò che è avvenuto, di fronte alla gravità del video, di fronte alla circostanza che quel video è stato pubblicato su «la

Repubblica.it» e che la denuncia parte in conseguenza di quanto dichiarato da un appartenente all'Udeur che è un partito dell'Unione, perché tutti quanti, con l'approvazione della maggioranza, non procediamo subito in Giunta al controllo del risultato delle circoscrizioni estere? Infatti soltanto alla luce di questo passaggio noi sapremo se la maggioranza che c'è al Senato corrisponde davvero alla scelta degli elettori.

Concludo dicendo che è vero che il voto dei senatori a vita è un voto come tutti gli altri, solo che il problema non è il voto ma il suo effetto. Già Napolitano, il presidente della Repubblica, ha spiegato che non può esistere, in un Paese democratico, una maggioranza politica che si regge sul voto dei senatori a vita, non fosse altro perché sono stati scelti per meriti particolari che danno lustro alla patria e tutta una serie di considerazioni che non hanno nulla a che vedere con la politica. Certamente, constatare che, normalmente, un Governo si salva con il voto dei senatori a vita è qualcosa che, dal punto di vista del processo democratico, quanto meno lascia molti dubbi. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

* MANZIONE (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, su cosa intende intervenire? L'invito è il medesimo che ho rivolto ai suoi colleghi che hanno rinunciato ad intervenire ancora su questo argomento.

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, mi consenta di prendere la parola brevemente sulle dichiarazioni del presidente Nania.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Ulivo*). Il Presidente Nania ha parlato di una unanimità in Giunta. Egli sa benissimo che in Giunta l'unanimità su certi argomenti non vi è stata mai: ho sempre votato contro certe delibere; avrei voluto che ne avesse dato atto, ma non l'ha fatto, per cui è giusto che io lo dica.

Desidero formulare solo tre considerazioni velocissime: occorre effettivamente fissare un dibattito su questa materia, che è complicata assai; così come occorre un dibattito complessivo su come viene esercitata in questo Senato l'autodichia, ossia la capacità, riconosciuta alle Camere dalla Costituzione, di essere giudici di se stessi. Questo, signor Presidente, perché nelle Aule assistiamo ad un dibattito nel quale maggioranza ed opposizione si scambiano reciproche accuse, fermo restando che mercoledì abbiamo assistito ad un dibattito diverso, nel quale una parte della maggioranza e tutta l'opposizione hanno raggiunto un accordo – che ho definito ignobile e che ribadisco essere tale – in forza del quale, per sostituire il collega Vernetti, che si era dimesso, vi è stata l'indicazione, per alcune ore, del collega Bobba, che è diventato «bisenatore».

Ma il dramma, signor Presidente, è un altro (perché altrimenti questa sarebbe una cosa già detta, che non ha senso resti nuovamente agli atti): nel momento in cui ha rigettato la mia proposta – e io ero relatore per la

Regione Piemonte in quel caso – sostanzialmente... (*Commenti del senatore Salvi*). Mi scusi, collega Salvi, la prego di non interrompermi.

La Giunta, dicevo, sostanzialmente si è arrogata il diritto di indicare chi doveva essere proclamato, diritto che, secondo le norme vigenti, spettava alla Commissione elettorale regionale del Piemonte.

La Giunta si è appropriata di un diritto che non le spettava e ha indicato il senatore Bobba, che poi ha optato, escludendo l'avente titolo e privilegiando il collega Ria. In questo modo, però, al di là di tale meccanismo, che ha violato la legittimità del *plenum*, dal mio punto di vista, ha creato un *vulnus* ancora più grave: la legge, infatti, prevede che gli aventi diritto possano chiedere alla Giunta delle elezioni di valutare il comportamento di chi propone l'elezione. Avendo la Giunta usurpato i compiti della Commissione elettorale regionale del Piemonte, assisteremmo adesso all'assurdo che la Giunta, che ha preso il posto della Commissione per poter scegliere chi indicare, dovrà poi valutare sul proprio comportamento: quindi, un *vulnus* ed una violazione enormi.

In secondo luogo, si parla di questo video pubblicato da «La Repubblica»: ma dimentichiamo – e lo fa soprattutto il presidente Nania – che più volte ho messo agli atti che era necessario procedere alla verifica per la circoscrizione estero. Dagli atti della Giunta, infatti, signor Presidente, risulta che vi è un ricorrente che avrebbe ricevuto oltre 100 voti in più rispetto a qualcuno che, invece, siede in Aula: stranamente, questa verifica non viene fatta assolutamente mai. Sono atti che risultano dalle sedute della Giunta: chiunque ne può prendere visione.

Infine, concludo sottolineando un ultimo aspetto (perché ho premesso che avrei sollevato tre questioni), ossia la questione della Rosa nel Pugno e degli altri ricorrenti che pretendevano soltanto una cosa, che venisse data loro una risposta.

La Giunta, all'unanimità, con una serie di situazioni di incompatibilità mostruose, sostanzialmente sta denegando giustizia: ecco perché, a monte di tutto, occorrerà effettuare una riflessione sulla capacità di questa Camera di conservare al proprio interno il potere dell'autodichia che pretenderebbe esistere il rispetto delle istituzioni, il governo delle istituzioni ed il rispetto di una Costituzione – anche nella sua parte non scritta – che pretende un senso di responsabilità per esercitare un potere. Quando quel senso di responsabilità viene meno – come nel caso di specie – vi sarebbe la necessità di mettere da parte quelle regole che affidano un potere che il Senato dimostra di non meritare.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, ho consentito che si svolgesse questo dibattito, che tra l'altro mi sarei aspettato addirittura in apertura di seduta, ma che invece è capitato ora per motivi diversi.

Vi sono state dichiarazioni da una parte e dall'altra; vorrei, però, porre all'attenzione dei Capigruppo, dei colleghi Vice presidenti e del Presidente che, in situazioni come quella di oggi, la presenza in turno di un Vice presidente rispetto ad un altro determina l'approvazione o la bocciatura di una legge. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Credo che questo, purtroppo, debba essere preso in considerazione, perché se questa mattina avesse presieduto il collega Caprili – secondo quello che avrebbe dovuto essere il suo turno – e non l'avesse sostituito il Presidente – che è spesso presente, perché sicuramente è una persona che si impegna in Aula – l'articolo sarebbe stato bocciato, così come, se fossi stato di turno io, invece, avrebbe vinto per due voti al posto di uno e così potrà accadere questo pomeriggio, a seconda che vi sia il collega Angius o il sottoscritto a presiedere.

Credo che un Parlamento che riesce o meno a legiferare a seconda della casualità dei turni di Presidenza non rientri nell'ambito di una fisiologia ma di una patologia. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LNP*). Mi auguro quindi che il Presidente affronti questo argomento, anche perché da parte dei colleghi rilevo l'estremo imbarazzo di fronte a situazioni che non dipendono assolutamente dalla nostra volontà.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447 (ore 12,18)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, li illustro con piacere perché ho ritenuto di presentare solo pochissimi emendamenti su due questioni a mio giudizio determinanti (non che quelle indicate dagli altri colleghi non lo siano). Con estrema rapidità, il primo dei due emendamenti all'articolo 2 da me presentati è il 2.101, che è puramente tecnico e riguarda il modo con il quale vengono identificati i tribunali di sorveglianza nel nostro ordinamento. Poiché il testo varato dalla Commissione fa riferimento ai tribunali di sorveglianza senza indicare il testo di riferimento, mi limito ad aggiungerlo. Mi auguro che il relatore e il Governo, se mi ascoltano, possano esprimere parere favorevole perché, appunto, è un emendamento puramente tecnico di identificazione dei tribunali di sorveglianza, senza alcun significato politico. È quindi un emendamento di pura ricognizione delle fonti del diritto e sul quale preannuncio il nostro voto favorevole.

L'emendamento 2.138, invece, è fondamentale e su di esso mi permetto di prendere tutto il tempo necessario, anche perché non interverrò ancora essendo l'unico altro emendamento da me presentato all'articolo 2.

Questo emendamento investe un punto strategico della separazione delle funzioni. Ai colleghi magistrati presenti in Senato e a tutti gli altri colleghi che su questo tema possono avere la percezione che si discuta di una questione già risolta dico che non è così. Abbiamo dato per scontato, come opposizione, che non vi fosse spazio alcuno per introdurre la separazione delle carriere. Abbiamo supinamente accettato la tesi della maggioranza, facendo buon viso a cattivo gioco e pur mantenendo la preferenza per la separazione delle carriere. Fin dall'inizio però abbiamo capito che non vi era alcuna possibilità d'intesa larga, come invece rite-

niamo debba esservi su un tema come questo; e sono rammaricato che finora non vi sia stata neanche la tentazione di una larga intesa.

È una magistratura nella quale si entra come secondo lavoro e ci fa piacere constatare l'accettazione, con molti anni di ritardo, di un antico desiderio in base al quale il magistrato non può essere un giovane di 25 anni che subito dopo la laurea diventa arbitro della vita delle persone: occorre che abbia svolto qualche altro mestiere, magari per poco tempo, ma che l'abbia fatto. Questo, come abbiamo visto, è stabilito all'articolo 1.

Sulla separazione delle funzioni la questione è che chi vuole entrare nell'ordinamento giudiziario diventando magistrato partecipa ad un concorso unico per magistrati o procuratori. Abbiamo accettato che il concorso fosse unico.

Ma la separazione delle funzioni quando opera? Dopo il concorso si viene assegnati ad una delle funzioni, giudicante o requirente, e dopo occorre capire cosa accade. Ci è stato fatto notare in Commissione – lo dico ai colleghi molto attenti a ciò che l'opinione pubblica lamenta nei confronti dei parlamentari – che anche i magistrati hanno l'umano desiderio di tornare il più vicino possibile a casa e che quindi un cambiamento nella funzione non ha nulla a che vedere con la separazione delle funzioni ma con il diritto di famiglia (fin quando vi sarà una famiglia e il relativo diritto di riunificazione). In considerazione di ciò abbiamo detto: se così è, consentiamo l'avvicinamento a casa, trascorsi dieci anni dall'immissione nel ruolo, scegliendo definitivamente la funzione, requirente o giudicante. C'è una ragione di tipo ideologico: io che sono stato selezionato per essere un magistrato con funzioni indifferenti, voglio passare dall'attuale sistema della confusione delle funzioni – perché di questo si tratta oggi – al regime della separazione.

Quante volte, dopo un certo numero di anni nei quali prevale il desiderio di tornare a casa – che non riguarda quindi la funzione svolta – si deve esercitare questo diritto? Riteniamo che, se si tratta della separazione delle funzioni e non della finzione della separazione delle funzioni, occorra un numero di anni che stabiliamo generosamente in dieci, dopo l'immissione nella magistratura, perché si possa una sola volta esercitare questa opzione (o requirente o giudicante).

Questo è il senso dell'emendamento proposto. È una questione di fondo, che tende a far capire se stiamo andando dalla confusione delle funzioni alla separazione delle funzioni o se manteniamo il principio della confusione delle funzioni appena attenuato.

La Commissione propone non più di quattro volte nell'intera carriera: ma ci rendiamo conto che la carriera del magistrato consente di esercitare quattro volte al massimo questa scelta? Quindi, dire quattro volte significa mantenere lo stato attuale della confusione delle funzioni.

Mentre in Commissione avevamo esaminato e respinto un emendamento che tendeva a dire che questa separazione vale soltanto per la materia penale (perché ovviamente tutti capiscono che, se uno ha fatto l'inquirente in materia fallimentare per poi diventare giudice civile in materia fallimentare, non siamo proprio in presenza di nessuna separazione nei

confronti dell'indagato) vedo purtroppo con preoccupazione che viene ripresentato in Aula, con autorevolissime firme del collega Massimo Brutti e della collega Magistrelli, un emendamento che reintroduce la finzione della separazione, limitandola solo al penale.

Chiedo allora se per avventura la maggioranza è orientata a trasformare in acqua torbida, ma semplice, la separazione delle funzioni e si prepara a respingere il mio emendamento, che prevede che si passi dalla confusione alla separazione, e ad approvare l'altro emendamento, che rende la separazione delle funzioni ancora più ridicola di quanto non lo sia oggi. In tal senso occorre capire – lo ripeto ancora una volta – che l'assenza di Formisano aveva un valore preciso. Occorre capire che la minaccia di sciopero del 20 luglio significa non approvare l'emendamento della separazione e approvare l'emendamento del senatore Massimo Brutti.

Se questo è il caso, allora occorre che la collega Finocchiaro capisca o dica fino in fondo che siamo in presenza di un'ingiunzione, di una minaccia, di una impossibile tesi in base alla quale questo Parlamento non è libero di decidere che cos'è la separazione delle funzioni perché il vertice dell'Associazione nazionale magistrati non vuole neanche che ne parliamo: minaccia lo sciopero solo perché se ne parla.

Quando arriveremo all'emendamento 2.138 che ho sostenuto, vi sarà un dibattito molto serio e mi auguro molto approfondito e chiederò di intervenire in dichiarazione di voto. I colleghi sappiano che siamo in presenza – è evidente – di un punto fondamentale della riforma: o siamo un'Assemblea libera anche nei confronti dell'Associazione nazionale magistrati o siamo un'Assemblea suddita.

Questo era il compito a cui mi auguravo il Governo, con il ministro Mastella, assolvesse; per questo siamo delusi di questa vicenda. O c'è una larghissima intesa parlamentare (altro che voto parlamentare con la maggioranza di uno o due), e allora è il Parlamento che tratta con i magistrati e capisco l'intesa; oppure, se è la maggioranza che tratta con i magistrati, allora se li tenga, come li ha voluti; si tenga la legge anche con un solo voto, ma capisca che non si è risolto il problema. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

PALMA (*FI*). Signor Presidente, credo che il senatore D'Onofrio abbia toccato il reale problema di questo ordinamento giudiziario: tutto cioè si deciderà e si capirà quando si arriverà alla votazione dell'emendamento 2.134, nel senso che si capirà quale dei Ministri vincerà la sua partita, quale tipo di ordinamento nella realtà vuole la maggioranza, quanto la maggioranza sia succube dell'Associazione nazionale magistrati. Il che evidentemente mi consente di evitare di far perdere tempo all'Assemblea nell'illustrazione dei miei emendamenti, sì da non poter dare a nessuno la briga di ritenere che sia in atto da parte nostra un atteggiamento di tipo ostruzionistico.

E proprio nel desiderio di velocizzare i lavori dell'Aula per arrivare rapidamente alla votazione dell'emendamento 2.134, chiedo – non so se sia possibile farlo in questo momento, ma in ogni caso lo farei successi-

vamente, quindi non vi sarebbe sotto questo profilo perdita di tempo – di poter riformulare un emendamento. Mi riferisco esattamente all'emendamento 2.103, che intendo riformulare sostituendo le parole «in nessun caso» con le seguenti «, salvo il caso di errore macroscopico,» lasciando intatto il resto dell'emendamento.

VALENTINO (*AN*). Signor Presidente, mi sembra una proposta ragionevole quella contenuta nell'emendamento 2.202. Nel momento in cui i membri del consiglio giudiziario debbono esprimere un'opinione, che poi avrà delle conseguenze sui magistrati sottoposti alla loro valutazione, credo che l'accesso diretto a documenti che siano pubblici e che rivelino quale ruolo nell'ambito dei vari processi sottoposti alla loro cognizione abbiano svolto quei magistrati, come si siano contenuti, quali esiti abbiano avuto i processi, quale sia stato il rapporto con gli avvocati e con gli altri magistrati, consenta un elemento di valutazione ulteriore che certamente non può turbare alcun equilibrio, anzi, può contribuire a determinare equilibrio.

Quindi, raccomando tale emendamento all'Aula perché non mi sembra che stravolga gli assetti della proposta di legge così come formulata ma aggiunga un elemento importante per una maggiore tranquillità nelle determinazioni che in sede di consiglio giudiziario andranno assunte.

* DEL PENNINO (*DCA-PRI-MPA*). Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti che ho presentato insieme ai colleghi Biondi e Ziccone ma, in particolare, mi vorrei soffermare sull'emendamento che si riferisce alla questione già sollevata dal collega D'Onofrio del numero delle volte nelle quali è possibile il passaggio, nel corso della carriera, tra funzione requirente e funzione giudicante.

Abbiamo apprezzato in discussione generale il limite che era stato introdotto dalla Commissione relativo alla non possibilità di trasferimento in distretti all'interno della stessa Regione ma vediamo che, in relazione agli ultimi *diktat* dell'Associazione nazionale magistrati, i senatori Formisano e Brutti si sono precipitati a presentare degli emendamenti che correggono e riducono tale previsione.

Presidenza del vice presidente CAPRILI (ore 12,40)

(*Segue DEL PENNINO*). Però, anche ammesso che la maggioranza resista su questo punto e che quindi il divieto di esercitare funzioni diverse da quelle precedentemente esercitate nell'ambito del distretto della stessa Regione permanga, la possibilità di modificare quattro volte nell'arco della carriera le proprie funzioni, passando per ben quattro volte dalla requirente alla giudicante o viceversa, annulla di fatto ogni barlume

di separazione delle funzioni, che pur si è ritenuto di cercare di introdurre in qualche modo in questo provvedimento.

Allora, noi proponiamo con l'emendamento principale, l'emendamento 2.140, di prevedere una sola volta la possibilità di modificare le funzioni nel corso della carriera; con l'emendamento subordinato, l'emendamento 2.143, arriviamo a due, ma, prevederne quattro, come ha fatto la Commissione, significa obiettivamente dichiarare che tutto quello che è stato scritto sulla diversità tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti è una burla e non ha nessuna validità. Significa introdurre un continuo via-vai all'interno della carriera di un magistrato tra quelle che sono le due funzioni e, quindi, si vanificherebbe ogni significato della riforma. Per tale ragione confido sulla possibilità di accogliere i nostri emendamenti. (*Applausi del senatore Amato*).

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, gli emendamenti che ho presentato all'articolo 2 si dividono in due categorie; gli emendamenti 2.128 e 2.129 si riferiscono all'anticipata possibilità di arrivo in Cassazione di magistrati più giovani, di fascia cioè inferiore alla quarta, ritenuta congrua ai fini della valutazione per il conferimento delle funzioni di legittimità. Questa ipotesi, che ha avuto un certo favore in Commissione, in realtà, è passata poi monca e si è compiuto una sorta di pasticcio, come è pasticciato l'articolo 2. Perché, in realtà, questa valutazione anticipata doveva essere compiuta attraverso un vero e proprio concorso; ora, nessuno pretende che sia un concorso con esami scritti o esami orali, ma, certamente, oltre ad un concorso per titoli, bisognava almeno aggiungere una prova orale che desse conto della capacità di questi giovani magistrati di poter esercitare adeguatamente le funzioni di legittimità.

Diversamente, così come si è previsto in questo momento, abbiamo ipotizzato esclusivamente una quota riservata a magistrati che abbiano valutazione in carriera inferiore a quella ordinariamente indicata ai fini dell'accesso in Cassazione; quindi, a tutta evidenza, una sorta di quota riservata senza un'adeguata valutazione, almeno attraverso un esame orale, dell'accesso in Cassazione. Anche in tal caso, vicenda assolutamente avversata dall'Associazione nazionale magistrati che vede questo arrivo anticipato *per saltum* di quella che è una graduatoria di anzianità, uno scompaginamento complessivo di quella che è una vicenda di controllo della carriera dei magistrati. E, ugualmente, altro emendamento che riguarda sempre tale vicenda che deve anche ricondurre l'anticipato arrivo in Cassazione attraverso la circostanza che tale possibilità non faccia saltare a piè pari un ruolo di anzianità, che, comunque, deve rimanere integro, e non possa costituire un titolo di merito o privilegiato e preferenziale ai fini dell'arrivo in ulteriori funzioni che possono essere funzioni direttive o altro tipo di funzione di merito. Diversamente, infatti, a tutta evidenza, ipotizzeremmo una carriera privilegiata.

Gli altri emendamenti riguardano la *vexata quaestio* della distinzione delle funzioni. Dico subito che questi emendamenti si rivolgono per certi versi a problematiche che lo stesso sottosegretario Scotti, in sede di di-

scussione nell'ambito della Commissione, aveva sollevato, cioè la circostanza che gli uditori, i magistrati nominati di prima funzione, non sempre riescono ad avere funzioni e sedi che possano essere concilianti con le loro aspirazioni professionali o con le loro problematiche familiari e, quindi, hanno necessità di una sorta di possibilità di avvicinamento.

Gli emendamenti prevedono la possibilità che dopo i primi dieci anni di esercizio di funzioni e quindi dopo che il magistrato ha avuto la possibilità di pervenire nella sede, nelle funzioni che più gli aggradano, vi possa evidentemente essere una, al massimo due possibilità di mutamento di funzioni nell'arco dell'ulteriore carriera che, badiamo bene, si svolgerà nell'arco di non più di trent'anni, forse meno. Questo tipo di emendamenti, allora, faciliterà certamente questa possibilità nei primi anni, cristallizzerà, com'è giusto che sia, in relazione all'indirizzo che il magistrato ha ritenuto di dover dare alla propria carriera, le funzioni di questo magistrato attuando, esse sì, una vera e propria distinzione.

Altri emendamenti riguardano il *turnover*, la possibilità data ai magistrati di mutare le funzioni nell'ambito dell'intera carriera per non più di quattro volte. Posso dire che, per l'esperienza svolta da magistrato, quattro volte è un numero che non ricorre mai, nell'ambito di un'intera carriera di magistrato, di mutamento da funzioni giudicanti a requirenti o viceversa: succederà al massimo non più di due o tre volte nell'ambito dell'intera carriera questo salto, perché poi alla fine ci si indirizza verso un filone di funzioni e si possono cambiare sedi, si può cambiare tipo di funzioni, ma sempre nell'ambito della funzione giudicante o nell'ambito di quella requirente.

Questo numero quattro, allora, è diventato quasi un numero simbolico, un numero di libertà che non corrisponde alla realtà e allora tanto vale cercare di essere più sostanziali, senza far venire meno una possibilità di ritorno di mutamento d'indirizzo, di cambiamento di idea e ipotizzare, creando veramente una distinzione delle funzioni, un cambiamento che se non può essere una sola volta perché sarebbe una cessione eccessiva ad ipotesi di vera e propria distinzione delle funzioni e non ad una sorta di pasticcio come quello ipotizzato dal testo uscito dalla Commissione, ma almeno non più di due o tre volte, che sono dei numeri che corrispondono effettivamente a quelli che sono mediamente i mutamenti che già oggi si verificano nell'ambito della magistratura.

FERRARA (*FI*). Signor Presidente, credo ci sia la necessità di richiamare ad un fatto che viene registrato alle ore 12,22, e di cui l'Aula non si può sottrarre dall'essere a conoscenza, e cioè che il ministro Amato, ad un convegno sull'Islam ha dichiarato: «Picchiare le donne è una tradizione siculo-pakistana».

Ora, non so cosa il ministro Amato abbia fatto negli ultimi giorni: abbiamo letto sui giornali che è andato a giocare a tennis e che lo ha fatto con Canè, che ha pure vinto, che ha messo un cappellino bianco, ma secondo me ha preso troppo sole, perché commettere un errore del genere, che significa essere richiamati ad una più stretta osservanza dei rapporti

tra le Nazioni, e in questo caso non soltanto con le Nazioni ma con l'intero Islam, ed offendere 5 milioni di cittadini italiani, se mi permette, è un eccesso rispetto a cui quest'Aula deve fare voto affinché il ministro Amato chieda scusa immediatamente. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, LNP e DCA-PRI-MPA*).

PRESIDENTE. Ovviamente il ministro Amato avrà modo di chiarire questa sua affermazione, che non mi pare possa essere discussa nell'Aula del Senato.

* BRUTTI Massimo (*Ulivo*). Signor Presidente, sono grato ai colleghi che hanno, nella illustrazione dei loro emendamenti, dedicato una particolare, preventiva attenzione all'emendamento che ho, assieme alla collega Magistrelli, sottoscritto.

Vorrei dire per la Presidenza, per l'Aula e per tutti i colleghi, che questo emendamento, cui era sostanzialmente corrispondente l'emendamento presentato dal collega Cusumano, è stato da me, in pieno accordo con la collega Magistrelli e con il collega Cusumano, riformulato in modo tale da renderlo, sotto il profilo tecnico e sotto il profilo della forma linguistica, a nostro giudizio migliore. Confido quindi nel fatto che il nuovo testo da me tempestivamente consegnato alla Presidenza sia stato distribuito a tutti i colleghi.

Per quanto attiene il merito delle osservazioni, in particolare di quelle puntuali proposte dal collega D'Onofrio, voglio dire che noi potremmo qui oggi (e nei mesi scorsi e nella scorsa legislatura avremmo potuto) trovarci di fronte ad una alternativa di modelli organici, coerenti, definiti, circa l'organizzazione della giustizia nel nostro Paese. Io avrei voluto e vorrei che il centro-destra con maggiore coraggio sostenesse, a cominciare dall'esigenza di un mutamento della Costituzione che sarebbe necessario, il principio che ha una sua legittimità e serietà di netta separazione delle carriere.

Ciò significa due concorsi, un diverso ordine di responsabilità e perfino un diverso rapporto con il potere politico. Non è ignota agli ordinamenti democratici del mondo contemporaneo questa netta separazione tra le carriere dei giudici e quelle dei pubblici ministeri, e naturalmente essa riguarda l'organizzazione della magistratura che si occupa degli affari penali e che è chiamata ad applicare le norme del diritto penale secondo le regole del codice di procedura penale.

Ebbene, il centro-destra, nonostante la limpida posizione assunta da una parte dell'avvocatura, collega Valentino, non da tutta l'avvocatura italiana ma da una parte di essa che ha sulle spalle la rappresentanza degli avvocati penalisti ed esprime una cultura giuridica coerente e seria; nonostante, dicevo, la presa di posizione di questa parte dell'avvocatura il centro-destra non ha mai avuto il coraggio di sostenere fino in fondo la separazione delle carriere dei magistrati, con tutte le implicazioni istituzionali e politiche che tale separazione comporta.

Esiste purtroppo una tradizione nella storia giuridica di questo Paese: tutti i grandi interventi normativi di codificazione o di settore hanno una caratteristica, quella della ricerca di progressivi compromessi con lo stato di cose esistente, con una tradizione consolidata, e naturalmente ciò porta agli aggiustamenti, alle mezze proposte. Ora, io non riconosco alle posizioni qui espresse dal centro-destra la caratteristica di essere ciò che potrebbero e dovrebbero essere, vale a dire proposte rigorosamente alternative all'impianto che invece ispira il disegno di legge sull'ordinamento giudiziario presentato dal Governo, rimaneggiato dalla Commissione e che noi oggi stiamo discutendo.

E allora, la nostra discussione si colloca all'interno di un circuito nel quale tutti, centro-destra e centro-sinistra, riconoscono che la carriera è unica, che molto vi è di comune tra le funzioni giudicanti e quelle requirenti, anche in relazione al dettato del codice di procedura penale del 1989, che tra l'altro fa obbligo al pubblico ministero di raccogliere e valutare adeguatamente tutti gli elementi idonei a scagionare l'indagato e l'imputato. Dunque, di cosa stiamo discutendo?

Vi è un'esigenza, diciamo così, di immagine, da non sottovalutare, che ci spinge a considerare positivamente una norma (che deve essere equilibrata) la quale stabilisca che un magistrato che svolge funzioni requirenti penali non possa da un giorno all'altro uscire dalla porta del suo vecchio ufficio ed andare nell'ufficio che si trova al piano di sotto, diventando il giudice che affronta, sul terreno del processo penale, questioni, casi, controversie, che riguardano le stesse persone, la stessa fetta di popolazione, lo stesso ambiente entro il quale svolgeva fino a ieri le funzioni requirenti penali.

È l'esigenza della salvaguardia di una immagine e non è un'esigenza da sottovalutare posto che, a partire dal famoso articolo della legge sulle guarentigie che parlava di prestigio della magistratura, di prestigio dell'ordine giudiziario, tutta l'interpretazione giuridica di questi decenni ha risolto questo concetto del prestigio in un concetto un po' più concreto e verificabile nella vita sociale, che è quello di credibilità del magistrato e che riguarda il rapporto tra il magistrato e l'ambiente entro cui egli opera. Di qui la condivisione larga della utilità di una norma che imponga un determinato tipo di trasferimento – poi dobbiamo concordare come definirlo e il testo in discussione lo fa – da un ufficio giudiziario ad un altro, proprio perché non vi sia questo *continuum* dall'esercizio della funzione requirente all'esercizio della funzione giudicante sul terreno penale o, viceversa, negli stessi uffici della stessa sede. Siamo quindi di fronte ad una norma che va definita e discussa secondo criteri di opportunità e di equilibrio.

Debbo dire subito che in questi anni ho riservato particolare attenzione ad una linea, ad una prospettiva di valutazione del rapporto tra le funzioni e del ruolo dei magistrati che andava in una direzione del tutto opposta e radicalmente alternativa rispetto alla tesi della separazione delle carriere. Secondo me (ma, lo ripeto, faccio una parentesi brevissima, perché si tratta di una mia opinione personale) sarebbe migliore sistema

quello che favorisse un passaggio frequente da una funzione all'altra, in modo tale da rendere il pubblico ministero fino in fondo partecipe di una cultura delle prove, di una cultura della giurisdizione e di un punto di vista che è proprio del giudicante, e allo stesso modo in una guisa tale da fare svolgere a chi, poi, va ad esercitare le funzioni giudicanti, anche altre esperienze, che lo arricchiscono. Benissimo, questa è una mia opinione personale: è una tendenza, un indirizzo della cultura giuridica che non ha trovato espressione nella legislazione.

Ma allora si tratta di trovare un punto di equilibrio per far sì che vi sia una certa distinzione delle funzioni che giovi alla credibilità dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Ma dobbiamo evitare che questa certa distinzione delle funzioni sia dominata (cari colleghi, permettetemi di osservare questo aspetto del dibattito) da una ossessione punitiva nei confronti della magistratura che invade una parte del ceto politico italiano oggi e che è segno di debolezza anzitutto culturale.

Non c'è ragione di rappresentare la magistratura come il regno del male o l'associazione nazionale magistrati come una specie di club ever-sivo. Se qualcuno di noi compie delle scelte in un senso o nell'altro – fidatevi, colleghi – lo fa in piena autonomia, perché ha letto qualche libro nella sua vita, perché è convinto che si debba dare alla magistratura italiana e all'esercizio della giurisdizione un assetto equilibrato che giovi alla garanzia dei diritti e all'equilibrio costituzionale. E piantiamola con questa storia dell'ANM che attraverso la figura del Sottosegretario che si insinua nei nostri uffici e nelle nostre Aule ci passa veline o ci impone punti di vista.

Non è così. Il Parlamento è sovrano e l'associazione nazionale magistrati è una associazione legittima. In tutti i periodi nei quali in Italia ha dominato l'autoritarismo una delle prime cose che è stata fatta è vietare l'associazionismo dei magistrati e disporre lo scioglimento, così come si bruciavano le camere del lavoro e si sopprimeva la libertà sindacale.

Torniamo allora ad un dibattito più sereno ed equilibrato. Valutiamo il contenuto delle proposte, che possiamo accettare o rigettare, in quanto si tratta di proposte che puntano a stabilire un equilibrio, nel quadro di una visione nella quale non vi sono alternative radicali. Se vi fossero, voi dovrete essere i primi ad avere il coraggio di respingere l'intero impianto e ad avanzare qui una proposta di riforma della Costituzione per dividere davvero le carriere dei magistrati. (*Applausi dal Gruppo Ulivo e dai banchi del Governo*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Gli emendamenti 2.102, 2.104, 2.105 e 2.135 sono stati ritirati, mentre gli emendamenti 2.110 e 2.111 sono inammissibili in quanto privi di portata normativa.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DI LELLO FINUOLI, *relatore*. Signor Presidente, l'intento politico del relatore è di difendere il testo licenziato dalla Commissione. Cercherò anche di essere un po' più esplicito, così da soddisfare anche la curiosità legittima dei proponenti gli emendamenti, anche se per molte proposte il parere si spiega da sé.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.200, 2.100 (testo 2), 2.202, 2.203, 2.204, 2.206 e 2.112.

Esprimo parimenti parere contrario sugli emendamenti 2.103 (testo 2), in quanto proprio dal centro-destra nel corso del dibattito in Commissione era stata sollevata la necessità di inserire questa limitazione nei criteri di valutazione; 2.106, in quanto le statistiche devono essere omogenee all'interno dell'ufficio e non all'interno del distretto; 2.107, in quanto i rilievi contabili sono già stati acquisiti tra i criteri di valutazione; 2.109, in quanto la lettera *f*) è meglio specificata nel testo e ricomprende l'emendamento, e 2.205, in quanto equipara il giudizio non positivo al negativo e dà problemi di valutazione complessiva ed equitativa.

Invito al ritiro dell'emendamento 2.101, in quanto abbiamo verificato che quanto disposto è già recepito nel testo, che prevede il presidente del tribunale di sorveglianza tra le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.201, già oggetto di dibattito in Commissione e sul quale mi ero già espresso in senso positivo e molto probabilmente c'è stata una svista nella ricezione, ma non c'è dubbio che la valutazione quadriennale va bene fino alla settima valutazione, dopo si può anche allungare un po' altrimenti realmente gli esami non finiscono mai; 2.202a in quanto si tratta di atti ai quali si può accedere, e 2.108.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.113, in quanto ci sarebbe un vuoto normativo da riempire.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 2.114 e 2.207 (quest'ultimo credo sia recepito nel testo), 2.208 (in quanto conferisce al Ministro della giustizia un potere che non gli compete, almeno dal punto di vista costituzionale), 2.115 (perché dà al Ministro della giustizia un potere ispettivo), 2.116 (perché introduce un concorso per titoli ed esami al quale siamo contrari), 2.117 (credo sia ripetitivo del precedente) e 2.209 (in quanto sopprime una verifica e non si sa cosa avviene quando l'ufficio non viene assegnato). Il parere è ovviamente favorevole sugli emendamenti 2.800, 2.119 e 2.120.

Esprimo, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 2.118 e 2.121 (quest'ultimo in quanto già le sedi disagiate sono previste altrove e non crediamo opportuno inserirle nella valutazione), 2.210 e 2.212 (quest'ultimo perché il corso non ha esito positivo o negativo).

Il parere è contrario anche sugli emendamenti 2.211, 2.122, 2.123 e 2.124, in quanto quest'ultimo cambierebbe il numero dei componenti della commissione mentre noi siamo per mantenere questo assetto.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.125 e 2.126 (perché quest'ultimo inserisce un concorso per titoli ed esami, scritti e orali riser-

vato, che non è nella logica del nostro testo), 2.128 (perché anche in questo caso si prevede un concorso per titoli ed esami), 2.127, 2.129, 2.130 e 2.131 (perché immagina una diversa composizione della commissione), 2.132 e 2.213 (perché si riferisce solo alle funzioni di legittimità non estendendo alle direttive le valutazioni della commissione) e 2.133.

Sull'emendamento 2.134 (testo 2) mi rimetto all'Aula.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.136, in quanto sovverte la scelta da noi operata del passaggio di distretto e quindi anche di Regione. Così pure il parere è contrario sugli emendamenti 2.137, 2.214 e 2.215, che si riferiscono tutti al passaggio delle funzioni, poiché crediamo che quella individuata nel testo sia la scelta ottimale.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.138 e 2.139, perché riteniamo che quattro volte nell'arco della carriera sia il punto ottimale e non vogliamo scostarci da questa indicazione.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 2.140, 2.141, 2.216, 2.142, 2.143, 2.144, 2.145, 2.146, 2.147, 2.148, 2.149, 2.150 e 2.151 (che tratta dei limiti di età), 2.152 e 2.153.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.154.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.155, 2.156, 2.217 e 2.218, anche perché non si saprebbe che fine dovrebbe fare il vecchio titolare.

Il parere è favorevole sull'emendamento 2.157, che consiste in una correzione lessicale, mentre è contrario sugli emendamenti 2.158, 2.159 e 2.219.

Ritiro l'emendamento 2.160.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.161 e 2.162 (in quanto tesi a sopprimere la tabella e il trattamento economico), 2.163, 2.164 e 2.165.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, concordo con il relatore sul diniego ad una serie di proposte emendative formulate e condivido, da parte del Governo, la richiesta di appellarsi all'Aula per quanto riguarda l'emendamento del senatore Brutti, che peraltro, lo dico per la storia e la cronaca, in quest'Aula e fuori dell'Aula, a Ministri miei colleghi e ad altri, è statopresentato per primo dal senatore Cusumano del Gruppo dell'Udeur, successivamente dal senatore Brutti, come recita il racconto cronologico, e poi dalla senatrice Magistrelli.

Devo aggiungere, con molta obiettività (lo dico con tono fermo e risoluto), che credo che la mia maggioranza debba chiarirsi le idee in ordine all'articolo 2, perché la controversia è più all'interno della maggioranza e un po' meno con l'opposizione, che svolge il proprio ruolo con grande dignità. Spero che uguale dignità e compattezza vi sia anche da parte della maggioranza, della quale faccio parte fino a prova contraria. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, LNP e DCA-PRI-MPA*).

PALMA (*FI*). Bravo!

PRESIDENTE. Ha raccolto grande consenso da parte dell'opposizione, signor Ministro.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.200.

CARUSO (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Commenti del senatore Ferrara*).

CARUSO (*AN*). Signor Presidente, sono francamente disorientato nel prendere la parola sull'emendamento 2.200. Si tratta, infatti, di un emendamento soppressivo dell'articolo 2 e sono disorientato dopo la dichiarazione resa dal Ministro guardasigilli, il quale ha richiamato la correttezza con cui l'opposizione sta svolgendo il proprio ruolo – di questo non possono che essergli grato – e ha altresì richiamato la spaccatura e le divisioni all'interno di parti ugualmente rilevanti, di uguale autorevolezza, della sua maggioranza in particolare sul tema affrontato nell'articolo 2, cioè la separazione delle funzioni, o meglio la non separazione delle funzioni, come risulterebbe dal testo elaborato dalla Commissione.

Siccome credo manchino quindici minuti al termine della seduta, come previsto, mi domando se, per ragioni di chiarezza politica, prima di affrontare questo tema decisivo – si approva o non si approva l'articolo 2 – e prima di farmi proseguire nella dichiarazione di voto su questo emendamento, non sia opportuno anticipare la sospensione dei lavori dell'Aula, in modo da riprendere poi alle ore 16,30 in condizioni di rinnovata chiarezza. Per questo le chiederei di prendere posizione interlocutoria su questo punto.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, francamente dopo l'appello del Ministro mi sarei aspettato che la richiesta che lei ha fatto, e che mi sembra estremamente fondata sul buonsenso, fosse venuta da un Capogruppo di maggioranza e a loro mi rivolgo per avere una risposta.

CARUSO (*AN*). È una mia aspettativa quella di fare il Capogruppo di maggioranza in futuro, ciascuno ha diritto di pensare altro. Però mi ridia la parola, Presidente, se dovessimo procedere.

PRESIDENTE. Nel caso, sicuramente; in questo momento stiamo discutendo questioni procedurali e non della sostanza.

D'ONOFRIO (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, vorrei chiedere qualche secondo di attenzione: il fatto che il relatore Di Lello Finuoli si sia rimesso all'Aula sull'emendamento Brutti-Magistrelli e le dichiarazioni del Ministro sull'articolo 2 – chiedo attenzione al Ministro e domando scusa –

mi fanno ritenere in questo momento Capogruppo di Aula, non di maggioranza o di opposizione. In questo senso formulo la richiesta di sospendere la seduta come Capogruppo dell'Aula del Senato della Repubblica.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, devo dire che la dichiarazione del Ministro può essere considerata a buon diritto un *coup de théâtre* che ci consente, anzi ci impone, di valutare attentamente ciò che ha detto. Vorrei, però che egli chiarisse ulteriormente il suo pensiero.

Ho capito che ha dichiarato chiaramente che l'opposizione ha svolto un ruolo correttissimo: di questo non posso far altro che compiacermi, segnalando che il Ministro evidentemente dà un giudizio assolutamente obiettivo; credo però che la cosa più grave sia la sua seconda dichiarazione.

Ora, su tale dichiarazione vorrei che il Ministro fosse più esaustivo: francamente non ho ben capito – probabilmente per colpa mia – la sua posizione nei confronti dell'emendamento Brutti, fondamentale rispetto all'articolo 2, che è il cuore del provvedimento, in quanto è chiaro che è veramente ciò che lo connota (ecco perché su di esso vi sono forti tensioni).

L'emendamento del collega Brutti non tiene conto dell'evoluzione che sta vivendo oggi la magistratura, perché di fatto separa i procedimenti civili da quelli penali. Vorrei però ricordare al collega Brutti che oggi, nel Paese, vige il decreto legislativo n. 231 del 2001, che consente una commistione fra civile e penale. Il suo emendamento, quindi, è superato dai fatti – vorrei che questo venisse assolutamente considerato – e vanifica anche quel timidissimo accenno di separazione che l'attuale maggioranza ha avuto il coraggio di operare.

Colleghi, in questo momento abbiamo un convitato di pietra – l'Associazione nazionale magistrati – che sta legiferando sulla nostra testa (e non consente nemmeno quei timidissimi accenni di indipendenza, senatore Brutti). Lei mi può mandare a quel paese, ma purtroppo basta leggere i testi: si vede chiaramente che vi sono contenuti gli scritti dell'Associazione nazionale magistrati per quanto riguarda i controlli periodici di professionalità. Si vada a vedere le dichiarazioni rilasciate nei convegni in tutti questi anni: sono riportate addirittura pedissequamente; la sfida su questo punto, basta leggere i testi per riscontrarlo.

Avete tentato una timidissima apertura; adesso fate marcia indietro un'altra volta, attraverso un emendamento tecnicamente sbagliato. È difficile adesso parlarne in quest'Aula, ma glielo posso dimostrare: vada a leggersi il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (l'ha scritto Fassino, firmandolo due giorni prima di andar via). Esso reca una grande novità: la commistione fra attività civile e penale; forse lei non ne è al corrente perché le è sfuggito, ma è molto importante, in questo momento, l'attenzione di tutte le attività imprenditoriali ed economiche. Quel testo sta portando novità enormi nel campo dell'economia del Paese; pertanto, lei non può

scrivere un emendamento del genere, che vuol dire tornare indietro. Naturalmente può, questo è ovvio, ma sto dicendo che non può perché lei evidentemente ha inteso dire che il campo civile non c'entra. Non è vero, non è più così: l'attività legislativa del Parlamento ha superato tale concezione.

Allora, signor Ministro, per favore, le chiedo di chiarire meglio – almeno a me, che non l'ho compresa bene – la sua posizione rispetto all'emendamento del senatore Brutti. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Senatore Castelli, mi sembra che il Ministro, da quanto ha comunicato, si sia rimesso all'Aula, come il relatore; proprio sulla base di questo ha stimolato una riflessione.

SODANO (*RC-SE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO (*RC-SE*). Signor Presidente, credo sia da accogliere la proposta del senatore Caruso, considerati sia i tempi sia il fatto che di qui a poco dovrebbe tenersi la Conferenza dei Capigruppo. Rispetto all'intera discussione ed anche alla normalizzazione dei tempi bisogna assumere alcune decisioni.

Poiché sull'articolo 2 è opportuno svolgere alcune riflessioni e approfondimenti, e credo sia interesse della maggioranza farlo nelle prossime ore, acconsentiamo alla richiesta avanzata dal senatore Caruso.

PRESIDENTE. Colleghi, ho altre richieste di intervento, ma poiché torneremo ad affrontare l'argomento sarei per recepire la richiesta avanzata dal senatore Caruso e da altri senatori e sospendere la seduta. Alla ripresa affronteremo la questione nei termini reali che ci verranno proposti, se ancora sussisteranno.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,20*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Riforma dell'ordinamento giudiziario (1447)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato con emendamenti. Cfr. anche seduta 187

(Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

1. Alla rubrica del capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la parola: «uditorato» è sostituita dalla seguente: «tirocinio».

2. L'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – (*Concorso per magistrato ordinario*). – 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.

3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.

4. La prova orale verte su:

- a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
- b) procedura civile;
- c) diritto penale;
- d) procedura penale;
- e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
- f) diritto commerciale e fallimentare;
- g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- h) diritto comunitario;
- i) diritto internazionale pubblico e privato;
- l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da *a)* a *l)*, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centoventi punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo".

6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera *m)*, del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego».

3. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per l'ammissione al concorso per esami»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*I.* Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

a) i magistrati amministrativi e contabili;

b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in

giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

f) gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

i) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

l) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.»;

c) al comma 2:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni:»

2) dopo la lettera *b)*, sono inserite le seguenti:

«*b-bis)* essere di condotta incensurabile;

b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;».

d) il comma 3 è abrogato.

4. All'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il concorso per esami di cui all'articolo 1 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito il concorso.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove».

5. All'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al concorso per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al concorso per esami per magistrato ordinario»;

b) al comma 2, dopo la parola: «presentate» sono inserite le seguenti: «o spedite».

6. All'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valuta-

zione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal

magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.»;

h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni.»;

i) il comma 9 è abrogato;

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell'ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso».

7. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disciplina dei lavori della commissione»;

b) al comma 2, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

c) al comma 4, la parola: «vicepresidente» è sostituita dalle seguenti: «il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente»;

d) al comma 5, le parole: «I componenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente e i componenti»;

e) il comma 6 è abrogato;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l'esame orale di almeno cento candidati.»;

g) al comma 8, le parole: «o del vicepresidente» sono soppresse.

8. All'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Nomina a magistrato ordinario»;

b) al comma 1, dopo la parola: «idonei» sono inserite le seguenti: «all'esito del concorso per esami» e le parole: «uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario»;

c) il comma 2 è abrogato.

9. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.»;

c) al comma 2, le parole: «Il periodo di uditorato» sono sostituite dalle seguenti: «Il completamento del periodo di tirocinio» e la parola: «ammissibilità» è sostituita dalla seguente: «ammissione».

10. I rinvii all'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, contenuti nelle disposizioni legislative vigenti, si intendono operati all'articolo 2, comma 2, lettera *b-bis*), del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

EMENDAMENTO 1.105 E SEGUENTI

1.105

PALMA

Respinto

Al comma 3, lettera b), al comma 1 ivi richiamato, lettera d) dopo le parole: «docente di materie giuridiche» aggiungere le seguenti: «con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.».

1.106

PALMA

Respinto

Al comma 3, lettera b), al comma 1 ivi richiamato, sopprimere la lettera i).

1.107

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 1, alle lettere i) ed l), dopo le parole: «quattro anni» sono inserite le altre: «, salvo che non si tratti di seconda laurea.».

1.211

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 4, alla lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «con cadenza di norma annuale».

1.210

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.206

Al comma 4, alla lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «di norma».

1.108

PALMA

Respinto

Al comma 4, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: «o più sedi stabilite» con le seguenti: «sede stabilita».

1.109

PALMA

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.110

CASTELLI

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata dell'attività del comitato».

1.212

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 4, alla lettera b), al comma 4 ivi richiamato, sopprimere le parole: «come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999».

1.111

CASTELLI

Ritirato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Commissione di concorso*). - 1. La commissione di concorso è nominata nei quindici giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7, è scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 - supplemento ordinario n. 170 - e successive modificazioni. La funzione di presidente è attribuita ad un magistrato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che esercita funzioni di legittimità; il numero dei componenti è determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il numero dei componenti professori universitari è tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi.

2. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.

3. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati.

4. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di cinque anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantacinque anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, esercitavano le funzioni richieste per la nomina.

5. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal più anziano dei magistrati presenti.

6. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonchè ciascuna delle sotto commissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno professore universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sotto commissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.

7. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

10. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero della giustizia».

1.215

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 6, alla lettera b), sostituire il comma 1-bis ivi richiamato, con il seguente: «La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da sedici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e da sei avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso coloro i quali, nei dieci anni

precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività, anche non retribuita, in enti, società o altri soggetti sotto qualsiasi forma giuridica organizzati, esercitanti l'attività di preparazione al concorso per magistrato ordinario».

1.214

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 6 alla lettera b) al comma 1-bis ivi richiamato sostituire le parole da: «La commissione del concorso» fino alle parole: «nazionale forense.» con le seguenti: «La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da sedici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e da sei avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.».

1.217

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

V. testo 2

Al comma 6, alla lettera b), al comma 1-bis ivi richiamato, dopo le parole: «cinque professori universitari» aggiungere le seguenti: «, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.382,».

1.217 (testo 2)

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Approvato

Al comma 6, alla lettera b), al comma 1-bis ivi richiamato, dopo le parole: «materie oggetto di esame» aggiungere le seguenti: «, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n.382,».

1.213

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 6, alla lettera b), al comma 1-bis ivi richiamato, sostituire le parole: «Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario» con le seguenti: «Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso coloro i quali, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività, anche non retribuita, in enti, società o altri soggetti sotto qualsiasi forma giuridica organizzati, esercitanti l'attività di preparazione al concorso per magistrato ordinario».

1.216

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Approvato

Al comma 6, alla lettera b), al comma 1-bis ivi richiamato, prima delle parole: «ed i professori universitari» aggiungere le seguenti: «, gli avvocati».

1.218

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 6, alla lettera e), sostituire le parole da: «universitari a riposo» fino alla fine, con le seguenti: «universitari a riposo che all'atto della cessazione dell'attività erano in possesso dei requisiti per la nomina e che, all'atto della stessa, non abbiano compiuto il settantasettesimo anno di età.».

1.112

PALMA

Respinto

Al comma 6 lettera g), capoverso 6, dopo le parole: «tre collegi, composti» aggiungere le seguenti: «in numero dispari» e sopprimere le parole: «In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede».

1.219

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 6, alla lettera l), sopprimere le parole: «come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999».

1.220

VALENTINO, LOSURDO

Respinto

Al comma 9, all'articolo 9 richiamato, alla lettera b), comma 1, sostituire le parole: «svolgono il periodo di tirocinio» con le seguenti: «dichiarano se intendano prevalentemente svolgere funzioni requirenti o giudicanti e partecipano al tirocinio».

**ARTICOLO 2 E TABELLA A NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Art. 2.**

*(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160)*

1. L'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (*Funzioni*). - 1. I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado

sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

6. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.

10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.

12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.

13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia.

14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribu-

nale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione».

2. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Valutazione della professionalità*). - 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli *standard* di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;

d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;

d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di *standard* medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;

e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professio-

nalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

9. Il giudizio di professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo".

10. Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è "positivo". Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

11. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi diret-

tivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

14. Prima delle audizioni di cui ai commi 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Non può comunque essere concesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».

3. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*). - 1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla

quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 8, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 9 e 11, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 10, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 15, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 16, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzia l'attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro

anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato.

15. L'organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, è tenuta a motivare la sua decisione.

17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

4. L'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – (*Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa*). – 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consi-

glio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

4. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

5. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

6. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario».

5. All'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il medesimo incarico» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro»; le parole: «per un periodo massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni»; le parole da: «con facoltà di proroga» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni.»;

b) al comma 2 le parole: «, nonché nel corso del biennio di cui al comma 2,» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso».

6. Dopo l'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (*Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive*). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e

9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell'articolo 46, comma 1».

7. L'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. – (*Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive*). –
1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi dell'articolo 45, comma 2».

8. All'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 11 a 16,»; le parole: «pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del» sono sostituite dalle seguenti: «commisurato al» e le parole: «cumulati fra loro» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non oltre settantacinque anni di età».

9. L'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. – (*Temporaneità delle funzioni direttive*). – 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di rieiezione o di mancata presentazione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

3. All'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive».

10. L'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. – (*Temporaneità delle funzioni semidirettive*). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio».

11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

12. L'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. – (*Trattamento economico*). – 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 10 gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto».

13. L'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 52. – (*Ambito di applicazione*) – 1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile».

14. All'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono soppresse le parole da: «derivanti dall'attuazione degli articoli» fino a: «e a quelli».

TABELLA A
(Articolo 2, comma 11)

«MAGISTRATURA ORDINARIA

QUALIFICA	STIPENDIO ANNUO LORDO
Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione)	euro 78.474,39
Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)	» 75.746,26
Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche) . .	» 73.018,13
Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità	» 66.470,60
Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità	» 56.713,83
Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità	» 50.521,10
Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità	» 44.328,37
Magistrati ordinari	» 31.940,23
Magistrati ordinari in tirocinio	» 22.766,71

».

EMENDAMENTI

2.200

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

*Sopprimere l'articolo.***2.100** (testo 2)

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dai seguenti:

"Art. 10. - (*Funzioni*). - 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le funzioni dei magistrati si distinguono in funzioni di merito e in funzioni di legittimità e sono le seguenti:

- a) giudicanti di primo grado;
- b) requirenti di primo grado;
- c) giudicanti di secondo grado;
- d) requirenti di secondo grado;
- e) semidirettive giudicanti di primo grado;
- f) semidirettive requirenti di primo grado;
- g) semidirettive giudicanti di secondo grado;
- h) semidirettive requirenti di secondo grado;
- i) direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;
- l) direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
- m) giudicanti di legittimità;
- n) requirenti di legittimità;
- o) direttive giudicanti o requirenti di legittimità;
- p) direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;
- q) direttive superiori apicali di legittimità".

"Art. 10-bis. - (*Funzioni di merito e di legittimità*) - 1. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repub-

blica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

2. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere di corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia.

3. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione di tribunale; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica aggiunto.

4. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione di corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale della Procura generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

6. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; le funzioni direttive requirenti di primo grado elevato sono quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e successive modificazioni.

7. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della Corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.

8. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

9. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione.

10. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

11. Le funzioni direttive superiori apicali di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione"».

2.101

D'ONOFRIO

Al comma 1, capoverso «Art. 10» sostituire il comma 11, ivi richiamato con il seguente:

«11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui al primo comma del decreto legge-25 settembre 1989 n. 327, convertito con la legge 24 novembre 1989 n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni.

Le funzioni requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesima città».

2.102

CASTELLI

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (*Funzioni di merito e di legittimità*) - 1. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

3. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere di corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello nonchè quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia.

4. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione di tribunale; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica aggiunto.

5. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione di corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale della Procura generale presso la corte di appello.

6. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni; le fun-

zioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

7. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; le funzioni direttive requirenti di primo grado elevato sono quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e successive modificazioni.

8. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della Corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.

9. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

10. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione.

11. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

12. Le funzioni direttive superiori apicali di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione"».

2.201

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fino al superamento della settima valutazione di professionalità e, successivamente, ogni sei anni.».

2.103

PALMA

V. testo 2

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 2, aggiungere la parola: «è» tra le parole: «professionalità» e «riferita» nonché sopprimere le parole: «non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.103 (testo 2)

PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 2, sostituire le parole: « in nessun caso » con le parole: « , salvo il caso di errore macroscopico, ».

2.202

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, comma 2, alla lettera b) sopprimere le parole: «tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura».

2.104

CASTELLI

Ritirato

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, un decreto legislativo per disciplinare gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno».

2.105

CASTELLI

Ritirato

Al comma 2, capoverso, «Art. 11», comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Lo schema di decreto adottato nell'esercizio della delega è trasmesso al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati,

ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.».

2.202a

VALENTINO, LOSURDO

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, comma 4, alla fine della lettera a) aggiungere il seguente periodo: «ferma restando l'autonoma possibilità d'ogni membro del Consiglio Giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di Consiglio Giudiziario».

2.106

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 4, lettera c) sostituire la parola: «ufficio» con la seguente: «distretto».

2.107

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;».

2.203

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 4, sopprimere la lettera d).

2.204

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) i parametri oggettivi per la valutazione di professionalità di cui al comma 2;».

2.108

IL RELATORE

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al comma 4, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che gli stessi hanno comportato».

2.109

PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 4, lettera f), sostituire le parole da: «da terzi nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati» fino a «denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica» con le seguenti: «nel parere espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati» e, conseguentemente, dopo le parole: «il rapporto del capo dell'ufficio e» sostituire le parole: «le segnalazioni», con le seguenti: «il parere».

2.110

CASTELLI

Inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 6, sostituire le parole: «formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura», con le seguenti: «predispone relazione che trasmette entro sessanta giorni alla Commissione».

2.205

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 9, sostituire le parole: «carenze gravi in relazione a due o più» con le seguenti: «carenze gravi in relazione a uno o più».

2.206

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 10, dopo le parole: «nuovo parere del consiglio giudiziario;» inserire le seguenti: «la nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo;».

Conseguentemente al medesimo articolo 1, al capoverso 11 ivi richiamato, dopo le parole: «funzioni specifiche.» inserire le le seguenti: «La nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo».

2.111

CASTELLI

Inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 11, dopo le parole: «a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio», aggiungere le seguenti: «da parte di apposita commissione, diversa da quella che ha emesso il precedente giudizio».

2.112

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 11, sono soppresse le parole: «anche assegnare il magistrato» e le parole: «ad una diversa funzione della medesima sede o».

2.113

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 13.

2.114

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 14.

2.207

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, sostituire l'ultimo periodo del capoverso 14 con il seguente: «Se questi è impedito l'audizione può essere differita per una sola volta.».

2.208

VALENTINO, LOSURDO

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, comma 15, dopo le parole: «Ministro della giustizia che» aggiungere le seguenti: «previa eventuale verifica.».

2.115

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 15, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In caso di contraddizione tra motivazione e giudizio espresso, il Ministro della giustizia può chiedere al Consiglio Superiore della magistratura di comunicare, entro trenta giorni, ulteriori motivazioni.».

2.116

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Progressione nelle funzioni*). - 1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:

a) mediante concorso per titoli ed esami;

b) mediante concorso per titoli.

2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado, ad eccezione di coloro posti in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.

3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.

4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.

5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.

6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli"».

2.117

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 12. - (*Progressione nelle funzioni*). - 1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *b)* e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:

a) mediante concorso per titoli ed esami;

b) mediante concorso per titoli.

2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado.

3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami,

scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.

4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.

5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.

6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli"».

2.209

VALENTINO, LOSURDO

Al comma 3, all'articolo 12 richiamato, comma 1, sopprimere le parole da: «In caso di esito negativo» fino a: «avviene anche d'ufficio».

2.800

IL RELATORE

Al comma 3, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 13».

2.118

PALMA

Al comma 3, capoverso «Art. 12» comma 5, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo».

2.119

IL RELATORE

Al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al comma 10, sopprimere il primo periodo.

2.120

IL RELATORE

Al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al comma 10, le parole: «e di collaborazione» sono sostituire dalle altre: «, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale».

2.121

PALMA

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 10, dopo le parole: «con particolare riguardo ai risultati conseguiti,» inserire le seguenti: «l'aver prestato servizio in sedi disagiate, l'aver prestato servizio in più sedi giudiziarie,».

2.210

VALENTINO, LOSURDO

Al comma 3, all'articolo 12 richiamato, comma 11, dopo le parole: «articolo 10», aggiungere le seguenti: «commi 9, 10, 11».

2.212

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al capoverso 11, dopo la parola: «frequentati» aggiungere le seguenti: «con esito positivo».

2.211

VALENTINO, LOSURDO

Al comma 3, all'articolo 12, richiamato, comma 11, al termine del periodo aggiungere il seguente: «Detti requisiti sono oggetto di valutazione di apposita commissione nominata dal CSM con i criteri previsti al successivo comma 12».

2.122 (testo corretto)

CASTELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 12», sostituire i commi 13 e 14 con il seguente:

«13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, è indetto annualmente, in ragione dei posti disponibili, un concorso per titoli ed esami riservato per il 90 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e degli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, e per il 10 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso degli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, che abbiano superato la seconda valutazione di professionalità. La Commissione esaminatrice è composta da cinque componenti di cui tre scelti tra magistrati che hanno almeno conseguito la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni nonché da un professore universitario di ruolo designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense».

Conseguentemente, il secondo periodo del comma 15 è sostituito dal seguente: «Le prove scritte dei concorsi per titoli ed esami, svolte in modo da assicurare l'anonimato del candidato, consistono nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti la risoluzione di una o più rilevanti questioni processuali relative alle funzioni richieste. Le prove orali dei concorsi consistono nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta».

Conseguentemente, sopprimere il comma 16.

2.123

PALMA

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 13 sostituire le parole da: «Per il conferimento delle funzioni» fino alle parole: «analisi delle norme; tale requisito è» con le seguenti: «Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 9, 10, 11 e 12, i relativi requisiti sono».

2.124

PALMA

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 13, sostituire le parole: cinque membri» con le seguenti: «nove membri», le parole: «tre scelti»

con le seguenti: «cinque scelti» e le parole: «due scelti» con le seguenti: «quattro scelti».

2.125

PALMA

Al comma 3, capoverso «Art. 12», sopprimere il comma 14.

2.126

CASTELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 14, sostituire le parole: «è prevista una procedura valutativa riservata» con le seguenti: «è previsto un concorso per titoli ed esami, scritti e orali, riservato».

2.128

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONI

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 14, sostituire le parole: «è prevista una procedura valutativa riservata», con le seguenti: «è previsto un concorso per titoli ed esami orali riservato».

2.127

CASTELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 14, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Commissione esaminatrice è costituita con i criteri di cui al comma 13».

2.129

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONI

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «né sulla collocazione nel ruolo di anzianità o ai fini del conferimento di funzioni di merito».

2.130

PALMA

Al comma 3, capoverso «Art. 12», dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 il magistrato deve aver svolto almeno la metà degli anni di servizio nella corrispondente funzione giudicante o requirente. Le funzioni direttive requirenti di primo grado o elevate di primo grado non possono essere conferite ai magistrati che, all'atto della richiesta, esercitano nello stesso ufficio giudiziario le funzioni semi-direttive requirenti di primo grado o elevate di primo grado ovvero quelle requirenti di primo grado».

2.131

PALMA

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 15, sostituire le parole da: «La Commissione, che delibera», fino alla fine del comma con le seguenti: «La Commissione, che delibera con la presenza di almeno cinque componenti di cui almeno uno professore universitario, esprime parere motivato in ordine ai requisiti richiesti».

2.132

PALMA

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 16, sostituire le parole: «funzioni di legittimità» con le seguenti: «funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 9, 10, 11, 11-bis e 12».

2.213

VALENTINO, LOSURDO

Al comma 3, capoverso: «Art. 12.», comma 16, dopo le parole: «funzioni di legittimità» aggiungere le seguenti: «e direttive».

2.133

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (*Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti*) -
1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente. Se non è bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata con riserva di integrare i titoli e di spiega effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i magistrati debbono frequentare un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura il cui giudizio finale è valutato, per l'assegnazione dei posti, dal Consiglio superiore della magistratura.

3. La Commissione esaminatrice è quella prevista all'articolo 28, comma 2"».

2.134

BRUTTI Massimo, MAGISTRELLI

V. testo 2

Al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 3, sostituire le parole: «stesso distretto né all'interno di» con le seguenti: «stesso distretto. Tale passaggio non è inoltre possibile ad» e alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti: «Tale divieto non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui lo stesso chieda il passaggio a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. In tal caso il magistrato non può essere destinato a funzioni penali prima di cinque anni dal trasferimento. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento».

2.135

CUSUMANO, BARBATO

Ritirato

Al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 3, nel primo periodo le parole: «stesso distretto, né» sono sostituite dalle seguenti: «stesso distretto. Tale passaggio non è, inoltre, possibile»; dopo le parole: «mutamento di funzioni», sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per le ipotesi di passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti civili o del lavoro, e viceversa, in uffici giudiziari divisi in sezioni. La relativa vacanza deve essere pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura, il provvedimento di trasferimento deve indicare la assegnazione a funzioni civili o del lavoro ed il successivo passaggio a funzioni giudicanti penali all'interno della stessa regione è possibile unicamente dopo l'esercizio continuo per cinque anni di funzioni civili».

2.136

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3 sopprimere al primo periodo le parole: «né all'interno di altri distretti della stessa regione.».

2.137

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, sopprimere al primo periodo le parole: «, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera».

2.214

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 3 sostituire le parole: «per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è» con le seguenti: «dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e, successivamente al decimo anno dalla nomina a magistrato, per non più di una volta nell'intero arco della restante carriera, ed è».

2.215

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 3 sostituire le parole: «per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è» con le seguenti: «dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e, successivamente al decimo anno dalla nomina a magistrato, per non più di due volte nell'intero arco della restante carriera, ed è».

2.138

D'ONOFRIO

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, le parole: «per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera» sono sostituite dalle seguenti: «per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera, trascorsi 10 anni dalla nomina a magistrato ordinario».

2.139

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONI

Al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le seguenti: «una volta dopo i primi dieci anni di esercizio delle funzioni nell'arco dell'intera carriera».

2.140

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONI

Al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 3 sostituire le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le seguenti: «una volta nell'arco dell'intera carriera».

2.141

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONI

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro volte» con le seguenti: «una volta».

2.216

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 3 sostituire le parole: «quattro volte» con le seguenti: «una volta».

2.142

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONI

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le seguenti: «due volte dopo i primi dieci anni di esercizio delle funzioni nell'arco dell'intera carriera».

2.143

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONI

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3 sostituire le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le seguenti: «due volte nell'arco dell'intera carriera».

2.144

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONI

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».

2.145

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONI

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».

2.134 (testo 2)

BRUTTI Massimo, CUSUMANO, BARBATO, MAGISTRELLI

Al comma 4, capoverso «Art. 13», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ferme restando tutte le procedure previste dal precedente comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni re-

quirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti o giudicanti in sede penale a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento».

2.146

PALMA

Al comma 4, capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 5.

2.147

CUSUMANO

Al comma 4, capoverso «Art. 13» il comma 5 è sostituito dal seguente:

«6. Le limitazioni di cui al comma 4 non operano per il conferimento degli uffici direttivi previsti dall'articolo 10, commi da 9 a 11, del presente decreto legislativo e delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 13 e 14 del presente decreto legislativo, nonché limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 5 e 12 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa».

2.148

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

2.149

PALMA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, è abrogato».

2.150

PALMA

Al comma 6, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, sostituire le parole: «comma 1-bis» con le seguenti: «comma 1».

2.151

CASTELLI

Sopprimere il comma 7.

2.152

CASTELLI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'articolo 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 35. - (*Conferimento degli incarichi direttivi di merito*). - 1. Gli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, hanno frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, il cui giudizio finale è

valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6.

2. La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso di cui al comma 1 non è richiesta ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di merito da conferire in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima».

2.153

PALMA

Al comma 7, capoverso «Art. 35», sostituire le parole: «comma 1-bis» con le seguenti: «comma 1».

2.154

IL RELATORE

Al comma 7, all'articolo 35 ivi richiamato, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1, non possono essere conferite funzioni direttive se non nell'ipotesi di conferma per un'ulteriore sola volta dell'incarico già svolto, di cui all'articolo 45».

2.155

PISTORIO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. La disciplina di cui al comma 6 e 7 si applica anche a tutte le procedure concorsuali in corso di espletamento fino al momento della entrata in vigore della presente legge».

2.156

CASTELLI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'articolo 45 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 45. - (Temporaneità degli incarichi direttivi). - 1. Gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati agli articoli 39 e 40, hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valuta-

zione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di quattro anni.

2. Se il magistrato, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico di cui al medesimo comma, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo II del codice di procedura penale.

3. Ai fini del presente articolo, si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato.

4. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di riezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi direttivi, giudicanti o requirenti, di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura"».

2.217

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 9, all'articolo 45 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «da 10 a 16» con le altre: «da 10 a 13».

2.218

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 9, all'articolo 45 ivi richiamato, sopprimere il capoverso3.

2.157

IL RELATORE

Al comma 9, all'articolo 45 ivi richiamato, al comma 2, sopprimere le parole: «o di mancata presentazione».

2.158

CASTELLI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'articolo 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 46. - (*Temporaneità degli incarichi semidirettivi*). - 1. Gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di sei anni.

2. Se il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo II del codice di procedura penale.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di rieiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi semidirettivi requirenti di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.

5. In tutti i casi non previsti dal presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 19"».

2.159

CASTELLI

Al comma 10, capoverso «Art. 46» comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.219

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 10, all'articolo 46 ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.160

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 10, all'articolo 46 ivi richiamato, al comma 2 sopprimere le parole: «o in caso di mancata presentazione della domanda stessa».

2.161

CASTELLI

Sopprimere il comma 11.

2.162

CASTELLI

Sopprimere il comma 12.

2.163

CASTELLI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art 51. - (*Classi di anzianità*). - 1. La progressione stipendiale dei magistrati si articola automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

- a) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
- b) seconda classe: da sei mesi a due anni;
- c) terza classe: da due a cinque anni;
- d) quarta classe: da cinque a tredici anni;
- e) quinta classe: da tredici a venti anni;
- f) sesta classe: da venti a ventotto anni;
- g) settima classe: da ventotto anni in poi.

2. I magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui all'articolo 12, comma 3, conseguono la quinta classe di anzianità.

3. I magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui all'articolo 12, comma 4, conseguono la sesta classe di anzianità"».

2.164

CASTELLI

Sopprimere il comma 13.

2.165

CASTELLI

Al comma 13, capoverso «Art. 52», sopprimere le parole da: «nonché» a: «compatibile».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1447. Em. 1.105, Palma	285	284	001	131	152	143	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1447. Em. 1.108, Palma	295	294	002	139	153	148	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1447. Em. 1.110, Castelli	296	295	001	141	153	148	RESP.
4	NOM.	DDL n. 1447. Em. 1.212, Caruso e altri	291	290	001	137	152	146	RESP.
5	NOM.	DDL n. 1447. Em. 1.213, Caruso e altri	298	296	001	142	153	149	RESP.
6	NOM.	DDL n. 1447. Em. 1.218, Caruso e altri	300	299	001	146	152	150	RESP.
7	NOM.	DDL n. 1447. Articolo 1, nel testo emendato	304	303	000	152	151	152	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0188 del 11-07-2007 Pagina 1

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
ADDUCE SALVATORE	C	C	C	C	C	C	F
ADRAGNA BENEDETTO	C	C	C	C	C	C	F
ALBERTI CASELLATI M. E.	F	F	F	F	F	F	C
ALBONETTI MARTINO	C	C	C	C	C	C	F
ALFONZI DANIELA	C	C	C	C	C	C	F
ALLEGRI NI LAURA	F	F	F	F	F	F	C
ALLOCCA SALVATORE	C	C	C	C	C	C	F
AMATI SILVANA	C	C	C	C	C	C	F
AMATO PIETRO PAOLO	F	F	F	F	F	F	C
ANDREOTTI GIULIO		A	C	A	A	A	F
ANGIUS GAVINO	C	C	C	C	C	C	F
ANTONIONE ROBERTO	F	F	F	F	F	F	C
ASCIUTTI FRANCO	F	F	F	F	F	F	C
AUGELLO ANDREA		F	F	F	F	F	C
AZZOLLINI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	C
BACCINI MARIO	M	M	M	M	M	M	M
BAIO DOSSI EMANUELA	C	C	C	C	C	C	F
BALBONI ALBERTO	F	F	F	F	F	F	C
BALDASSARRI MARIO					F	F	C
BALDINI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	C
BANTI EGIDIO	C	C	C	C	C	C	F
BARBA VINCENZO	F	F		F	F	F	C
BARBATO TOMMASO	C	C	C	C	C	C	F
BARBIERI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	F
BARBOLINI GIULIANO	C	C	C	C	C	C	F
BARELLI PAOLO	F	F	F	F	F	F	C
BASSOLI FIORENZA	C	C	C	C	C	C	F
BATTAGLIA ANTONIO	F		F	F	F	F	C
BATTAGLIA GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	F
BELLINI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	F
BENVENUTO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	F
BERSELLI FILIPPO		F	F	F	F	F	C

Seduta N. 0188 del 11-07-2007 Pagina 2

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	F	F	F	F	F	C
BETTINI GOFFREDO MARIA	C	C	C	C	C	C	F
BIANCO ENZO	C	C	C	C	C	C	F
BIANCONI LAURA	F	F	F	F	F	F	C
BINETTI PAOLA	C	C	C	C	C	C	F
BIONDI ALFREDO		F	F	F	F	F	
BOBBA LUIGI	C	C	C	C	C	C	F
BOCCIA ANTONIO	C	C	A	C	C	C	F
BOCCIA MARIA LUISA	C	C	C	C	C	C	F
BODINI PAOLO	C	C	C	C	C	C	F
BONADONNA SALVATORE	C	C	C	C	C	C	F
BONFRISCO ANNA CINZIA						F	C
BORDON WILLER		C	C	C	C	C	F
BORNACIN GIORGIO	F	F	F	F	F	F	C
BOSONE DANIELE	C	C	C	C	C	C	F
BRISCA MENAPACE LIDIA	C	C	C	C	C	C	F
BRUNO FRANCO	C	C	C	C	C	C	F
BRUTTI MASSIMO	C	C	C	C	C	C	F
BRUTTI PAOLO	C	C	C	C	C	C	F
BUCCICO EMILIO NICOLA	F	F	F	F	F	F	C
BULGARELLI MAURO	C	C	C	C	C	C	F
BURANI PROCACCINI MARIA	F	F	F	F	F	F	C
BUTTI ALESSIO	F	F	F	F	F	F	C
BUTTIGLIONE ROCCO	F	F	F	F	F	F	C
CABRAS ANTONELLO	C	C	C	C	C	C	F
CAFORIO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	F
CALDEROLI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	C
CALVI GUIDO	C	C	C	C	C	C	F
CAMBER GIULIO		F	F	F	F	F	C
CANTONI GIANPIERO CARLO	F		F		F	F	C
CAPELLI GIOVANNA	C	C	C	C	C	C	F
CAPRILI MILZIADE	C	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0188 del 11-07-2007 Pagina 3

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
CARLONI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C	F
CARRARA VALERIO	F	F	F	F	F	F	C
CARUSO ANTONINO	F	F	F	F	F	F	C
CASOLI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	C
CASSON FELICE	C	C	C	C	C	C	F
CASTELLI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	C
CENTARO ROBERTO	F	F	F	F	F	F	C
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M
CICCANTI AMEDEO		F	F	F	F	F	C
CICOLANI ANGELO MARIA	F	F	F	F	F	F	C
COLLI OMBRETTA	F	F	F	F	F	F	C
COLLINO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	C
COLOMBO FURIO	C	C	C	C	C	C	F
COMINCIOLI ROMANO	F	F	F	F	F	F	C
CONFALONIERI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	F
CORONELLA GENNARO	F	F	F	F	F	F	C
COSSIGA FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M
COSSUTTA ARMANDO	C	C	C	C	C	C	F
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	C
CURSI CESARE	F	F	F	F	F	F	C
CURTO EUPREPIO	F	F	F	F	F	F	C
CUSUMANO STEFANO	C	C	C	C	C	C	F
CUTRUFO MAURO	F	F	F	F	F	F	C
D'ALI' ANTONIO	F	F	F	F	F	F	C
D'AMBROSIO GERARDO	C	C	C	C	C	C	F
D'AMICO NATALE MARIA ALFONSO	C	C	C	C	C	C	F
DANIELI FRANCO	C	C	C	C	C	C	F
DAVICO MICHELINO	F	F	F	F	F	F	C
DE ANGELIS MARCELLO		F	F	F	F	F	C
DE GREGORIO SERGIO	F	F	F	F	F	F	C
DELL'UTRI MARCELLO	F	F	F	F	F	F	C
DELOGU MARIANO	F	F	F	F	F	F	C

Seduta N. 0188 del 11-07-2007 Pagina 4

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
DEL PENNINO ANTONIO ADOLFO MAR						F	C
DEL ROIO JOSÈ LUIZ	C	C	C	C	C	C	F
DE PETRIS LOREDANA	C	C	C	C	C	C	F
DE POLI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	C
DE SIMONE ANDREA CARMINE	C	C	C	C	C	C	F
DI BARTOLOMEO LUIGI	F	F	F	F	F	F	C
DI LELLO FINUOLI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	F
DINI LAMBERTO	C	C	C	C	C	C	F
DI SIENA PIERO	C	C	C	C	C	C	F
DIVELLA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	C
DIVINA SERGIO	F	F	F	F	F	F	C
DONATI ANNA	C	C	C	C	C	C	F
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	C
EMPRIN GILARDINI ERMINIA	C	C	C		C	C	F
ENRIQUES FEDERICO	C	C	C	C	C	C	F
EUFEMI MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	C
FANTOLA MASSIMO	F	F	F	F	F	F	C
FAZIO BAROLO	C	C	C	C	C	C	F
FAZZONE CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	C
FERRANTE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	F
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	C
FILIPPI MARCO	C	C	C	C	C	C	F
FINOCCHIARO ANNA	C	C	C	C	C	C	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	C
FISICHELLA DOMENICO	C	C	C	C	C	C	F
FLUTTERO ANDREA	F	F	F	F	F	F	C
FOLLINI MARCO	C	C	C	C	C	C	F
FONTANA CARLO FERRUCCIO ANTONI	C	C	C	C	C	C	F
FORMISANO ANIELLO	C	C	C	C	C	C	
FORTE MICHELE	F	F	F	F	F	F	C
FRANCO PAOLO	F	F	F	F	F	F	C
FRANCO VITTORIA	C	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0188 del 11-07-2007 Pagina 5

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
FRUSCIO DARIO	F	F	F	F	F	F	C
FUDA PIETRO	C	C	C	C	C	C	F
GAGGIO GIULIANI ADELAIDE CRIST	C	C	C	C	C	C	F
GAGLIARDI RINA	C	C	C	C	C	C	F
GALARDI GUIDO	C	C	C	C	C	C	F
GALLI DARIO		F	F	F	F	F	C
GARRAFFA COSTANTINO	C	C	C	C	C	C	F
GASBARRI MARIO	C	C	C	C	C	C	F
GENTILE ANTONIO	F	F			F	F	C
GHEDINI NICCOLO'	F	F	F	F	F	F	C
GHIGO ENZO	F	F	F	F	F	F	C
GIAMBRONE FABIO	C	C	C	C	C	C	F
GIANNINI FOSCO	C	C	C	C	C	C	
GIARETTA PAOLO	C	C	C	C	C	C	F
GIRFATTI ANTONIO FRANCO	F	F	F	F		F	C
GIULIANO PASQUALE	F	F	F	F	F	F	C
GRAMAZIO DOMENICO	F	F	F		F	F	C
GRASSI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	F
GRILLO LUIGI	F	F	F	F	F	F	C
GUZZANTI PAOLO		F	F	F	F	F	C
IANNUZZI RAFFAELE					F	C	
IOVENE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	F
IZZO COSIMO	F	F	F	F	F	F	C
LADU SALVATORE	C	C	C	C	C	C	F
LATORRE NICOLA	C	C	C	C	C	C	F
LEGNINI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	F
LEONI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	C
LEVI-MONTALCINI RITA	M	M	M	M	M	M	M
LIBE' MAURO	F	F	F	F	F	F	C
LIOTTA SANTO	C	C	C	C	C	C	F
LIVI BACCI MASSIMO	C	C	C	C	C	C	F
LORUSSO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	C

Seduta N. 0188 del 11-07-2007 Pagina 6

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
LOSURDO STEFANO	F	F	F		F	F	C
LUNARDI PIETRO		F	F	F	F	F	C
LUSI LUIGI	C	C	C	C	C	C	F
MACCANICO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	F
MAFFIOLI GRAZIANO	F	F	F	F	F	F	C
MAGISTRELLI MARINA	C	C	C	C	C	C	F
MAGNOLFI BEATRICE MARIA	C	C	C	C	C	C	F
MALAN LUCIO	F	F	F	F	F	F	C
MALVANO FRANCO	F	F	F	F	F	F	C
MANINETTI LUIGI	F	F	F	F			C
MANNINO CALOGERO	F						C
MANTICA ALFREDO	F	F	F	F	R	F	C
MANTOVANO ALFREDO	F	F	F	F	F	F	C
MANZELLA ANDREA	C	C	C	C	C	C	F
MANZIONE ROBERTO	C	C	C	C	C	C	F
MARCONI LUCA	F	F	F	F	F	F	C
MARCORA LUCA	C	C	C	C	C	C	F
MARINI FRANCO	P	P	P	P	P	P	P
MARINI GIULIO	F	F	F	F	F	F	C
MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA	C	C	C	C	C	C	F
MARTINAT UGO	F	F	F	F	F	F	C
MARTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	F
MASSA AUGUSTO	C	C	C	C	C	C	F
MASSIDA PIERGIORGIO	F	F	F	F	F	F	C
MASTELLA CLEMENTE	C	C	C	C	C	C	F
MATTEOLI ALTERO	F	F	F	F	F	F	C
MAURO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	C
MAZZARELLO GRAZIANO	C	C	C	C	C	C	F
MELE GIORGIO	C	C	C	C	C	C	F
MENARDI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	C
MERCATALI VIDMER	C	C	C	C	C	C	F
MICHELONI CLAUDIO	C	C	C	C	C		F

Seduta N. 0188 del 11-07-2007 Pagina 7

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
MOLINARI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	F
MONACELLI SANDRA	F	F	F	F	F	F	C
MONGIELLO COLOMBA	C	C	C	C	C	C	F
MONTALBANO ACCURSIO	C	C	C	C	C	C	F
MONTINO ESTERINO	C	C	C	C	C	C	F
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	C	C	C	C	F
MORGANDO GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	F
MORRA CARMELO	F	F	F	F	F	F	C
MORSELLI STEFANO	F	F	F	F	F	F	C
MUGNAI FRANCO	F	F	F	F	F	F	C
NANIA DOMENICO			F	F	F		C
NARDINI MARIA CELESTE	M	M	M	M	M	M	M
NARO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	C
NEGRI MAGDA	C	C	C	C	C	C	F
NESSA PASQUALE	F	F	F	F	F	F	C
NIEDDU GIANNI	C	C	C	C	C	C	F
NOVI EMIDDIO	F	F	F	F	F	F	C
PALERMI MANUELA	C	C	C	C	C	C	F
PALERMO ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C	F
PALLARO LUIGI	C	C					
PALMA NITTO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	C
PALUMBO ANIELLO	C	A	C	C	C	C	F
PAPANIA ANTONINO	C	C	C	C	C	C	F
PARAVIA ANTONIO	F	F	F	F	F	F	C
PASETTO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	F
PASTORE ANDREA	F	F	F	F	F	F	C
PECORARO SCANIO MARCO	C	C	C	C	C	C	F
PEGORER CARLO	C	C	C	C	C	C	F
PELLEGATTA MARIA AGOSTINA	C	C	C	C	C	C	F
PERA MARCELLO	F	F	F	F	F	F	C
PERRIN CARLO	C	C	C	C	C	C	F
PETERLINI OSKAR	C	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0188 del 11-07-2007 Pagina 8

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
PIANETTA ENRICO	F	F	F	F	F	F	C
PICCIONI LORENZO	F	F	F	F	F	F	C
PICCONI FILIPPO	F	F	F	F	F	F	C
PIGLIONICA DONATO	C	C	C	C	C	C	F
PIGNEDOLI LEANA	C	C	C	C	C	C	F
PININFARINA SERGIO	M	M	M	M	M	M	M
PINZGER MANFRED	C	C	C	C	C	C	F
PIONATI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	C
PIROVANO ETTORE PIETRO	F	F					
PISA SILVANA	C	C	C	C	C	C	
PISANU BEPPE			F	F	F	F	C
PISTORIO GIOVANNI	F	F	F		F	F	C
PITTELLI GIANCARLO		F	F	F	F	F	C
POLI NEDO LORENZO			F	F	F	F	C
POLITO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	F
POLLASTRI EDOARDO	C	C	C	C	C	C	F
POLLEDRI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	C
PONTONE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	C
POSSA GUIDO	F	F	F	F	F	F	C
PROCACCI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	F	F	F	F	F	F	C
RAME FRANCA	C	C	C	C	C	C	F
RAMPONI LUIGI	F	F	F	F	F	F	C
RANAZZO ANTONINO	C	C	C	C	C	C	F
RANIERI ANDREA	C	C	C	C	C	C	F
REBUZZI ANTONELLA	F	F	F	F	F	F	C
RIA LORENZO EMILIO	C	C	C	C	C	C	F
RIPAMONTI NATALE	C	C	C	C	C	C	F
ROILO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	F
RONCHI EDO	C	C	C	C	C	C	F
ROSSA SABINA	C	C	C	C	C	C	F
ROSSI FERNANDO	C	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0188 del 11-07-2007 Pagina 9

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
ROSSI PAOLO	C	C	C	C	C	C	F
ROTONDI GIANFRANCO	F	F	F	F	F	F	C
RUBINATO SIMONETTA	C	C	C	C	C	C	F
RUGGERI SALVATORE	F	F	F	F	F	F	C
RUSSO SPENA GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	
SACCONI MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	C
SAIA MAURIZIO	F	F	F	F		F	C
SALVI CESARE	C	C	C	C	C	C	F
SANCIU FEDELE	F	F	F	F	F	F	C
SANTINI GIACOMO	F	F	F	F	F	F	C
SAPORITO LEARCO	F	F	F	F	F	F	C
SARO GIUSEPPE FERRUCCIO	F	F	F	F	F	F	C
SCALERA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	F
SCALFARO OSCAR LUIGI	M	M	M	M	M	M	M
SCARABOSIO ALDO	F	F	F		F	F	C
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F	F	F	F	F	F	C
SCARPETTI LIDO	C	C	C	C	C	C	F
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	C
SCOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	C
SELVA GUSTAVO	F	F	F	F	F	F	C
SERAFINI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C	F
SILVESTRI GIANPAOLO	C	C	C	C	C	C	F
SINISI GIANNICOLA	C	C	C	C	C	C	F
SODANO TOMMASO	C	C	C	C	C	C	F
SOLIANI ALBERTINA	C	C	C	C	C	C	F
STANCA LUCIO	F	F	F	F	F	F	C
STEFANI STEFANO	F	F					C
STERPA EGIDIO	F	F	F	F	F	F	C
STIFFONI PIERGIORGIO	F				F	F	C
STORACE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	C
STRACQUADANIO GIORGIO CLELIO	F	F	F	F	F		C
STRANO NINO							C

Seduta N. 0188 del 11-07-2007 Pagina 10

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 7						
	01	02	03	04	05	06	07
TADDEI VINCENZO	F	F	F	F	F	F	C
TECCE RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	C	C	C	C	C	F
TIBALDI DINO	C	C	C	C	C	C	F
TOFANI ORESTE	F	F	F	F	F	F	C
TOMASSINI ANTONIO	F		F	F	F	F	C
TONINI GIORGIO	C	C	C	C	C	C	F
TOTARO ACHILLE		F	F	F	F	F	C
TREMATERRA GINO	M	M	M	M	M	M	M
TREU TIZIANO	C	C	C	C	C	C	F
TURANO RENATO GUERINO	C	C	C	C	C	C	F
TURCO LIVIA	M	M	M	M	M	M	F
TURIGLIATTO FRANCO	C	C	C	C	C	C	F
VALDITARA GIUSEPPE	A	F	F	F	F	F	C
VALENTINO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	C
VALPIANA TIZIANA	C	C	C	C	C	C	F
VANO OLIMPIA	C	C	C	C	C	C	F
VEGAS GIUSEPPE					F	F	C
VENTUCCI COSIMO	F	F	F	F	F	F	C
VICECONTE G. WALTER C.	F	F	F	F	F	F	C
VIESPOLI PASQUALE		F	F	F	F	F	C
VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA	C	C	C	C	C	C	F
VITALI WALTER	C	C	C	C	C	C	F
VIZZINI CARLO	F	F	F	F	F	F	C
ZANDA LUIGI	C	C	C	C	C	C	F
ZANETTIN PIERANTONIO	F	F	F	F	F	F	C
ZANOLETTI TOMASO	F	F	F	F	F	F	C
ZANONE VALERIO		C	C	C	C	C	F
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	C	C	C	C	C	C	F
ZICCONI GUIDO	F	F	F	F	F	F	C
ZUCCHERINI STEFANO						F	

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Ciampi, Cossiga, Levi Montalcini, Nardini, Pininfarina, Scalfaro e Trematerra.

È assente per incarico ricevuto dal Senato il senatore Baccini, per attività di rappresentanza del Senato.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Filippi Marco

Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli (1701)

(presentato in data 10/7/2007);

senatori Thaler Ausserhofer Helga, Rubinato Simonetta

Modifiche alla disciplina della pensione ai superstiti (1702)

(presentato in data 10/7/2007).

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancellò ed Arnone (Caserta), chiede:

l'affidamento ai giudici della Corte dei conti degli enti locali di cui sia stato disposto il commissariamento o con gravi problemi di bilancio (*Petizione n. 536*);

iniziative atte a promuovere la produzione di autoveicoli a idrogeno (*Petizione n. 537*);

misure atte a contrastare l'aumento del costo del denaro (*Petizione n. 538*);

che gli anziani possano accedere a prestiti e finanziamenti a tassi agevolati (*Petizione n. 539*);

provvedimenti contro l'incremento di talune patologie oncologiche verificatosi in Campania (*Petizione n. 540*);

l'istituzione, presso comuni, province e regioni, di commissioni di legittimità di tasse e tributi locali (*Petizione n. 541*);

iniziative volte ad accelerare l'inizio dei lavori per la bonifica della discarica di Castelvoturno, in provincia di Caserta (*Petizione n. 542*);

l'adozione di iniziative, nelle competenti sedi internazionali, per la limitazione degli armamenti (*Petizione n. 543*);

iniziative atte a promuovere una maggiore educazione alla sicurezza stradale, con particolare riferimento alla pubblicazione di un «libretto dell'automobilista» (*Petizione n. 544*);

l'ampliamento delle competenze ed il potenziamento degli uffici del giudice di pace (*Petizione n. 545*);
provvedimenti a favore delle piccole imprese (*Petizione n. 546*);
misure a tutela della frutta di stagione (*Petizione n. 547*);
la riduzione delle aliquote fiscali sui redditi delle imprese (*Petizione n. 548*);
una nuova regolamentazione delle riunioni in luogo pubblico (*Petizione n. 549*);
l'adozione di iniziative, nelle competenti sedi internazionali, a favore di profughi e rifugiati politici (*Petizione n. 550*);
la tutela e la valorizzazione dell'Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta (*Petizione n. 551*);
misure a tutela del cittadino contro le ingiustizie fiscali (*Petizione n. 552*);
misure volte a tutelare l'esercizio del diritto alla salute da parte dei cittadini (*Petizione n. 553*);
interventi volti a promuovere, da parte dei comuni, un'accurata manutenzione e la messa in sicurezza degli alberi (*Petizione n. 554*);
che i farmaci antidecubito siano inclusi nella fascia A (medicinali non a pagamento) del prontuario del Servizio sanitario nazionale (*Petizione n. 555*);
interventi volti a ridurre gli oneri gravanti sui cittadini per le spese sanitarie (*Petizione n. 556*);
la signora Barbara Bucci, di Chieti, e molti altri cittadini chiedono una modifica della normativa in materia di sostegno delle persone disabili, al fine di rendere obbligatoria, da parte delle Regioni, l'istituzione di sistemi di assistenza personalizzata (*Petizione n. 557*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Mantica ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00213 *p.a.*, dei senatori Sinisi ed altri.

Mozioni

D'ONOFRIO, CICCANTI, ZANOLETTI, TREMATERRA, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, EUFEMI, FANTOLA, FORTE, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI. – Il Senato,
premessi che:

la famiglia italiana costituisce, ancora oggi, la principale risorsa a disposizione delle persone disabili ed anziane per fronteggiare la non auto-

sufficienza; tanto è che i costi della cura sono sostenuti principalmente dalle medesime famiglie, attraverso il ricorso alla rete parentale, ovvero al lavoro privato di cura, in buona parte sommerso;

secondo i dati forniti dall'ISTAT, le persone diversamente abili – non anziane – sono 1.641.000, anche se la cifra ufficiale è probabilmente sottodimensionata, dal momento che, ai fini della rilevazione statistica, si incontrano oggettive difficoltà riconducibili a malcelate forme di reticenza, ostacoli nella comprensione e descrizione della (complessa) materia sanitaria, dati sensibili, e così via. In ogni caso, l'universo della disabilità rappresenta un mondo estremamente diversificato;

tale eterogeneità è acclarata dalla stessa legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104), come modificata dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, e dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi parentali;

la normativa quadro in parola, infatti, opera una diversificazione del concetto di *handicap*, laddove agli articoli 3 e 4 si riferisce ad una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, mentre agli articoli 11 e 13 si richiama ad una disabilità intellettiva, riferendosi ad uno svantaggio dell'apprendimento (persone affette da sindrome di Down, autismo, ritardo dovuto a parto prematuro, oligofrenia, eccetera);

vi è poi l'altro grande capitolo della disabilità, non collegato a patologie fisiche o mentali, ma piuttosto al processo di trasformazione demografica della società. Tale problematica costituisce, da qualche lustro, l'oggetto di approfondite riflessioni da parte di Governo e Parlamento per le ricadute economico-politiche che si genereranno sul tessuto sociale e per l'equilibrio dei conti dei vari istituti previdenziali;

considerato che:

secondo le proiezioni formulate dall'ISTAT nel 2007, gli italiani aumenteranno dagli attuali 58 milioni di abitanti ai 59 milioni nel 2011; ma a decorrere da quell'anno, in assenza di fattori correttivi, scenderanno ai 56 milioni del 2050. La valutazione sul lungo periodo mostra anche che la parte della popolazione anziana, oltre i 65 anni, crescerà di circa 20 milioni di abitanti, quindi aumenterà dal 19 per cento di oggi al 36 per cento dell'intera popolazione italiana. L'aspettativa di vita per gli uomini è destinata a passare dai 77 anni del 2005 agli 83 del 2050; mentre per le donne passerà dagli 83 attuali agli 89 anni nel 2050;

è evidente che il quadro descritto presenta fattori critici che rischiano di far crollare l'intero sistema del *welfare* e dei trattamenti pensionistici (come dimostra il serrato dibattito politico attuale);

l'invecchiamento della popolazione porterà all'inevitabile incremento in percentuale di soggetti non autosufficienti, non più in grado di compiere in modo autonomo gli «atti quotidiani della vita», ovvero portatori di particolari patologie croniche e/o irreversibili e di problematiche legate alla deambulazione. Questo comporterà il continuo emergere di nuovi bisogni e, con essi, di nuovi modelli di assistenza, ai quali le Istituzioni sono chiamate a dedicare la dovuta attenzione;

in tal senso, appare opportuno avviare una seria ricognizione dello stato di attuazione delle politiche in materia di disabilità, al fine di promuovere una vera e compiuta affermazione dei diritti delle persone diversamente abili, a cominciare dalla valutazione di un auspicabile adattamento, d'ora in avanti, del lessico normativo e amministrativo-burocratico alla terminologia in uso in ambito internazionale e, in particolare, alla classificazione operata dal ICF – *International Classification of Functioning* dell'Organizzazione mondiale della Sanità. Si tratta di un passaggio «culturale» fondamentale per un approccio più evoluto e maturo alle problematiche legate alla disabilità. Ad oltre quindici anni dalla legge 104/1992 ricorre ancora questo termine primigenio: *handicap*. Ciò rappresenta un limite concettuale, poiché *handicap* vuol dire svantaggio e postula un'inaccettabile cultura dell'«anormalità». Si tratta di una parola che proviene dal gergo delle «corse dei cavalli» e che non conferisce alla persona grandi possibilità di riscatto;

si deve, dunque, decidere se continuare a parlare di *handicap*, oppure – come avviene da anni in Paesi che, forse, posseggono un'esperienza più robusta della nostra in materia di integrazione delle diversità – di «bisogni speciali» (*special needs*, come si usa nei Paesi anglosassoni);

in Italia non mancano le disposizioni di leggi in questa materia; al contrario, ci si trova dinanzi al paradosso di un'inflazione di norme: una copiosa e articolata e stratificata legislazione statale alla quale, spesso, non fa da contrappeso una radicata cultura volta «all'inclusione dell'altro», un'autentica attenzione, un gesto di «buona volontà» verso i più bisognosi. Al di là di tante leggi, ciò che manca talvolta è l'instancabile impegno a favore dell'inserimento delle persone diversamente abili: nella società, nel mondo del lavoro, nella mobilità, nell'accesso all'istruzione, alla comunicazione, alle manifestazioni sportive e ricreative, facendo dell'insegnamento cristiano un punto di riferimento per la nostra condotta di semplici cittadini piuttosto che di amministratori pubblici;

a titolo solo esemplificativo, si pensi alle numerose carenze nella sottotitolazione dei programmi televisivi con riferimento alle persone affette da sordità, ovvero all'implementazione dell'attività della Stamperia Braille che rappresenta l'unica struttura pubblica in Italia per la traduzione e stampa in *braille* di testi di ogni genere per le persone non vedenti. Con riferimento a quest'ultima circostanza, non mancano casi eclatanti, come il fatto che la Costituzione italiana non ha una versione per ipo e non vedenti;

il 2007 è l'Anno europeo delle pari opportunità per tutti, contro ogni forma di discriminazione basata sull'età, il genere, l'orientamento sessuale, le condizioni di disabilità, l'origine etnica, la religione e le convinzioni personali. Sul fronte della discriminazione verso la disabilità, in questi ultimi trent'anni, abbiamo registrato continui progressi, soprattutto nell'ambito dell'inclusione scolastica. Ma è indispensabile che, attraverso l'azione attiva e responsabile di tutti gli attori pubblici e privati, questo percorso si consolidi nella ferma convinzione che una vera integrazione

sia positiva per tutti e non solo per le persone disabili, in quanto fa crescere quell'«esperienza di Comunità», alla quale tutti apparteniamo,

delibera di:

istituire una Commissione speciale in materia di disabilità che possa integrare il lavoro già avviato dall'indagine conoscitiva sulle condizioni sociali delle famiglie in Italia condotta dalla XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati, ma che concentri la propria attenzione sulla piena integrazione dei soggetti diversamente abili.

la Commissione ha il compito di:

– accertare la rigorosa applicazione della normativa vigente in materia di tutela e inclusione delle persone con disabilità (con particolare riferimento alle seguenti: legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104; legge 8 marzo 2000, n. 53; decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; legge 8 marzo 2000, n. 53; legge 9 gennaio 2004, n. 6; legge 9 gennaio 2004, n. 4; nonché ogni altra disposizione di legge e provvedimento in materia);

– valutare l'opportunità di adattare, d'ora in avanti, il lessico normativo e amministrativo-burocratico statale alla terminologia in uso in ambito internazionale ed, in particolare, alla classificazione operata dall'ICF – International Classification of Functioning dell'Organizzazione mondiale della Sanità;

– implementare, nell'ambito del servizio pubblico televisivo, la sottotitolazione dei programmi con riferimento alle persone affette da sordità, nonché l'attività della Stamperia Braille che rappresenta l'unica struttura pubblica in Italia per la traduzione e stampa in *braille* di testi per le persone ipo e non vedenti;

– svolgere indagini a campione sulle prestazioni assistenziali erogate dagli enti locali, nonché sui servizi territoriali in favore dei disabili;

– verificare atti e comportamenti dei datori di lavoro pubblici e privati, con riferimento agli obblighi di conservazione del posto di lavoro ai soggetti, non disabili al momento dell'assunzione, che abbiano acquisito eventuali disabilità per infortunio sul lavoro o malattia professionale;

– indicare e sostenere azioni concrete per favorire le pari opportunità e l'inclusione sociale delle persone disabili, anche attraverso un'attività di informazione sulle buone prassi a livello locale, nazionale ed europeo, quali: la promozione dell'autonomia nella città, l'abbattimento di barriere architettoniche e sensoriali, l'implementazione del trasporto pubblico locale, la creazione di incentivi a favore del telelavoro, delle telecomunicazioni, di sport e tempo libero;

– formulare proposte di legge in materia;

la Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione e presenta al Senato della Repubblica la relazione finale entro i successivi sessanta giorni;

la Commissione deve essere composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare;

la Commissione, nella prima seduta, elegge il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari;

l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari;

la Commissione può organizzare la propria attività anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui sopra; tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta;

la Commissione può avvalersi, altresì, della collaborazione di personale particolarmente qualificato ed esperto delle diverse discipline, nella qualità di consulenti;

per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Senato;

le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

(1-00129)

Interpellanze

BRUTTI Paolo, DONATI, FERRANTE, MONTALBANO, PALERMO, PAPANIA, TIBALDI, VANO, VILLONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture.* – Premesso che, per quanto risulta agli interpellanti:

in data 20 luglio 2006, nel corso dell'Assemblea dell'ANAS, a seguito delle dimissioni del Consiglio di amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, come azionista unico, ha provveduto alla nomina dei nuovi membri del C.d.A. per il triennio 2006-2008 nelle persone di: Pietro Ciucci, Presidente; E. Della Gatta, E. Pinto, S. Scicchitano e U. Siola, componenti;

nella riunione del C.d.A. del 21 settembre 2006, il presidente Ciucci, nel ricordare che il Direttore generale Artusi si era dimesso, ha proposto di procedere alla sua sostituzione;

contestualmente, il C.d.A. ha deliberato, su proposta del consigliere Scicchitano, di concludere un contratto quinquennale di lavoro dipendente con il presidente P. Ciucci (che all'uopo aveva lasciato la riunione), conferendo mandato al consigliere E. Pinto di definire con l'interessato il trattamento economico-normativo con obbligo di esercitare questo mandato d'intesa con l'azionista, il Ministero dell'economia e delle finanze;

alla suddetta riunione del C.d.A. era presente anche il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo, il quale non è intervenuto sul punto e con il suo silenzio ha sostanzialmente avallato l'iniziativa, malgrado la stessa si mostrasse viziata da illegittimità;

il consigliere E. Pinto, in esecuzione del suddetto mandato, nel corso della riunione del C.d.A. del 30 gennaio 2007, ha proposto che,

d'intesa con l'azionista unico ed in armonia con la legge finanziaria per il 2007, il compenso da corrispondere al Presidente, per l'esercizio delle sue funzioni di Direttore generale, ammontasse a euro 500.000 annui lordi, «cui potrà essere aggiunta una quota variabile non superiore al 50% della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali e specifici» oltre alla corresponsione *una tantum* di un emolumento forfetario per ricompensare il periodo 27 luglio-28 dicembre 2006;

dalla relativa delibera del C.d.A. non è dato sapere se il Collegio sindacale abbia espresso il proprio parere, prescritto dall'art. 2389 codice civile, con la conseguenza, in assenza di detto parere, di sostanziale approvazione dell'iniziativa;

anche in occasione di tale deliberazione, chiaramente irregolare perché mancava l'esplicitazione delle attribuzioni demandate al direttore generale-presidente, il magistrato della Corte dei conti, delegato al controllo, ha osservato il più assoluto silenzio, asseverando nuovamente l'iniziativa anche sotto i suddetti profili;

in virtù del contratto sottoscritto per lo svolgimento delle sue funzioni di Direttore generale, il presidente Ciucci verrebbe a percepire un compenso annuo di 750.000 euro, integrato da altre prebende d'uso nonché da un consistente assegno, in caso di cessazione anticipata del contratto, la cui scadenza sarebbe stata fissata nel 2011 e quindi con una validità quinquennale che scade successivamente al termine del mandato presidenziale;

il Ministero dell'economia non avrebbe espresso un'esplicita approvazione in materia, ma si sarebbe rifugiato nel «silenzio assenso», esercitato dai dirigenti Scannapieco e Parlato, del Dipartimento del Tesoro, responsabili della Direzione VII, Finanza e Privatizzazioni;

si fa osservare, per inciso, che la consorte del Parlato (già collaboratore del presidente Ciucci ai tempi dell'IRI) è dipendente presso l'ufficio romano della società dello Stretto di Messina SpA, e questo costituisce un chiaro conflitto di interessi, di cui non si esclude la rilevanza penale e amministrativa, essendo il Parlato incaricato di esercitare la vigilanza sull'ANAS S.p.A. e sullo Stretto di Messina S.p.A.;

si osserva, ancora, che il Parlato sta per essere e/o è stato già promosso al posto dello Scannapieco, dimissionario;

infine, il presidente Ciucci percepirebbe anche il compenso connesso con le funzioni di amministratore delegato della società Stretto di Messina S.p.A.;

alla luce di quanto precede il presidente Ciucci beneficerebbe dei seguenti emolumenti oltre ai connessi *fringe benefit*: emolumento di Presidente ANAS; emolumento di componente del C.d.A. ANAS; emolumento per le funzioni di Direttore generale ANAS; retribuzione variabile per l'esercizio delle funzioni di Direttore generale ANAS; emolumento per le funzioni di amministratore delegato della società Stretto di Messina S.p.A.; emolumento per la qualità di consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A.; compenso *una tantum* per le funzioni di Direttore generale ANAS per il periodo 27 luglio-28 dicembre 2006; emo-

lumento per l'incarico di collaudatore del Mose di Venezia; emolumento per le qualità di consigliere di amministrazione della Banca Popolare di Roma;

gli emolumenti assommano ad un totale complessivo annuo lordo di oltre 1.500.000 euro: ben oltre quindi la retribuzione di riferimento del I Presidente della Corte di cassazione, anzi, ad essere precisi, cinque volte superiore;

in questo quadro, risulta che l'ANAS nel mese di gennaio 2007 ha corrisposto al Presidente-Direttore generale Ciucci il compenso mensile netto di oltre 150.000 euro, a titolo di parziale remunerazione delle voci anzidette,

si chiede di conoscere:

se il Ministro dell'economia e delle finanze sia a conoscenza dell'esatto ammontare dei compensi percepiti o che saranno comunque corrisposti, a qualsiasi titolo, al Presidente-Direttore generale dell'ANAS, con particolare riguardo alle clausole pattuite con il contratto di assunzione a Direttore generale dell'ANAS e in riferimento all'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione anticipata del contratto, ivi compresi gli oneri previdenziali assistenziali sostenuti dall'ANAS nonché degli ulteriori *fringe benefit* dandone comunicazione agli interpellanti;

quali siano gli obiettivi annuali e specifici «preconcordati» per l'erogazione della quota variabile non superiore al 50% della retribuzione fissa;

quali iniziative il Ministro dell'economia, nella sua qualità di azionista unico dell'ANAS, nonché il Ministro delle infrastrutture, incaricato dell'alta vigilanza sull'ANAS, intendano assumere per porre rimedio all'illegittimità della nomina del presidente Ciucci a Direttore generale dell'ANAS, che viola il principio giuridico che non consente il cumulo delle due cariche, in quanto ciò genera una duplicazione di spesa, in contrasto con l'orientamento sancito nella legge finanziaria per il 2007 di contenimento della spesa pubblica, e perché questo è avvenuto attraverso una forma di autonominazione a Direttore generale da parte dello stesso Ciucci, a causa della sua posizione di Presidente dell'ANAS e del suo ruolo preminente nel C.d.A.;

se non si ritenga di porre termine alla suddetta situazione che genera anche un conflitto di interessi, in quanto il Presidente, in virtù dei suoi poteri, è chiamato ad esercitare le potestà di controllo su se stesso, con evidente commistione dei ruoli di controllore e controllato;

se il Ministro dell'economia intenda adottare iniziative nei confronti del proprio dirigente Parlato, nel caso ravvisi nei suoi comportamenti un abuso del proprio ruolo e per aver costituito una palese situazione di conflitto di interessi per lo svolgimento delle sue funzioni di vigilanza sull'ANAS e sulla società Stretto di Messina;

quali provvedimenti il Ministro dell'economia e il Ministro delle infrastrutture intendano adottare per impedire al Presidente-Direttore generale dell'ANAS Ciucci di continuare negli incarichi attribuitigli da altri organismi pubblici o privati ovvero di assumerne altri, dal momento che, in

qualità di Presidente dell'ANAS, ha il potere di conferire incarichi di colaudatore ovvero di arbitro o di consulente o di componente di collegi arbitrali ovvero di altra natura a favore di soggetti terzi, potrebbe porre in essere un'illegittima pratica di scambio di incarichi retribuiti;

quali azioni il Ministro dell'economia e il Ministro delle infrastrutture intendano assumere nei confronti del Presidente del Collegio sindacale, laddove si ritenga che con la sua costante condotta abbia consentito al «vertice» dell'ANAS di deviare dai propri compiti istituzionali per perseguire interessi personali, in contrasto con il vigente ordinamento;

quali iniziative il Presidente del Consiglio dei ministri intenda assumere per segnalare al Presidente della Corte dei conti il comportamento del magistrato delegato al controllo, le cui disattenzioni ovvero mancati rilievi possano aver compromesso l'attività sindacatoria dell'istituto di appartenenza ed anche, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione, il potere di controllo del Parlamento.

(2-00216)

BURANI PROCACCINI, FAZZONE, FORTE. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso che:

gli allarmi lanciati ripetutamente nell'ultimo anno da utenti, operatori e istituzioni locali a proposito dell'inadeguatezza dell'Aeroporto «Pastine» di Ciampino al supporto dell'intenso traffico commerciale *low cost* su di esso insistente, hanno ottenuto l'attenzione dell'Ente nazionale dell'Aviazione Civile, il quale ha riconosciuto la necessità della realizzazione di un terzo scalo nella Regione Lazio destinato al traffico *low cost* ed *executive*;

la situazione diventa quotidianamente sempre più insostenibile ed anche l'episodio verificatosi lo scorso 2 luglio 2007 relativo all'intrusione avvenuta all'interno dello scalo da parte di un cittadino eritreo affetto da disturbi mentali che, seppur fortunatamente innocua, ha comunque provocato la chiusura dell'aeroporto per molte ore e bloccato a terra migliaia di passeggeri, ha ulteriormente rappresentato quale sia il livello di emergenza che il «Pastine» sta vivendo;

in merito, il Sindaco di Ciampino Perandini ha dichiarato nei giorni scorsi che l'episodio «è l'ennesima prova dell'inadeguatezza dello scalo con l'attività dei voli *low cost*» e che l'avvento di questi voli «arrivati a trasportare cinque milioni di passeggeri l'anno, oltre a creare l'emergenza inquinamento acustico e ambientale, mette seriamente a rischio la sicurezza di un aeroporto così piccolo, a ridosso del centro abitato e, soprattutto, con una funzione strategica per lo Stato italiano»;

come dichiarato dallo stesso Ministro, e apparso sulla stampa il 9 luglio 2007, «con un'ordinanza del direttore dello scalo, nei prossimi giorni verranno limitati i voli dell'aeroporto di Ciampino dagli attuali 138 a 100. Un milione di passeggeri in meno, che saranno spostati in larga misura sull'aeroporto di Fiumicino. In un secondo momento un altro gruppo di lavoro continuerà il percorso che ha come obiettivo la creazione di un terzo scalo laziale per i voli *low cost*». Anche il Sindaco di Roma

Veltroni ha riconosciuto che è necessario che «il futuro scalo low cost sorga in un luogo che sia ben collegato alla città di Roma per andare incontro alle esigenze dei cittadini», così come il Presidente della Regione Lazio Marrazzo ha sottolineato «la strategicità della scelta del terzo scalo, che darà finalmente una risposta ai cittadini»;

considerato, quindi, che:

così come esplicitamente sostenuto nella mozione (atto 1-00099, pubblicata il 16 maggio 2007), sottoscritta da senatori di entrambi gli schieramenti, è opportuno che il nuovo scalo commerciale del Lazio sorga nel territorio del comune di Latina in quanto, tra l'altro, già dotato dell'aeroporto «Comani» che, essendo una struttura militare operativa, necessita di interventi di adeguamento al traffico civile limitati e sicuramente più economici e rapidi rispetto alla realizzazione *ex novo* di uno scalo in un'altra città. Inoltre, soddisfacendo l'esigenza espressa anche dal sindaco Veltroni, la città di Latina, distante meno di 70 km da Roma, gode di una posizione privilegiata in quanto ottimamente collegata con la capitale sia per quanto riguarda la connessione ferroviaria (la stazione FS dista 0,5 km dall'aeroporto) che stradale (strada regionale 148 Pontina e strada statale 7 Appia);

il Governo deve perseguire un'azione di sostegno alla realizzazione di uno scalo commerciale nel territorio di Latina per i motivi sopra esposti e per tutti gli altri contenuti nella mozione citata,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali orientamenti il Ministro in indirizzo e, in generale, il Governo intendano esprimere e quali provvedimenti si intendano assumere per raggiungere gli obiettivi indicati.

(2-00217)

Interrogazioni

GIANNINI, VALPIANA, BRISCA MENAPACE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

nel corso della conferenza stampa, a seguito dell'incontro bilaterale tra il Presidente del Consiglio Romano Prodi e il Primo Ministro israeliano Ehud Olmert, del 9 luglio 2007, il presidente Prodi ha annunciato di essere pronto a cambiare le regole di ingaggio per la missione italiana in Libano Unifil;

il mandato della risoluzione Onu 1701 dell'11 agosto 2006 si conclude il 31 agosto 2007, ovvero tra poche settimane, come previsto dal punto 16 della risoluzione stessa, che continua esprimendo l'intenzione di «considerare in una successiva risoluzione ulteriori estensioni al mandato e altre azioni finalizzate all'implementazione di un cessate il fuoco permanente e di una soluzione duratura»;

considerato che:

il quadro politico dell'intera area geografica è molto cambiato dall'inizio della missione, tanto da far supporre la possibilità di nuovi scontri armati;

l'Italia dovrebbe rifiutare qualsiasi proposta di intervento armato unilaterale al fine di far cessare le ostilità tra Libano e Palestina,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda informare il Parlamento prima di accettare eventuali nuove regole di ingaggio;

quali siano esattamente le iniziative intraprese al fine di garantire una ripresa delle relazioni diplomatiche tra Libano, Palestina ed Israele.

(3-00819)

CAPRILI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

il 22 maggio 2007 il Consiglio scolastico regionale della Toscana ha assegnato il servizio di pulizia e sorveglianza delle scuole statali della regione all'associazione temporanea di impresa tra la Miorelli di Trento e la Palmar di Torino. La gara è stata vinta con un ribasso sul servizio pulizia di oltre il 30% e sul costo del personale del 7,53%;

fino al 30 giugno 2006 i servizi erano svolti da diverse cooperative e ditte, che lavoravano in forza di convenzioni con le singole scuole e che impiegavano esclusivamente lavoratrici. Alcune di queste convenzioni, inoltre, recepiscono progetti di pubblica utilità, attivati dai Comuni a partire dal 1998;

dal 1° gennaio 2000 le competenze sul personale ATA passarono al Ministero della pubblica istruzione che, con la direttiva n. 68 del 28 luglio 2005, dispose l'assegnazione dei servizi negli istituti scolastici attraverso l'espletamento di gare regionali;

nella prima stesura del bando regionale toscano, addirittura non erano ricompresi i servizi ausiliari previsti dai capitoli concernenti «spese per funzioni amministrative, tecniche e ausiliarie nelle istituzioni scolastiche connesse al subentro nei contratti stipulati con gli enti locali»; in altri termini non era citato l'oggetto dei contratti precedentemente in essere tra i singoli istituti scolastici e le varie ditte e cooperative, e che costituiva la base giuridica del nuovo *iter* regionale. Questo passaggio fu recepito nella successiva stesura della convenzione, anche in forza delle mobilitazioni delle lavoratrici e dell'intervento dei sindacati presso la Regione Toscana e il MIUR (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca);

nonostante ciò, il bando presentava palesi e gravi errori di valutazione del servizio, in riferimento sia alle ore di vigilanza considerate necessarie sia all'estensione dei locali da sottoporre a pulizia. Tanto le une quanto le altre erano palesemente sottostimate per diversi circoli scolastici, al punto che il bando, in partenza, fotografava una realtà di fatto falsata;

tali errori erano stati tempestivamente segnalati da diversi direttori scolastici alla Direzione scolastica regionale, che li aveva rassicurati, pur senza procedere alla modifica del bando;

inoltre, con l'aggiudicazione dell'appalto all'ATI Miorelli-Palmar, la situazione del personale è divenuta molto critica e le trattative portate avanti in sede regionale hanno condotto, il 9 maggio 2007, alla sottoscrizione di un verbale con cui le imprese aggiudicatarie si impegnavano al-

l'assunzione del personale dal 1° luglio 2007, con la salvaguardia dei livelli occupazionali;

ad oggi l'accordo richiamato non ha ancora ricevuto concreta attuazione, ed anzi l'ATI Miorelli-Palmar afferma che vi sarebbero, soltanto nella provincia di Lucca, 50 lavoratrici in «esuberato» rispetto alle effettive necessità;

la causa di tale anomalo esuberato risiede negli errori contenuti nel bando regionale, già segnalati dagli stessi direttori scolastici. Confrontando le ore in esso previste per i vari servizi con quelle svolte fino al 30 giugno 2006 dalle singole ditte e cooperative, infatti, è facilmente riscontrabile la sottovalutazione delle necessità effettive, soprattutto riguardo ai cosiddetti servizi accessori. A titolo di esempio: se la cooperativa Primavera svolgeva in provincia di Lucca 1.056 ore di sorveglianza, ora ne sono previste 584; analogamente, mentre il consorzio SO&CO svolgeva a Lucca 2.918 ore, in seguito si è passati a 1.196 ore di assistenza più circa 1.000 ore di pulizie; infine se la cooperativa Civitas svolgeva 295 ore a Forte dei Marmi, ora ne sono previste 109. Un facile calcolo porta a stimare che manchino circa 1.400 ore di sorveglianza a settimana nella sola provincia di Lucca;

in data 14 luglio 2006 l'Ufficio scolastico regionale confermava con missiva scritta alle organizzazioni sindacali di avere messo a gara, nella loro integralità, tutte le ore e i posti di lavoro, corrispondenti ai livelli occupazionali esistenti, in conformità della direttiva ministeriale n. 68 del 28 luglio 2005;

questa vicenda contrasta palesemente con l'indirizzo assunto dal Governo già con la legge finanziaria per il 2007 e confermato dal documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2008-2011, in cui si ribadisce la necessità di procedere alla stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori precari, a partire dalla pubblica amministrazione, perché il lavoro stabile è considerato elemento determinante anche per l'efficienza del sistema economico, e non solo per il miglioramento delle condizioni soggettive del lavoratore;

al contrario, in questo caso si rischia seriamente di vanificare il percorso costruito dal 1998 al fine di dare continuità e poi stabilità ai lavori inaugurati con progetti di pubblica utilità,

si chiede di sapere:

per quale motivo la Direzione scolastica regionale, avvertita per tempo degli errori nel bando, non abbia deciso di revocare lo stesso e di emanare un nuovo, rispondente alle reali esigenze di quei distretti scolastici in cui le operatrici avevano fino ad allora garantito un adeguato livello di assistenza a bambini e ragazzi;

quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per affrontare il problema evidenziato, tanto sul versante della qualità del servizio quanto su quello lavorativo, poiché la perdita di 50 posti di lavoro, tutti femminili, rappresenterebbe un colpo durissimo ai danni di un territorio, come quello della provincia di Lucca, in cui la disoccupazione femminile rappresenta una delle questioni più rilevanti;

come possa accadere che la Direzione scolastica regionale della Toscana ponga in essere atti e procedure amministrative in così netto contrasto con le direttive ministeriali, con gli accordi sottoscritti anche dall'ATI aggiudicataria e con l'indirizzo generale del Governo, che dichiara di mettere al centro della propria programmazione economica la trasformazione del lavoro precario in lavoro stabile, quale elemento imprescindibile per il miglioramento complessivo dell'economia nazionale;

se la logica del massimo ribasso nell'aggiudicazione degli appalti pubblici non abbia come esito necessitato la compressione dei diritti acquisiti dai lavoratori, a partire dalle donne e dai precari, che rischiano di pagare un prezzo insostenibile e ingiusto, soprattutto quando gli errori sono interamente ascrivibili alla volontà o alla disattenzione della pubblica amministrazione e delle imprese private.

(3-00820)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GRASSI, CONFALONIERI, GAGGIO GIULIANI, GIANNINI, CAPRILI, SODANO, ZUCCHERINI, ALFONZI, BULGARELLI, TIBALDI, ROSSI Fernando, DE PETRIS. – *Ai Ministri della difesa e della giustizia.*
– Premesso che:

il 7 maggio 2007 ha preso avvio, presso il Tribunale di Civitavecchia, l'udienza preliminare del processo scaturito dall'omicidio di Renato Biagetti, il giovane accoltellato nelle prime ore della mattina di domenica 27 agosto 2006, all'uscita di una festa *reggae* tenutasi sulla spiaggia di Focene, nei pressi di Roma;

a questo gravissimo episodio si stanno aggiungendo delle «ombre» sull'andamento delle indagini che destano grave preoccupazione e necessitano di essere immediatamente fugate;

risulta agli interroganti che nel corso dell'udienza i difensori dei familiari di Renato Biagetti abbiano depositato delle dichiarazioni autografe di ben quattro persone che hanno visto il ragazzo accoltellato rilasciare ai Carabinieri la propria versione dei fatti;

il racconto di Biagetti, secondo le dichiarazioni dei quattro testimoni oculari, sarebbe stato debitamente verbalizzato dai Carabinieri, all'interno dell'ospedale Grassi di Ostia, poco prima che la vittima fosse trasportata in sala operatoria;

all'udienza preliminare i difensori facevano però presente di non aver rinvenuto all'interno del fascicolo d'indagine i verbali delle dichiarazioni rilasciate da Biagetti poco prima di morire;

il giudice per l'udienza preliminare, preso atto di quanto prospettato dai difensori, ha emesso un provvedimento con il quale ha ordinato alla Procura di Civitavecchia di effettuare tutte le opportune ricerche al fine di rinvenire i predetti verbali delle dichiarazioni rese dalla giovane vittima del reato;

alla successiva udienza del 24 maggio 2007 la Procura, in esito all'ordine formulato dal giudice, depositava agli atti un'annotazione di servizio dalla quale risultava che i Carabinieri di Ponte Galeria avevano in effetti assunto da Renato Biagetti sommarie informazioni testimoniali, ma avevano omesso di redigerne apposito verbale;

sicché l'effettivo contenuto di quanto dichiarato Renato Biagetti è ormai consegnato al solo ricordo del Carabiniere operante, il quale solo dietro formale richiesta si è deciso a consegnare agli atti la verbalizzazione delle operazioni compiute;

la grave omissione da ultimo emersa rende necessario, a giudizio degli interroganti, un intervento volto ad accertare il reale andamento dei fatti sopra esposti, atteso che il possibile inquinamento della testimonianza resa dalla vittima in punto di morte configurerebbe un'anomalia gravissima nella conduzione dell'indagine;

gli interroganti, a seguito di attento esame degli atti processuali, si sono convinti che sulla scena del delitto siano stati usati dagli aggressori due distinti coltelli, mentre invece risulta che una sola arma sia stata rinvenuta e sottoposta a perizia;

sembra pertanto che gli inquirenti non abbiano prestato il dovuto impegno nella ricerca dell'ulteriore coltello usato senza ombra dubbio per l'uccisione di Renato Biagetti;

si è inoltre appreso che l'imputato nel processo appena iniziato è figlio di uno dei Carabinieri in forza presso la Stazione che ha condotto l'indagine, e che tale circostanza, invero censurabile sotto il profilo dell'opportunità, richiede una particolare vigilanza, al fine di ovviare ad eventuali situazioni di conflitto di interessi, che sarebbero ovviamente assai pregiudizievoli per gli interessi della giustizia e del pieno accertamento della verità,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza si intendano porre in essere per verificare i fatti e le circostanze sopra riportati;

se non si ritenga opportuno dare avvio ad un'indagine interna volta ad accertare se si siano concretizzate gravi omissioni e rischi di conflitto d'interessi e se si intendano individuare tutte le eventuali responsabilità per il mancato affidamento delle indagini ad altri organi di Polizia giudiziaria meno coinvolti emotivamente con l'accertamento dei fatti.

(4-02348)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

per la piena attuazione della legge finanziaria per il 2007 sono previsti circa 400 provvedimenti di attuazione;

a distanza di più di sette mesi dall'entrata in vigore della legge, il servizio studi della Camera dei deputati, con un monitoraggio *ad hoc*, ha rilevato che dei 400 provvedimenti previsti solo 67 (cioè il 16,7%) sarebbero stati fino ad oggi emanati;

considerato che:

tra i molti provvedimenti che devono essere ancora emanati la maggior parte riguardano tagli alla spesa e, alcuni, molto importanti, riguardano i tagli alla spesa dei Ministeri nell'ottica di maggiori risparmi;

per circa 92 provvedimenti tra i 400 sono già scaduti i termini previsti per l'emanazione;

215 provvedimenti non hanno una scadenza specifica per cui non è dato sapere se e quando saranno adottati;

tali ritardi si ripercuotono negativamente sui destinatari delle norme e sul bilancio dello Stato,

si chiede di sapere quali siano i motivi che giustificano i forti ritardi nell'emanazione degli atti previsti in finanziaria e se e quali iniziative saranno assunte in considerazione dell'imminente esame del Documento di programmazione economica e finanziaria 2008-2011.

(4-02349)

GIRFATTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. – Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ha istituito un «Comitato di verifica per le cause di servizio», organo consultivo che emana pareri sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte o lesioni subite da dipendenti pubblici, civili o militari, e sull'interdipendenza tra infermità. I pareri del Comitato sono nell'ambito della procedura per il riconoscimento della causa di servizio, e sono sostanzialmente vincolanti per l'amministrazione di appartenenza dell'impiegato che li richiede;

il suddetto Comitato non si riunisce dal 28 aprile 2007 nonostante lo stesso sia deputato alla deliberazione di pratiche della massima urgenza riguardanti situazioni gravissime che si verificano nel caso, ad esempio, di agenti morti nell'espletamento del proprio dovere nonché di vittime in conflitti con malviventi o ancora nei casi in cui vi siano persone costrette a lavorare nonostante siano affette da gravi patologie o in tutti i casi in cui lavoratori o lavoratrici, loro malgrado, sono totalmente inabili al lavoro,

si chiede di sapere:

per quale motivo un organo così importante non si riunisca dal 28 aprile 2007;

se corrisponda al vero che sino ad oggi non si è proceduto alla liquidazione delle competenze spettanti ai membri del Comitato stesso;

se non sia necessario ed urgente il ripristino dell'attività del Comitato al fine di evitare che persone che già soffrono per le loro precarie situazioni di salute debbano ancor di più soffrire a causa delle gravissime inadempienze del Governo.

(4-02350)

FERRANTE. – *Ai Ministri della salute e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

da notizie pubblicate sui quotidiani nazionali in data 8 luglio 2007 si apprende che sono in vendita tubetti di dentifricio che riportano il marchio Colgate, ma che in realtà contengono dentifricio contraffatto. In particolare, si legge nei quotidiani che il dentifricio «potrebbe contenere una sostanza tossica. I carabinieri del Nas ne hanno sequestrato circa ventimila confezioni nei supermercati di Roma, Cremona, Firenze, Genova, Aosta e nella Provincia di Terni e nella zona di Foligno. Qualche giorno fa, in Spagna la polizia ha ritirato dal commercio quasi 100.000 tubetti: in una decina di tubetti, gli analisti hanno rintracciato tracce di dietilenglicolo, una sostanza nociva per la salute dell'uomo. (...) Ma quello che più preoccupa, oltre al dietilenglicolo, è la sospetta presenza di batteri. (...) Secondo il professor Silvio Garattini, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche di Milano Mario Negri (...) se i batteri sono vivi si possono insinuare attraverso i denti nell'organismo. E, se sono patogeni, possono provocare danni anche a distanza di tempo. Trovo meno pericoloso il solvente perché la quantità che si può assorbire mentre ci si lava i denti è minima»;

i dentifrici contraffatti proverrebbero dalla Cina e dall'Africa; hanno raggiunto l'Europa eludendo i controlli sanitari alle frontiere. Secondo il quotidiano «El Pais», a Valencia, in Spagna, almeno 10.000 tubetti sono stati distribuiti anche negli ospedali della città. Già a maggio, scrivono i *media* spagnoli, la Commissione europea aveva avvisato le autorità spagnole dell'esistenza di dentifricio irregolare proveniente da Paesi africani. Problema che non riguarda solo il vecchio continente. Anche 900.000 tubi illegali di pasta dentifricia provenienti dalla Cina sono stati sequestrati negli Stati Uniti il mese scorso;

nei mesi scorsi, con un'interrogazione a firma dello scrivente, veniva denunciata la presenza in Italia di farmaci cinesi tossici, in particolare, lo sciroppo avvelenato contenente anch'esso il dietilenglicolo, come il finto dentifricio «Colgate». Nel corso degli anni, questo veleno è stato introdotto in medicine di ogni sorta – sciroppi per la tosse, antipiretici, farmaci iniettabili – per opera di contraffattori che speculano sostituendo sciroppi sicuri e più costosi, come la glicerina, usata comunemente nei medicinali, negli alimenti, nei dentifrici e in altri prodotti, con questo solvente dal gusto dolciastro. Lo sciroppo tossico è stato al centro di almeno otto avvelenamenti di massa verificatisi in varie parti del mondo negli ultimi due decenni. Secondo i ricercatori, il numero delle vittime ammonterebbe a migliaia di persone;

dalla stessa stampa nazionale si apprende, inoltre, che negli ultimi 25 anni, farmaci resi tossici dall'uso di glicol etilico al posto della glicerina come solvente hanno causato migliaia, forse decine di migliaia, di morti in tutto il mondo, spesso bambini;

ancora, ci sono state le candele cinesi inquinanti e pericolose, anch'esse oggetto di una interrogazione. Oggi il mercato delle candele è invaso da prodotti di varia provenienza, realizzati con materie prime non si-

cure – paraffine sature di policiclici aromatici, benzene o zolfo. Profumate con additivi a base di solventi al piombo; stoppini con anime di nailon o piombo, per citarne alcuni a puro titolo d'esempio – in grado d'inquinare l'ambiente in proporzione maggiore rispetto al fumo passivo provocato dalle sigarette e di provocare malattie al sistema respiratorio, fino al tumore polmonare. Anche il mercato delle decorazioni per pasticceria, ultimo baluardo della qualità italiana, è stato contaminato dall'importazione di candele per torta che dovrebbero, necessariamente, essere conformi al contatto con gli alimenti;

ora è arrivato anche il dentifricio contraffatto e pericoloso per la salute dei consumatori;

inoltre bisogna evidenziare che in Cina per uso di farmaci falsi nel solo 2001 sono morte 192.000 persone e che per l'Organizzazione mondiale della sanità una pillola su 10 al mondo è contraffatta,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano attivare immediatamente controlli sulla provenienza e sulla composizione degli ingredienti dei medicinali e dei prodotti per l'igiene di origine non controllata, pubblicizzati eventualmente anche attraverso *Internet* e altri canali di vendita non tradizionali, al fine di garantire la sicurezza e la salute del cittadino consumatore e in tal modo assicurare una adeguata tutela ai produttori scrupolosi ed attenti all'etica della qualità e della sicurezza dei cittadini consumatori;

se non ritengano opportuno attivare urgentemente delle campagne di sensibilizzazione per i consumatori che potrebbero eventualmente essere tentati dall'acquisto dei suddetti prodotti, anche a causa dei prezzi più bassi;

infine, se non ritengano opportuno prevedere una normativa chiara e precisa sulla produzione e la commercializzazione dei suddetti prodotti in Italia.

(4-02351)

STORACE. – *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.*

– Premesso che:

la necessità alle assunzioni nella pubblica amministrazione risulta dall'accertata vacanza in organico rispetto alla qualifica da assumere, la quale dovrà risultare dalla dotazione organica vigente e dalla programmazione del fabbisogno appositamente aggiornata a norma dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, tenuto anche conto dei processi di riorganizzazione in corso in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, e da 440 a 445 della legge 296/2006, per le amministrazioni ivi indicate;

il decreto-legge 4/2006 dispone che i datori di lavoro pubblici possono ricorrere, in particolare, ai contratti a tempo determinato, solo per esigenze «temporanee ed eccezionali» e previo esperimento di procedure inerenti all'assegnazione temporanea di personale;

come già diffusamente sottolineato nella circolare n. 3 del 2006 del Ministro per la funzione pubblica, il ricorso a contratti di lavoro a tempo

determinato non corrisponde alla necessità di fare fronte ad esigenze temporanee delle amministrazioni ma nelle situazioni oggetto della stabilizzazione prevista dalla legge finanziaria per l'anno 2007 di fatto si è utilizzato in comprovate esigenze permanenti dell'amministrazione;

la finalità delle disposizioni di cui al comma 519, le quali, come ricordato intervengono a sanare una situazione di fatto creatasi in conseguenza di un utilizzo improprio delle tipologie di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni e, trattandosi di assunzione riservata e non aperta, si ritiene che si debba prescindere, al riguardo, dal principio del previo esperimento delle procedure di mobilità e dalla procedura di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 165/2001, cui si deve dar corso obbligatoriamente quando si bandiscono concorsi pubblici che garantiscono l'adeguato accesso dall'esterno in ossequio ai principi sanciti dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale sul tema;

le disposizioni contenute nella legge finanziaria per l'anno 2007 sono finalizzate a sanare situazioni non in linea con le norme sopra richiamate e con la normativa previgente, in quanto molte amministrazioni hanno stipulato diversi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, peraltro spesso con i medesimi lavoratori, per far fronte ad esigenze durature che non potevano essere soddisfatte, ad esempio, con processi di riqualificazione o riconversione essendo le amministrazioni sotto organico;

l'art. 2077 del codice civile in materia di efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale afferma che i contratti individuali di lavoratori appartenenti alle categorie cui il contratto collettivo stesso si riferisce devono uniformarsi alle disposizioni;

le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro (art. 1339);

allo stato dei fatti si è in presenza di un vero vuoto legislativo o meglio ad una lacuna interpretativa, restrittiva, letterale delle norme e non logico sistematica, senza tener presente né il tessuto sociale del Paese né il contesto storico-culturale;

la legge finanziaria deve conciliare da una parte il contenimento della spesa pubblica e dall'altra la crescita economico-sociale legata ai salari che, agendo da moltiplicatore del reddito, porterebbe alla ripresa economica;

la maggior parte degli enti e delle pubbliche amministrazioni, avendo la direttiva di contenere le spese in ragione di minori trasferimenti finanziari a livello centrale, sarebbe costretta proprio a tagliare le spese, quindi i precari;

la legge finanziaria in materia di stabilizzazione di personale precario fa riferimento ad amministrazioni che non hanno le risorse necessarie per fronteggiarla per cui è sorta la necessità dell'istituzione del «Fondo per il Precariato»;

esisterebbe la possibilità di trasformazione dei contratti a tempo determinato in essere mantenendo lo stesso livello d'inquadramento e il medesimo corrispettivo economico a fronte delle stesse mansioni svolte;

la natura delle disposizioni di cui si tratta può essere considerata derogatoria rispetto alle normali procedure di assunzione, in quanto è finalizzata a sanare le situazioni sopra descritte;

l'apposizione del termine di scadenza del contratto a tempo determinato risulta da atto scritto e l'istituto della proroga non comporta novazione né giuridica né economica al contratto stesso, ma solo uno spostamento in avanti della sua scadenza;

la proroga, qualora intervenga fra i contraenti di un contratto di lavoro in corso di esecuzione, la stessa non costituisce novazione di rapporto né può comportare per il lavoratore peggioramenti di trattamento economico-normativo, visto che la condizione di precario sarà sanata solo al completamento della stabilizzazione;

l'Agenzia per i Servizi sanitari regionali dispone di fondi propri atti a stabilizzare il personale precario con contratto a termine in quanto ha fatto fronte, nonostante la pianta organica fosse capiente, a esigenze permanenti dell'amministrazione col solo personale precario,

si chiede di sapere:

in quale modo l'Agenzia per i Servizi sanitari regionali sottoposta a vigilanza diretta del Ministero della salute, della Corte dei conti, del Ministero dell'economia e delle finanze e da Commissione ispettiva, possa non rispettare la legge finanziaria per quanto concerne i costi degli incarichi di collaborazione e consulenza esterni;

per quale motivo non venga rispettato l'istituto della proroga dei contratti a termine oggetto di stabilizzazione;

per quale motivo vengano tenuti e applicati pareri «di comodo» di funzionari della funzione pubblica e dell'ARAN a danno dei lavoratori mentre quelli a favore non vengano presi in considerazione;

per quale motivo di fatto nessun organo di controllo e lo stesso Ministero vigilante non abbiano mai rilevato le anomalie contrattuali contenute nella deliberazione n. 198/2001 e seguenti, in materia di personale, determinando il proliferare di vertenze da parte dei dipendenti anche alla luce di quanto rilevato dai pareri espressi dal Ministero dell'economia e delle finanze prot. 81507 del 1° luglio 2004 e dall'ufficio legislativo del gabinetto del Ministro della salute prot. n. gab/7193-p/i4da/s-i4da3 del 28 luglio 2004.

(4-02352)

MARTINAT. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

dal 2 ottobre 1996 il Presidio dei Carabinieri di Sauze d'Oulx si appoggiava, in attesa di una locazione fissa, sul Comando stazione dei Carabinieri di Oulx, ma in data 12 maggio 2007 alla Prefettura giungeva comunicazione dal Comando provinciale dei Carabinieri di Torino in cui si rendeva nota l'intenzione di una definitiva soppressione del presidio a Sauze d'Oulx;

proprio a seguito della suddetta comunicazione, la Prefettura il 4 giugno 2007 inviava una lettera al Ministero dell'interno e al Comando provinciale dei Carabinieri di Torino per informare della sospensione delle trattative finalizzate all'individuazione di uno stabile per accogliere il presidio militare;

il 28 giugno 2007 il Comando regionale Carabinieri Piemonte-Valle d'Aosta sanciva la fine della *querelle* informando il Sindaco di Sauze d'Oulx che, visto lo stato attuale dei fatti, avrebbe avuto corso la procedura per la soppressione del presidio;

tale decisione comporterà ovvi ed inevitabili disagi alla cittadinanza, cui non solo non sarà garantita l'ordinaria gestione della sicurezza territoriale, ma che avrà anche l'onere di doversi rivolgere per qualsivoglia problematiche alle caserme presenti nei comuni limitrofi a discapito dei principi d'urgenza e immediatezza, prerogative fondanti in condizioni di alterazione dell'ordine pubblico;

considerato con attenzione particolare che, il Comune di Sauze d'Oulx è stato importante sede di gara nelle ultime Olimpiadi invernali e che consequenzialmente si ritrova a ricoprire il ruolo di attrattiva turistica di livello internazionale richiamando nel proprio territorio già oggi punte di presenze turistiche che raggiungono le 25/30.000 unità nella stagione invernale e nel mese di agosto,

si chiede di sapere se si intenda procedere senza ulteriori indugi alla costruzione della Caserma dei Carabinieri di Sauze d'Oulx ed al ripristino immediato del Presidio dei Carabinieri.

(4-02353)

MARTINAT, FLUTTERO. – *Al Ministro delle infrastrutture.* – Premesso che:

nell'incontro tenutosi a Novara il 3 luglio 2007 tra il ministro Di Pietro e gli esponenti degli enti locali è emerso il mancato inserimento del nodo ferroviario di Novara tra le priorità previste dal Documento di programmazione economica e finanziaria;

in occasione di tale incontro il Ministro ha affermato che non vi è alcuno stanziamento previsto dal Governo in relazione alle opere attese *in loco* e legate alla realizzazione della TAV, motivando il mancato finanziamento con il fatto che né la Regione né altri enti hanno indicato come prioritaria la soluzione del nodo ferroviario di Novara;

tale affermazione è stata tempestivamente smentita dall'Assessore ai trasporti della Regione Piemonte, Borioli, che ha parlato in aula di «scorrettezza istituzionale» da parte del Ministro e del Sindaco di Novara, rei di non aver informato ed invitato la Giunta regionale all'incontro e di aver chiamato in causa impropriamente la stessa Regione;

venendo a mancare gli stanziamenti governativi, la realizzazione dell'opera risulterebbe sicuramente impossibile se dovesse concretizzarsi solo col totale autofinanziamento da parte di enti locali e privati,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile e necessario riferire su quanto è accaduto nell'incontro di No-

vara e sulle relative dichiarazioni dell'assessore Borioli, perché appare legittimo sapere chi dei due ha mentito e perché sia introdotta tra gli interventi urgenti per la Regione Piemonte anche la realizzazione del nodo ferroviario di Novara, opera fondamentale sia come intersezione strategica dei corridoi europei Est-Ovest e Nord-Sud sia per il miglioramento dei collegamenti con l'aeroporto di Malpensa.

(4-02354)

SAIA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in base all'articolo 585, secondo comma, del codice penale, s'intende per armi: 1) quelle da sparo, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è vietato dalla legge il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Tale definizione, se pure dettata con riguardo alle leggi penali, costituisce la base in quanto la normativa sulle armi è affidata a numerosi atti legislativi;

i principali riferimenti normativi in materia sono contenuti nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (TULPS, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) – articoli 42, 43, 44 e 45 –, nonché nel regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza» – paragrafo 10, articoli 44-80;

la legge 18 aprile 1975, n. 110 (la cosiddetta legge Reale), che definisce, tra l'altro, le varie tipologie di armi, distingue le armi da sparo (concetto più ampio di quello di armi da guerra) in armi da guerra, tipo guerra e armi comuni da sparo;

tralasciando le prime due tipologie, le armi comuni da sparo sono sostanzialmente da individuarsi nei fucili da caccia, pistole semiautomatiche, rivoltelle a rotazione, nonché nelle cosiddette armi ad aria compressa (*flobert*), nelle pistole lanciarazzi e così via, tutte inserite nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo esistente presso il Ministero dell'interno, nel cui ambito opera una specifica Commissione consultiva con il compito di catalogare tutte le armi prodotte o importate;

è opportuno, inoltre, ricordare che sussiste il divieto di compravendita o di cessione di armi a persone non munite di porto d'armi o di apposito nulla osta del questore;

in base alla legge 110/1975 sopra richiamata, sono state introdotte rigide limitazioni al quantitativo di armi che ciascuno può detenere;

in base alla normativa vigente, occorre denunciare qualsivoglia trasferimento dell'arma e, per il trasporto di armi, anche da parte dei privati, occorre seguire una particolare procedura con avviso del trasporto al questore;

ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, citato, è sempre vietato il trasporto di armi cariche;

il porto d'armi comune da sparo è disciplinato dall'articolo 42 del TULPS, in virtù del quale il questore ha facoltà di dare licenza per porto

d'armi lunghe, la cui validità è di sei anni; il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, la licenza per porto d'armi corte, la cui validità è di un anno;

la licenza di porto d'armi presuppone accertamenti circa l'esistenza, sul conto del richiedente, dei requisiti di seguito elencati: 1) soggettivi: capacità tecnica (articolo 8 della legge 110/1975), certificato medico, rilasciato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della sanità del 14 settembre 1994 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994; requisiti morali (articolo 9 legge 110/1975); 2) oggettivi: dimostrato bisogno (articolo 42 del TULPS), specificando dettagliatamente la concreta situazione di fatto che rende necessario il possesso di un'arma a scopo di difesa personale;

in mancanza di porto d'armi, se un soggetto è interessato soltanto alla detenzione, per procedere all'acquisto di un'arma comune da sparo, deve munirsi preventivamente del necessario nulla osta di competenza del questore. Appena acquistata l'arma, la detenzione della stessa non è assoggettata ad alcun specifico, ulteriore provvedimento autorizzatorio, essendo sufficiente l'immediata denuncia della detenzione della stessa alla competente autorità di polizia, di cui all'articolo 38 del TULPS;

la facoltà di vietare la detenzione alle persone che siano ritenute capaci di abusare delle armi è conferita al prefetto (articolo 39 del TULPS). Detta facoltà non opera preventivamente, ma, ovviamente, solo dopo la denuncia della detenzione dell'arma da parte del privato;

in tal caso non è previsto un rinnovo annuale, nemmeno per quanto concerne gli aspetti di carattere psico-fisico, a differenza di quanto è disposto per il rinnovo annuale della licenza di porto d'armi per uso personale, di porto di fucile per uso caccia ed esercizio dello sport del tiro a volo;

con la legge 25 marzo 1986, n. 85, recante «Norme in materia di armi per uso sportivo», sono state dettate norme specifiche in materia di armi per tale uso specifico, con le quali s'intendono le armi sia lunghe, sia corte, munite di caratteristiche strutturali e meccaniche tali da renderle utilizzabili esclusivamente per attività sportive,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia il numero delle richieste pervenute per la detenzione delle armi e per il porto d'armi presso la prefettura di Padova negli anni 2004-2005-2006;

in riferimento al totale delle domande, quale sia il numero di quelle accettate e quale quello delle respinte;

quante autorizzazioni siano state revocate o ritirate nel corso degli stessi anni.

(4-02355)

BULGARELLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

secondo quanto riportato dal quotidiano «Il Giornale di Vicenza», una degli esponenti più rappresentativi del movimento vicentino contro la costruzione della base Usa all'aeroporto Dal Molin, sig.ra Cinzia Bottene,

sarebbe stata vittima di un grave atto intimidatorio: un proiettile sarebbe stato infatti recapitato, all'interno di un plico sprovvisto della timbratura delle Poste italiane (pertanto, presumibilmente recapitato a mano) presso l'abitazione di un suo parente, il cui nome, insieme a quello della Bottene, compariva tra i destinatari della missiva contenente il proiettile;

l'episodio desta grave preoccupazione perché potrebbe essere finalizzato a determinare un innalzamento della tensione in città, nonostante il movimento «no base» sia stato fin qui protagonista di mobilitazioni di esemplare correttezza e dal carattere assolutamente pacifico,

si chiede di sapere quali iniziative di ordine pubblico e investigativo il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di individuare gli autori del grave atto intimidatorio e di garantire che le prossime mobilitazioni possano svolgersi in sicurezza e in continuità con le modalità assolutamente pacifiche che le hanno fin qui caratterizzate.

(4-02356)

NOVI. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il legale rappresentante della società «SE.RI. s.r.l.», in data 15 marzo 2005, presentava al Comune di Piedimonte Matese (Caserta) dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) per l'esecuzione di lavori di «messa in sicurezza, adeguamento statico, antincendio e igienico-funzionale, con riconversione della destinazione d'uso, dei fabbricati produttivi dismessi dell'ex cotonificio del Matese, sito tra la SS.158 e via Canneto» ed ubicato in Piedimonte Matese, al fine di realizzare un centro commerciale, con annessi cinema multisala, attività di ristorazione, *baby-parking*, palestra, centro benessere, eccetera;

in data 12 aprile 2005, l'amministrazione comunale, con nota prot.n. 1317/U.U. a firma del responsabile dell'Ufficio urbanistica, esprimeva parere non favorevole relativamente alla variazione di destinazione d'uso, in quanto l'area era vincolata all'originaria destinazione d'uso, in forza della delibera di Giunta municipale 125 del 3 maggio 2002 e del vigente Programma di fabbricazione, risultando, peraltro, impossibile procedere al richiesto mutamento di destinazione attraverso una procedura semplificata;

avverso tale provvedimento la suddetta società, con ricorso R.G. n. 3783/05, adiva il TAR Campania – Napoli per ottenerne l'annullamento previa sospensiva;

in seguito la società SE.RI. contestava, nella forma dei motivi aggiunti, la nota integrativa prot. n. 11180/1956 UU del 1° giugno 2005, con cui il Comune di Piedimonte Matese, nel dare esecuzione alla direttiva prot. n. 11090, invitava l'istante ad astenersi dall'effettuare qualsivoglia intervento funzionale alla modifica di destinazione d'uso, rammentando l'inidoneità della procedimento attivato con D.I.A. ai fini della realizzazione delle opere denunciate in data 15 marzo 2005, con conseguente natura abusiva di eventuali lavori e/o opere eseguite;

con ordinanza n. 3056/05, il TAR Campania, Sez. IV, respingeva la citata richiesta di sospensione, decisione questa confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sez.V, con ordinanza n. 846, del 17 febbraio 2006;

la SE.RI., in data 10 novembre 2006, presentava nuova D.I.A. per la realizzazione delle medesime opere già oggetto della D.I.A. del 15 marzo 2005, esitata negativamente dall'amministrazione;

il Comune, con nota prot. n. 3442/27466 del 1° dicembre 2006, provvedeva a sospendere il procedimento attivato con la richiamata D.I.A. del 10 novembre 2006, al fine di compiere un supplemento istruttorio;

l'ente comunale, inoltre, avendo riscontrato l'illegittima esecuzione di opere edilizie all'interno dell'area dell'ex Cotonificio del Matese, con ordinanza n. 22 del 22 marzo 2007 del Commissario prefettizio (e stranamente non del Dirigente del Settore territorio ed ambiente), intimava l'immediata sospensione dell'attività edilizia intrapresa dalla società SE.RI.;

infine, con provvedimento n. 10029/918/U.U. del 25 maggio 2007, il nuovo Dirigente del Settore territorio ed ambiente del Comune di Piedimonte Matese, nominato appena 11 giorni prima dal Commissario prefettizio decreto n. 9069 del 14 maggio 2007), autorizzava la società SE.RI. srl ad eseguire le opere di cui alla D.I.A. del 10 novembre 2006, nonostante la permanenza delle ragioni ostative che avevano determinato l'adozione del diniego opposto dal Comune nel 2005, la cui legittimità è stata confermata, in sede cautelare, sia dal TAR Campania che dal Consiglio di Stato;

considerato che:

i fabbricati industriali dell'ex Cotonificio ricadono in zona «D-Industriale» del Programma di fabbricazione (P.d.F.) del Comune di Piedimonte Matese, quale strumento urbanistico vigente;

il comma 2, lett. f), della legge regionale 19/2001, prevede che i mutamenti di destinazione d'uso (senza modifiche di volume e superficie) sono eseguibili con D.I.A., purché la nuova destinazione d'uso sia compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee (nella fattispecie con le categorie consentite nella zona omogenea D-Industriale);

nel caso specifico, il P.d.F. non consente l'insediamento di attività commerciali in zona D-Industriale, prevedendo che lo sviluppo dell'edilizia commerciale avvenga in una specifica zona territoriale omogenea denominata «D1-Commerciale», individuata tra via Casino del Duca e via Canneto, e disponendo che in essa si operi con l'utilizzo di specifici criteri edificatori, diversi da quelli previsti per la zona «D-industriale»;

è evidente, pertanto, l'illegittimità del provvedimento n. 10029/918/U.U. del 25 maggio 2007, con cui si consente alla SE.RI srl di procedere all'esecuzione di un così incisivo intervento di trasformazione territoriale, con una procedura semplificata, inapplicabile per espressa previsione del legislatore ai mutamenti di destinazione d'uso non consentiti dagli strumenti di pianificazione territoriale per le singole zone omogenee;

inoltre, il provvedimento prot. n. 10029/918/U.U. del 25 maggio 2007 interferisce inevitabilmente con il giudizio R.G. n. 3783/05 pendente dinanzi al TAR Campania-Napoli, proprio alla vigilia della pronuncia definitiva del giudice amministrativo sull'assentibilità o meno del progetto proposto dalla SE.RI.;

tale ultima circostanza, evidentemente, imponeva all'amministrazione, in applicazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, di attendere l'esito del richiamato giudizio, prima di assumere sul punto qualsiasi determinazione, in modo da conformarsi alla statuizione del giudice amministrativo chiamato a pronunciarsi sulla vicenda;

inoltre il Comune ha, inspiegabilmente, omesso di aggiornare il professionista incaricato di difendere l'ente nel citato giudizio R.G. 3783/2005, circa gli sviluppi della vicenda, benché fosse stato da quest'ultimo più volte sollecitato, con lettere prot. n. 27508 del 4 dicembre 2006 e prot. n. 3636 del 23 febbraio 2007;

l'insieme delle riferite circostanze connotano un comportamento caratterizzato da scarsa trasparenza, nonché da un intento evidentemente elusivo del comando legislativo, soprattutto da parte del Dirigente del Comune, ing. Ernesto Palermiti, il quale si è affrettato, ignorando le pronunce giurisdizionali intervenute nel caso specifico (pur essendosi diffusamente soffermato nel preambolo dell'autorizzazione rilasciata a richiamare precedenti giurisprudenziali non pertinenti, dimenticando «stranamente» di citare le due decisioni intervenute sul caso specifico), a rilasciare l'atto di assenso prima che il TAR Campania si pronunciasse definitivamente sul ricorso proposto dalla SE.RI.;

il richiamato provvedimento n. 10029/918/U.U. del 25 maggio 2007 è, altresì, illegittimo, laddove consente, mediante una semplice D.I.A., la realizzazione di un notevole intervento di riqualificazione urbanistica di un'area industriale dismessa, con evidente lesione di interessi urbanistici, ambientali, commerciali, eccetera;

invero, l'intervento proposto da SE.RI. configura l'ipotesi del mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, come tale soggetto al preventivo rilascio del titolo concessorio, ora permesso di costruire (si veda Cons. di Stato, Sez. V, 27 dicembre 2001, n. 6411);

inoltre, l'assentibilità del progetto presentato dalla SE.RI. srl era subordinato alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica *ex art. 146 del decreto legislativo 42/2004*, necessaria alla rimozione del vincolo paesaggistico gravante sull'area *de qua*, trattandosi di lavori che comportano una modifica dell'aspetto esteriore dei fabbricati interessati dall'intervento;

infatti, nel provvedimento prot. 10029/918/U.U. del 25 maggio 2007, l'estensore Palermiti, nell'evidente intento di eludere il controllo di competenza della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Caserta, ai sensi dell'art. 146 del disegno legislativo 42/2004, incorre in una vistosa contraddizione laddove, a pag. 2, nel quint'ultimo capoverso, afferma «al terzo livello (dell'intero fabbricato A) saranno inseriti degli abbaini, sia a torrioni con infissi che in vetrocemento», per poi affermare,

nell'ultimo capoverso della medesima pagina, che «l'intervento previsto nella D.I.A. non comportando alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici non è soggetta all'autorizzazione (paesaggistica)»;

circostanza questa che sicuramente esclude che l'intervento progettato dalla SE.RI. possa essere considerato come risanamento conservativo, configurandolo piuttosto come intervento di ristrutturazione con modifica dei prospetti, per il quale è indispensabile la previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica *ex art.* 146 del decreto legislativo 42/2004, contrariamente a quanto sostenuto dal Dirigente comunale nell'autorizzazione rilasciata alla società SE.RI.;

sul punto, è stato correttamente affermato in giurisprudenza che «Non può essere legittimamente considerata come risanamento ed adeguamento igienico dell'edificio, l'apertura di un abbaino, soprattutto se di rilevanti dimensioni, nel tetto di un edificio che ne alteri la copertura esterna, determinando la trasformazione delle strutture preesistenti, essendo piuttosto finalizzata, a prescindere da effettive esigenze igieniche o risanatrici, all'abitabilità di spazi non utilizzati precedentemente»(T.A.R. Veneto Sez. II, 7 marzo 2003, n. 1692; Cons. Stato Sez. V, 14 giugno 1996, n. 689);

inoltre, la proposta progettuale elaborata dalla SE.RI., assentita dall'autorità comunale, si pone in spregio delle condizioni minime di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali di pubblico spettacolo (sala cinematografica), previste dalla normativa di settore (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

il provvedimento n. 10029/918/U.U. del 25 maggio 2007 è altresì illegittimo laddove omette di considerare gli oneri concessori dovuti dalla società SE.RI., in conseguenza del diverso e considerevole carico urbanistico gravante sull'area interessata dell'intervento, quale effetto del cambio di destinazione assentito;

è noto, infatti, che la quantificazione degli oneri concessori avviene sulla base di tabelle parametriche disposte dal Comune, che tengono conto delle diverse destinazioni degli immobili, ed alle quali l'amministrazione è tenuta a far riferimento per le specifiche determinazioni che è chiamata ad assumere;

nel caso di specie, anche a voler ritenere che il Comune potesse legittimamente assentire l'intervento edificatorio proposto dalla società SE.RI., è evidente che l'ente comunale era tenuto, contestualmente, a rideterminare gli oneri concessori, previsti in misura maggiore per gli immobili con destinazione commerciale, rispetto a quelli aventi destinazione industriale;

proprio sul punto, a più riprese, il giudice amministrativo ha avuto modo di affermare che «il mutamento di destinazione urbanistica di un immobile è soggetto al previo rilascio di concessione edilizia, con conseguente obbligo di corrispondere oneri concessori, in dipendenza della nuova destinazione, ove previsti in misura maggiore rispetto a quella originaria (si veda Cons. di Stato sez. IV, 28 luglio 2005 n. 4014; TAR Lazio

sez. II, n. 54/2005 e TAR Piemonte sez. I, del 28 marzo 2006 n. 1560; TAR Sicilia Palermo, sez. I, 10 maggio 2006, n. 1056);

tale omissione è ancor più grave, ove si consideri che il mutamento di destinazione assentito dal Comune di Piedimonte Matese ha prodotto un aumento del valore degli immobili in titolarità della società SE.RI. srl, pari al doppio del valore originario, come si evince dalle quotazioni immobiliari elaborate dall'Agenzia del territorio, che agli immobili con destinazione industriale ubicati sulla strada statale 158 assegnano un valore compreso tra i 550 e 700 euro/mq, che sale ad un valore compreso tra 1.100 e 1.400 euro/mq per gli immobili a destinazione commerciale ubicati nella medesima strada dello stesso comune;

ne deriva che il Comune, assentendo il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati dell'ex Cotonificio, ha determinato un gratuito quanto arbitrario vantaggio economico alla società SE.RI. srl, i cui effetti dannosi ricadono però sull'intera collettività, a causa dell'aggravio del carico urbanistico gravante sull'area interessata dall'intervento,

si chiede di conoscere quali provvedimenti di propria specifica competenza il Governo intenda adottare al fine di ripristinare con sollecitudine la legalità violata.

(4-02357)

GARRAFFA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

il 5 luglio 2007 è stato inibito l'ingresso al Parco delle Valle dei Templi di Agrigento ad un gruppo di studenti provenienti dalla scuola elementare «Cascino». Tra loro un numero consistente era di pelle nera. Gli studenti erano accompagnati dai responsabili dell'associazione «Ziggurat» che opera nel quartiere, notoriamente multitecnico denominato «ballarò», e che insiste nel territorio di Palermo;

a causa del colore della loro pelle i bambini, una quindicina sui 38 in gita, non hanno potuto usufruire del *ticket* per l'accesso gratuito al sito archeologico, previsto per i minori di 18 anni;

l'addetta alla biglietteria, la gestione della quale è affidata al Consorzio «Luoghi dell'Arcadia», non ritenendo sufficiente la dichiarazione degli accompagnatori, che garantivano la nazionalità italiana dei bambini di colore, non ha consentito l'accesso gratuito previsto per i minori di anni 18, ritenendo extracomunitari i ragazzi di colore;

l'Assessore regionale all'istruzione ed ai beni culturali Lino Leanza, nelle sue dichiarazioni, ha fatto riferimento alla burocrazia poco elastica che ha fatto rispettare una norma comunitaria, attiva in tutta Italia;

tenuto conto che:

tale episodio ha certamente creato un danno d'immagine alla Sicilia, notoriamente terra di emigranti che hanno storicamente subito torti e soverchierie, ma anche terra ospitale e tollerante;

le dichiarazioni dell'assessore Leanza tendono a sminuire la portata dell'incidente attribuendolo a burocrazie arcaiche applicate in tutto il territorio nazionale la responsabilità del disdicevole episodio,

l'interrogante chiede di conoscere se le dichiarazioni dell'Assessore regionale rispondano al vero e, se ciò venisse confermato, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda avviare per evitarne la riproposizione.

(4-02358)

BORNACIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* – Premesso che:

i delegati RSU-RLS dell'assemblea nazionale dei ferrovieri del 13 marzo 2007 hanno proclamato lo sciopero nazionale per il 15 maggio 2007, differito a seguito dell'ordinanza del Ministro dei trasporti n. 144T, con inizio alle ore 21.00 del 16 giugno fino alle ore 21.00 del 17 giugno 2007 per tutti i dipendenti del gruppo FS;

il predetto sciopero è stato proclamato nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti e in conformità con l'accordo sui servizi minimi da garantire, così com'è avvenuto in altri precedenti scioperi, cioè il rispetto del preavviso, della durata massima, dell'esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, dei periodi franchigia, degli intervalli minimi, eccetera;

il Presidente della Commissione di garanzia sul diritto di sciopero prof. Antonio Martone ha fatto pervenire ai su menzionati delegati RSU-RLS la lettera prot. n. 57/RU del 25 maggio 2007 contenente la delibera adottata nella seduta del 24 maggio 2007 su proposta del Commissario prof. Michele Tiraboschi;

la predetta delibera «Indica ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, ai soggetti proclamanti, già menzionati, che esaminata la proclamazione di sciopero, non ritiene che sussistano i presupposti dei soggetti sopra indicati alla proclamazione poiché non si ritiene possibile che la citata assemblea del 13 marzo 2007 possa avere dato mandato a proclamare lo sciopero frutto di un differimento a seguito dell'Ordinanza del Ministero dei Trasporti»;

la medesima Commissione di garanzia ha invitato «i soggetti proclamanti a comunicare entro cinque giorni dalla ricezione della presente l'eventuale revoca dello sciopero»;

il richiamato art. 13, lett. d), della legge 146/1990, come modificato dalla legge 83/2000, da parte della Commissione di garanzia non prevede la violazione per «mancanza di legittimazione per la proclamazione di sciopero»,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative di propria competenza intenda assumere il Governo, ferma l'autonomia della Commissione di garanzia, per difendere il diritto di sciopero dei lavoratori.

(4-02359)

Mozioni, ritiro

È stata ritirata la mozione 1-00128, dei senatori D'Onofrio ed altri.

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 187ª seduta pubblica del 10 luglio 2007, a pagina 102, sotto il titolo «Regolamento del Senato, proposte di modificazione», al secondo capoverso, sostituire le parole «Modificazione degli articoli 22, 125, 130, 131, e 134 del Regolamento del Senato» con le seguenti: «Istituzione della Commissione per l'analisi dei rendiconti».

